

75.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 GENNAIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

INDICE

	PAG.
Missione	4249
Disegni di legge:	
(Annunzio)	4249
(Assegnazione a Commissioni in sede legislativa)	4253
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	4249
(Modifica nell'assegnazione a Commis- sione in sede referente)	4251
(Presentazione)	4289
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa)	4252
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	4252
(Trasmissione dal Senato)	4304
Proposte di legge:	
(Annunzio)	4249
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	4249
(Modifica nell'assegnazione a Commis- sione in sede referente)	4251

PAG.

**Proposte di legge (Seguito della discus-
sione):**

FACCIO ADELE ed altri: Norme sull'aborto (25); MAGNANI NOVA MARIA ed altri: Norme sull'interruzione della gravidanza (26); Bozzi ed altri: Disposizioni per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (42); RIGHETTI ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (113); BONINO EMMA ed altri: Provvedimenti per l'interruzione della gravidanza in casi di intossicazione dipendente dalla nube di gas fuoriuscita dalla ditta ICMESA nel comune di Seveso (Milano) (227); FABBRI SERONI ADRIANA ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (451); AGNELLI SUSANNA ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (457); CORVISIERI e PINTO: Disposizioni sull'aborto (524); PRATESI ed altri: Norme sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione della gravidanza (537); PICCOLI ed altri: Tutela della vita umana e prevenzione dell'aborto (661)	4256
PRESIDENTE	4256
BERLINGUER GIOVANNI, Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione	4273

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

	PAG.		PAG.
CASTELLINA LUCIANA	4297	PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4253, 4255
COCCIA	4289	PANNELLA	4254
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4279	ROBALDO	4255
DEL PENNINO, <i>Relatore per la maggioranza per la IV Commissione</i>	4269	Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	4252
GARGANI, <i>Relatore di minoranza per la IV Commissione</i>	4256	Parlamento in seduta comune (Convocazione)	4252
GUARRA	4283	Per la discussione di una mozione:	
MAGNANI NOYA MARIA	4287	PRESIDENTE	4304
MAMMI	4299	CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	4304
MELLINI, <i>Relatore di minoranza per la IV Commissione</i>	4266	PANNELLA	4304
ORSINI BRUNO, <i>Relatore di minoranza per la XIV Commissione</i>	4263	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4253
PANNELLA	4298	Votazione segreta mediante procedimento elettronico	4300
PENNACCHINI	4279	Ordine del giorno della seduta di domani	4304
RIGHETTI	4296	Ritiro di un documento del sindacato ispettivo	4305
ROBERTI	4295		
ZANONE	4286		
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	4304		
Interrogazioni (Svolgimento):			
PRESIDENTE	4253		

La seduta comincia alle 16.

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 gennaio 1977.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Andreotti è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GARGANO: « Modifica all'ordinamento delle carriere dell'istituto centrale di statistica » (1015);

DI GIESI ed altri: « Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 29 luglio 1961, n. 831, 6 dicembre 1971, n. 107 e 30 luglio 1973, n. 477 » (1016);

VILLA: « Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra » (1017).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Estensione dei benefici d'inquadramento di cui all'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354 a favore degli assistenti sociali della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena, trasferiti con decreto ministeriale

22 aprile 1976 dal ruolo del servizio sociale per minorenni nel corrispondente ruolo del servizio sociale per adulti » (1018);

« Elevazione del contingente delle unità di leva per l'incorporamento nel Corpo degli agenti di custodia quali volontari ausiliari » (1019).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

VERNOLA: « Anticipo del collocamento a riposo dei lavoratori ciechi » (771) (*con parere della V e della XIV Commissione*);

VAGLI MAURA ed altri: « Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi » (781);

TOMBESI: « Norme per il collocamento nei ruoli ordinari del personale del " ruolo speciale ad esaurimento " istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (884) (*con parere della V Commissione*);

GARGANO: « Modifica al primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 3, concernente lo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato » (892);

PAVONE ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali » (957) (*con parere della V e della VI Commissione*);

II Commissione (Interni):

PRANDINI: « Gratuità delle funzioni di scrutatore esercitate per l'elezione diretta

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

dei consigli circoscrizionali effettuata a norma della legge 8 aprile 1976, n. 278 » (751) *(con parere della I Commissione)*;

ZANONE ed altri: « Riforma delle norme sulla stampa quotidiana » (763) *(con parere della I, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione)*;

ANIASI ed altri: « Provvedimenti straordinari a sostegno degli enti lirici e delle attività musicali in Italia e all'estero » (874) *(con parere della I, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione)*;

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 » (744) *(con parere della II e della IV Commissione)*;

« Contributo per la partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il biennio 1977-78 » (993) *(con parere della V, della XI e della XII Commissione)*;

IV Commissione (Giustizia):

CARLOTTO ed altri: « Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 346, concernente l'occupazione per la piccola proprietà rurale » (746) *(con parere della VI e della XI Commissione)*;

VI Commissione (Finanze e tesoro):

TOMBESI: « Concessione dell'indennizzo definitivo ai titolari di beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia e nella zona B del territorio di Trieste » (748) *(con parere della I, della III e della V Commissione)*;

« Soppressione del termine per l'emissione di buoni fruttiferi poliennali da parte delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia » (814) *(con parere della XII Commissione)*;

FRANCHI e TREMAGLIA: « Inchiesta parlamentare su alcuni casi di liquidazione di indennizzi di guerra » (860) *(con parere della IV Commissione)*;

BAMBI ed altri: « Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione del 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi

agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne » (868) *(con parere della V e della XI Commissione)*;

URSO GIACINTO ed altri: « Acquisto straordinario di tabacco greggio in colli di produzione nazionale, raccolto 1975, di varietà levantine, da parte dell'amministrazione dei monopoli di Stato » (983) *(con parere della III, della V, e della XII Commissione)*;

VII Commissione (Difesa):

ACHILLI: « Modifica delle norme relative alla indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare » (907) *(con parere della I Commissione)*;

PRETI ed altri: « Istituzione del servizio volontario femminile nelle forze armate » (910) *(con parere della I e della V Commissione)*;

VIII Commissione (Istruzione):

SANZA ed altri: « Istituzione dell'università della Basilicata » (105) *(con parere della I e della V Commissione)*;

DI GIESI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione della scuola non statale » (804) *(con parere della I, della IV e della V Commissione)*;

FUSARO ed altri: « Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media » (828) *(con parere della I e della V Commissione)*;

CIAMPAGLIA: « Emendamenti ed integrazioni all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme particolari e transitorie sull'assunzione del personale direttivo nelle scuole dello Stato » (861) *(con parere della I e della V Commissione)*;

PENNACCHINI: « Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per la corresponsione di un compenso ai componenti le commissioni di esami di concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie » (926) *(con parere della V Commissione)*;

BARTOCCI ed altri: « Composizione del corpo accademico delle università » (944) *(con parere della I Commissione)*;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

BARTOCCI ed altri: « Norme relative ai doveri dei professori universitari cui compete il trattamento retributivo dell'alta dirigenza » (945) (*con parere della I Commissione*);

XI Commissione (Agricoltura):

SALVATORE ed altri: « Piano pluriennale di sviluppo dell'arboricoltura industriale da legno » (863) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*);

SERVADEI: « Trasformazione dell'Ufficio centrale di ecologia agraria e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche in « Istituto sperimentale di meteorologia e fisica ambientale per l'agricoltura » (878) (*con parere della I, della V e della VIII Commissione*);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: « Modifica della legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione del fondo di solidarietà nazionale » (949) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*);

XII Commissione (Industria):

PICCOLI ed altri: « Innovazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (849) (*con parere della I, della IV, della V e della X Commissione*);

XIII Commissione (Lavoro):

ROSOLEN ANGELA MARIA ed altri: « Facoltà per le lavoratrici di posticipare il loro collocamento a riposo fino al 60° anno di età » (793) (*con parere della I e della IV Commissione*);

BONOMI ed altri: « Estensione e miglioramento delle prestazioni economiche in caso di infortunio e malattia professionale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per il settore agricolo » (795) (*con parere della V e della X Commissione*);

BELUSSI ERNESTA ed altri: « Parità tra lavoratori e lavoratrici in materia di collocamento a riposo » (826) (*con parere della I e della IV Commissione*);

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA: « Pensione unica e ricongiunzione dei periodi assicurativi » (853) (*con parere della V Commissione*);

MASSARI: « Riduzione dei limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia da parte dei lavoratori autonomi » (881) (*con parere della V, della XI e della XII Commissione*);

TOMBESI: « Riapertura dei termini per la regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 227 » (908) (*con parere della V Commissione*);

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia):

LABRIOLA: « Modifica dell'articolo 22, commi primo e terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla composizione ed il sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura » (880);

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIII (Lavoro):

COSTAMAGNA ed altri: « Interpretazione autentica delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (867) (*con parere della V Commissione*).

Modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Comunico che sul progetto di legge: « Adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottata a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti e loro esecuzione » (650), già assegnato alla III Commissione (Esteri) in sede referente, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la V Commissione (Bilancio).

Comunico altresì che la VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere il parere della IV Commissione (Giustizia) sui seguenti progetti di legge, attualmente ad essa assegnati in sede referente:

RENDE: « Equipollenza della laurea in scienze economiche e sociali dell'università di Calabria con la laurea in economia e commercio e la laurea in scienze politiche » (80);

BELCI ed altri: « Riconoscimento della validità dei titoli di traduttore-corrispondente, traduttore-interprete e interprete di conferenze rilasciati dalla scuola di lingue moderne dell'università di Trieste ai fini dell'esercizio nelle professioni di traduttore, interprete, interprete di conferenze e corrispondente » (378).

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti stessi, ritengo di poter accogliere la richiesta.

Convocazione del Parlamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Parlamento in seduta comune per la elezione di tre giudici della Corte costituzionale è convocato per giovedì 27 gennaio 1977 alle ore 10, anziché alle ore 11 come precedentemente annunciato.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, con lettere in data 14 gennaio 1977, copia delle sentenze nn. 14 e 15 della Corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 426 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro) e dell'articolo 20 della legge medesima, nella parte in cui — con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge — non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti (doc. VII, n. 102);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 435, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del de-

creto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato (doc. VII, n. 103).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legi- slativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Modificazioni all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali » (916) *(con parere della V e della VIII Commissione).*

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposta di trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la VIII Commissione (Istruzione), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 » *(approvato dalla VII Commissione del Senato)* (789).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla IX Commissione (Lavori pubblici) in sede legislativa:

« Norme per la edificabilità dei suoli »
(già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (500-B) (con parere della I, della II, della IV e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Pannella, Faccio Adele, Bonino Emma e Melini, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dei trasporti, della sanità, dei lavori pubblici e dell'interno, « per conoscere le ragioni della mancata applicazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che stabilisce che, al fine di facilitare la vita di relazione degli handicappati ed il loro inserimento sociale, gli edifici scolastici e di interesse sociale devono essere costruiti eliminando le barriere architettoniche in conformità alla circolare del 15 giugno 1968, aggiornata dal decreto ministeriale 18 dicembre 1975; i mezzi pubblici di trasporto devono essere accessibili ai non deambulanti; nei luoghi ove si svolgono spettacoli pubblici deve esservi uno spazio riservato agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dell'edilizia popolare devono essere assegnati in precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione e che ne

facciano richiesta. Gli interroganti desiderano sapere per quali motivi, dopo oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 118 del 1971, non sono state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'articolo 27, perché le licenze di nuove costruzioni scolastiche e sociali e popolari vengono concesse anche in presenza di progetti di costruzione contrastanti con la legge suddetta e perché si seguitano a costruire mezzi di trasporto (vagoni ferroviari, metropolitana, autobus) non accessibili agli invalidi in carrozzella » (3-00169).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In sintesi, alla domanda principale che attiene alle ragioni che hanno fino ad ora impedito l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il Governo risponde assicurando che il difficile lavoro di coordinamento che è stato svolto dal Ministero dell'interno ha portato ad una recente riunione che si ritiene possa essere conclusiva: per la precisione, il 9 novembre 1976 è stato approvato un testo che il Ministero ha diramato, per raccogliere le adesioni di altri Ministeri competenti, in data 27 novembre 1976. Per quanto attiene, in particolare, al Ministero dei lavori pubblici, l'adesione è stata fornita il 30 novembre scorso.

Anticipando queste linee informative delle direttive impartite agli organi periferici per la elaborazione dei progetti in materia di edilizia scolastica, sono già state emanate alcune norme omogenee in relazione a queste linee generali.

Il ritardo, quindi, che certamente è considerevole, non discende da particolari ragioni o da puntuali responsabilità, bensì dalla evidente complessità e vastità della materia e dalla incisività che si vuole abbia questo regolamento per non disperdere le ragioni altamente civili che sorreggono questo articolo della legge.

Il Governo confida che, sulla base del testo che il Ministero dell'interno ha diramato il 27 novembre scorso, si possa finalmente giungere, e rapidamente, all'emanazione del suddetto regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pannella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PANNELLA. La risposta del Governo significa, per quel che ci riguarda, una sola cosa: che dopo che è stata disattesa per sei anni una legge della Repubblica caratterizzante della civiltà o meno di un paese, passeranno molti anni, e probabilmente molti lustri, prima che la legge sia rispettata, se i cittadini interessati ad abbattere queste barriere di inciviltà non condurranno delle lotte precise e se i cittadini coinvolti nella difesa dei diritti di ciascuno non sapranno rendersi conto di quanto siano essenziali queste conquiste sociali, e non solo particolari di alcune categorie.

L'onorevole sottosegretario, infatti, non ha nemmeno tentato di rispondere all'interrogativo che noi abbiamo posto relativo ai motivi per i quali continuano ad essere rilasciate regolarmente licenze di costruzione di edifici pubblici e scolastici che si realizzeranno nei prossimi lustri senza preoccuparsi di garantire che la legge, dopo il 1980, trovi attuazione in un settore così delicato.

Che il 9 novembre o il 30 novembre 1976 finalmente — e dopo la presentazione di questa interrogazione — siano state prese alcune iniziative di tipo burocratico e di consultazione non garantisce, a nostro avviso, che l'insensibilità dimostrata da parte dei Governi fino ad ora sia superata dall'attuale Governo.

Di conseguenza, ci sentiamo profondamente insoddisfatti. Se ella me lo consente, signor Presidente, vorrei brevissimamente informarla di un fatto emblematico. Alle porte del nostro Parlamento, malgrado — se ella vuole — la diligenza spontanea, la civiltà spontanea dei nostri commessi, nelle scale, negli ascensori, in questo momento vi sono non deambulanti in carrozzella, che non possono entrare: si tratta di cittadini che volevano venire ad ascoltare questo dibattito, cittadini ciechi che non vogliono separarsi dal loro cane e non possono entrare. Demagogia dolciastra, fatta a spese delle cose più gravi, di disgrazie degli altri? Non credo. Chiudo la parentesi, signor Presidente. Mi auguro che noi daremo, dalla nostra Assemblea, un esempio per il futuro, prendendo quelle piccole misure che possano essere di esempio al Governo e di anticipazione e di prefigurazione di quanto la Camera non può non attendersi in questo settore.

Avendo esaurito il tempo a mia disposizione previsto dal regolamento, concludo non solo dichiarandomi, onorevole sottose-

gretario, gravemente, profondamente e assolutamente insoddisfatto per la genericità e la elusività della sua risposta su di un tema così delicato, ma anche annunciando che, se questa è la situazione che riscontriamo, passeremo ad altri strumenti regolamentari. Non ci limiteremo più ad interrogazioni e interpellanze, ma presenteremo una mozione, con la quale chiederemo alla Camera ed ai colleghi di assumersi le loro responsabilità dinanzi alla evidente, grave, scandalosa e cinica disattenzione dell'esecutivo nei riguardi di un problema che la Camera aveva tentato di risolvere con le leggi ricordate e che, senza una esplicita mozione imperativa di questa Camera, sarebbe sicuramente abbandonato alla lentocrazia che non ci governa e che distrugge moralmente sempre di più le strutture del nostro paese.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Robaldo e Ascari Raccagni, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere — premesso che le recenti alluvioni che hanno arrecato enormi danni in molte zone d'Italia hanno fatto anche emergere in modo ormai improcrastinabile l'esigenza di una più rigorosa tutela degli argini naturali dei fiumi e dei corsi d'acqua demaniali in genere, argini che troppo spesso vengono messi in pericolo dalle escavazioni di ghiaia o di sabbia che indiscriminatamente vengono fatte lungo gli alvei ed i sub-alvei, ponendo sovente in serio pericolo pure le opere d'arte (ponti, pilonature, gabbionate) —: a) con quale criterio vengono date le concessioni di estrazione lungo i corsi d'acqua demaniali e quale accertamento tecnico preventivo e successivo all'estrazione viene fatto; b) quali controlli vengono effettuati per impedire che l'estrazione superi il quantitativo autorizzato e venga fatta in luogo diverso da quello indicato; c) quali prezzi vengono richiesti a metro cubo e con quale criterio tali prezzi vengono stabiliti; d) quali iniziative s'intenda infine adottare per regolamentare anche l'escavazione in terreni privati di sub-alvei o di alvei abbandonati, escavazioni in genere molto profonde che, oltre ad indebolire gli argini, creano inconvenienti ecologici rilevanti sia in relazione alle falde acquifere sottostanti, sia in relazione al regime dei corsi d'acqua » (3-00353).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sul tema della escavazione di ghiaia, sabbia ed altri materiali inerti lungo i corsi d'acqua pubblici — che può determinare, come in qualche caso è stato denunciato, erosioni che divengono drammatiche e possono provocare conseguenze gravi, soprattutto quando i corsi d'acqua entrano in piena — il Governo precisa che la competenza a regolare questa materia, in base al testo unico del 1904, ha, per quanto riguarda il magistrato alle acque o il genio civile, delle delimitazioni precise nelle zone di rispetto idrico, cioè nelle zone che sono coperte dalla servitù, che può arrivare fino a 20 metri dal ciglio del corso d'acqua per quanto attiene alle acque pubbliche. Al di fuori di questa zona di rispetto coperta da servitù non è consentita altra forma di vigilanza se non quella che oggi è attribuita genericamente alle regioni in materia di difesa del suolo.

Per quanto riguarda il regime di questi prelievi, si precisa che essi avvengono sulla base di « piani di scavo », cioè di documentate e programmate indicazioni che vengono verificate anteriormente e posteriormente all'avvenuta escavazione. In particolare, per i maggiori corsi d'acqua si chiedono piani annuali o biennali delle possibilità e necessità di estrazione di materiali, che fissino in planimetria le zone di utilizzazione e quelle dove nessuna estrazione può essere effettuata (zone vincolate), ed in sezione la sagoma limite della profondità e dell'ampiezza di scavo. Tali piani di scavo sono sottoposti al parere del comitato tecnico e del magistrato prima di diventare esecutivi.

Circa il prezzo della cubatura di cui è autorizzato il prelievo, esso è fissato dall'intendente di finanza competente per territorio, sulla base delle valutazioni fatte dall'ufficio tecnico erariale. Per evitare che l'estrazione superi i quantitativi autorizzati, viene imposto alle ditte concessionarie di compilare un bollettario di carico degli automezzi, che deve sempre accompagnare l'automezzo. Ogni quantitativo, con il relativo carico, viene trascritto in apposito registro.

PRESIDENTE. L'onorevole Robaldo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROBALDO. L'onorevole sottosegretario ha fornito una risposta che presenta — se mi è consentito il termine — un aspetto

burocratico, perché facendo riferimento alla legge ha detto delle cose precise, che però conoscevano anche noi. Con questa interrogazione volevamo che, al di là di questa risposta, ci venisse garantito che questi accertamenti, questi piani di scavo, questo seguire attentamente soprattutto il corso dei fiumi più grandi (per quella che è l'asportazione di ghiaia e di altro materiale), verranno effettuati con maggiore solerzia, fornendo soprattutto una garanzia che riteniamo francamente che il cittadino comune non abbia. Mi riferisco, in particolare, ai corsi d'acqua demaniali della pianura padana, dove il letto dei fiumi non è fisso, ma abbastanza mobile; certe escavazioni vengono effettuate in assenza di un rigoroso controllo, e con le piene si hanno poi le conseguenze nefaste di tali escavazioni, che non seguono le linee indicate accuratamente dal Magistrato del Po e dagli organi preposti a questo settore.

Siamo perfettamente d'accordo per quanto concerne la distanza di servitù di 20 metri lineari oltre il letto del fiume, ma sappiamo anche che in molte zone della pianura certi terreni che erano coltivati, irrigui sono stati ceduti per poco prezzo ad imprese senza scrupoli, che hanno effettuato estrazioni a molti metri di profondità per asportare ghiaia ed altro materiale, senza provvedere a ricolmare al piano di campagna precedente. In molte zone si è al di sotto del piano di campagna, per cui basterebbe la rottura di un argine (per altro in molti punti delicato e fragile) per cambiare radicalmente quello che è il corso normale del fiume.

Al di là di quella risposta burocratica — mi permetto di ripetere — che il Governo ci è venuto a dare, ci auguriamo che si voglia cogliere lo spirito che ha informato questa nostra interrogazione, e che si dedichi (è questo l'impegno che noi vorremmo dal Governo) una più attenta considerazione a questo problema intervenendo quindi con una solerzia maggiore da parte degli organi preposti. Questo affinché le verifiche che la legge prevede vengano effettivamente fatte nello spirito con il quale sono state predisposte queste normative, per una maggiore garanzia ed una maggiore tranquillità in ordine a questa indiscriminata escavazione, che molti danni ha provocato e molti pericoli ha fatto correre, e che — se si continuerà di questo passo — abbiamo tutte le ragioni di ritene-

re possa provocare in futuro gli stessi danni già provocati in passato.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Faccio Adele ed altri: Norme sull'aborto (25); Magnani Noya Maria ed altri: Norme sull'interruzione della gravidanza (26); Bozzi ed altri: Disposizioni per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (42); Righetti ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (113); Bonino Emma ed altri: Provvedimenti per l'interruzione della gravidanza in casi di intossicazione dipendente dalla nube di gas fuoriuscita dalla ditta ICMESA nel comune di Seveso (Milano) (227); Fabbri Seroni Adriana ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (451); Agnelli Susanna ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (457); Corvisieri e Pinto: Disposizioni sull'aborto (524); Pratesi ed altri: Norme sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione della gravidanza (537); Piccoli ed altri: Tutela della vita umana e prevenzione dell'aborto (661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Faccio Adele ed altri: Norme sull'aborto; Magnani Noya Maria ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza; Bozzi ed altri: Disposizione per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale; Righetti ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza; Bonino Emma ed altri: Provvedimenti per l'interruzione della gravidanza in casi di intossicazione dipendente dalla nube di gas fuoriuscita dalla ditta ICMESA, nel comune di Seveso (Milano); Fabbri Seroni Adriana ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione vo-

lontaria di gravidanza; Agnelli Susanna ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza; Corvisieri e Pinto: Disposizioni sull'aborto; Pratesi ed altri: Norme sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione della gravidanza; Piccoli ed altri: Tutela della vita umana e prevenzione dell'aborto.

Come la Camera ricorda, nella seduta dell'11 gennaio scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza per la IV Commissione, onorevole Gargani.

GARGANI, *Relatore di minoranza per la IV Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è svolto in quest'aula sulla proposta di legge di cui ci occupiamo è stato ampio ed approfondito, anche se i gruppi che in Commissione si sono espressi a favore del testo in esame non hanno dato un forte contributo, limitandosi a pochi interventi. Il compito più delicato ed importante è spettato, quindi, alla democrazia cristiana, la quale ha dato una chiara manifestazione della sua capacità di impegno umano e civile, delle sue risorse culturali, della sua preparazione sociale, per cui non farò retorica nel dire che i vari interventi dei colleghi del mio gruppo costituiscono uno dei migliori atti del Parlamento italiano.

È un dato importante, onorevoli colleghi, da non sottovalutare, ma da ribadire e confermare a quanti ritenevano e ritengono che la democrazia cristiana su questo problema abbia una posizione di retroguardia, di netta retroguardia, senza alcun riferimento con la realtà attuale del paese, con gli atteggiamenti ed i comportamenti di larghe masse popolari. Una forza politica come quella democristiana — che esprime e rappresenta, appunto, larghe masse popolari ed interpreta posizioni storiche e manifestazioni culturali che, onorevole Pannella, hanno dato un grande contributo alla crescita civile di questi ultimi anni — non può essere accantonata sbrigativamente solo perché esiste la possibilità di mettere insieme una risicata maggioranza di un « fronte » impropriamente chiamato « laico », dalle espressioni politiche non omogenee e per tanti aspetti contraddittorie, con caratterizzazioni culturali estremamente diversificate.

Questo fronte pretende di imporre non una qualunque legislazione, ma una legi-

slazione che tocca i destini civili di un popolo, orienta i costumi, le credenze, la mentalità delle masse popolari, il cui riferimento alla norma è un dato costante che non può avere un valore di educazione e di orientamento. La democrazia cristiana ha tenuto fede alla sua storia, alla sua tradizione laica e sta dimostrando di saper condurre, in questo Parlamento, una battaglia civile e dignitosa, ma di netta contrarietà alla legge in esame.

Non abbiamo fatto riferimento solamente alla nostra fede religiosa ed alla nostra ideologia — riferimento che, certamente, non ci fa prendere in considerazione qualunque tentativo di mortificazione di un diritto sacro ed inviolabile come quello della vita — ma siamo venuti qui come espressione principale e fondamentale di questo Parlamento repubblicano e del paese, a confrontarci su temi giuridici e costituzionali, per dimostrare quanto fallace ed erronea sia una legislazione come quella che ci apprestiamo a votare. Essa, invece, onorevoli colleghi, trae origine da una diversa ideologia e da diversi principi, come quelli laicisti, che poi — perché non dirlo? — non sono neppure esaltanti o culturalmente validi, poiché legati a vecchie concezioni utilitaristiche ed illuministiche dell'*ancien regime*. La conseguenza sta nel fatto che il testo in discussione non mira a risolvere i casi drammatici che, certamente, pure esistono — dei quali tanto si è parlato — ma esalta un diritto personale e soggettivo della donna a decidere del proprio corpo in maniera privatistica ed esclusiva. Questo è il significato inoppugnabile della proposta di legge e questo è il motivo di fondo del nostro fermo dissenso.

Da parte dell'onorevole Luciana Castellina è stato detto che non si è in grado di dimostrare perché sia un valore morale, oggi, procreare: nessuno degli intervenuti a favore della proposta di legge in esame ha avuto, per la verità, il coraggio di spingersi fino a tanto. Tuttavia, bisogna dare atto all'onorevole Castellina di avere denunciato la motivazione vera che sta al fondo della proposta di legge stessa. Ella tenta di dare alla sua domanda una spiegazione illuministica o completamente materialistica, per altro contraddittoria: ella dice che il valore morale e sociale tradizionale è entrato in crisi. In epoca remota vi era la necessità della riproduzione della specie e, in epoca più recente, quella della

riproduzione organizzata attorno alla famiglia. « Oggi la famiglia non è più centro di produzione, ma è il vuoto »* con queste affermazioni, colleghi, l'onorevole Castellina ha meglio spiegato quello che ebbe a scrivere lo scorso anno, quando su *Paese Sera* sentenziò che « la famiglia è la causa vera della alienazione dell'individuo che vive in essa la sua reclusione ». L'onorevole Castellina aggiungeva che « la famiglia uccide tutti, mariti, mogli, figli: la vita di una coppia è sempre una condanna anche nel più felice dei casi; essa è ricattatoria, oppressiva, esclusiva, inoltre deforma il sesso e lo annienta ».

Una visione così disperata e chiusa, onorevoli colleghi, che prostituisce valori che appartengono allo spirito ed hanno dato la speranza all'umanità non sarebbe da me sottolineata, perché isolata ed in nettissima minoranza, se non avessi il convincimento profondo — io ed il mio gruppo — che la società deve trovare il modo di reagire a simili schematismi perversi, che non sono poi neppure rivoluzionari, né moderni, ma ripetono vecchi modelli positivistici e materialistici di cui hanno fatto giustizia non solo il messaggio cristiano ma anche il vecchio ed il nuovo idealismo; in definitiva, la cultura moderna.

Dunque, onorevole Malagugini, nonostante i suoi tentativi di dimostrare il contrario — tentativi che io apprezzo per la stima che ho di lei — questa proposta di legge contempla di fatto l'esaltazione di un diritto ingiustamente e falsamente considerato civile e sottintende, in realtà, queste concezioni di disgregazione sociale e civile cui mi sono riferito.

Ecco dunque, onorevoli colleghi, il punto principale di divisione e di distinzione che noi registriamo, in questo Parlamento, a conclusione del dibattito, e che credo costituisca il punto più importante e delicato. Si è giunti alla cosiddetta autodeterminazione della donna come fatto di libertà, di eliminazione di un retaggio che la mortificava e la teneva subordinata, per cui l'aborto è stato considerato e interpretato come un fatto di emancipazione, di riscatto femministico, necessario per ridare prestigio alla donna. La realtà è questa! E gli sforzi del partito comunista, che certamente non è attestato su queste posizioni, non sono riusciti a convincere del contrario, perché se è vero che il partito comunista non

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

ha entusiasmo, onorevole Malagugini, per le pratiche abortive, di fatto è rimasto vittima di chi, non voglio dire che abbia questo entusiasmo, ma sicuramente ha strumentalizzato e strumentalizza tale problema per una vittoria — che è obiettivamente sterile — della donna nella società.

Io ho seguito con molta attenzione questo dibattito e, con l'animo sgombro da pregiudizi, con la mentalità, credo, del politico che deve rispondere dei suoi comportamenti alla Costituzione e alle espressioni popolari che in questo Parlamento sono rappresentate, ho cercato di cogliere le ragioni vere, i motivi di fondo che giustificano questo nostro intervento legislativo nella società italiana. Debbo dire, senza presunzione, che non è venuta una sola giustificazione dall'arco delle forze cosiddette abortiste, non un solo motivo che possa far riflettere e insinuare il dubbio. Per giunta — il che è ancora più importante — non c'è stata una motivazione univoca della legge, da parte delle forze politiche, che giustifichi in qualche modo questa spaccatura del Parlamento. Se vi fosse un comune riferimento culturale, una univoca giustificazione politica della legge, si giustificherebbe forse, onorevole Del Pennino, una divisione in due del Parlamento, anche se, su questioni di tale importanza, bisogna tener conto dei problemi complessi della società, bisogna far riferimento alle masse popolari, ai vari ceti che rappresentiamo — come ha ricordato egregiamente il collega Squeri —, che hanno contribuito a fare la Costituzione per trasmettere allo Stato repubblicano i valori di cui ognuno era portatore.

Per questo, fermi e validi i nostri principi morali e religiosi, in Commissione ed in quest'aula abbiamo detto che non è giusto risolvere questo difficile problema dell'aborto non tenendo alcun conto degli apporti che il nostro partito dà, delle richieste che noi facciamo. Siamo convinti d'altra parte — perché non dirlo? Il dibattito lo ha confermato — che c'è disagio in quest'aula, soprattutto nel partito comunista, a concludere questa vicenda con una divisione netta del Parlamento.

La storia si ripete, onorevoli colleghi: nel dicembre 1975, l'onorevole Natta — persona, allora come ora, di grande prestigio nel partito comunista —, su un giornale altrettanto autorevole quale *Rinascita*, ebbe a dire: « È illusorio pensare di risolvere problemi di così profonda portata morale e ci-

vile, come quello dell'aborto, per colpi traumatici o per decisione di una qualche risicata maggioranza parlamentare, anche perché non si tratta solo di cassare qualche norma odiosa e assurda e di fare una nuova legge ». Come vedete, dunque, la storia si ripete e quello che l'onorevole Natta diceva, nella sua profonda convinzione, alla democrazia cristiana, ora non può non essere detto da noi al partito comunista, perché si tratta di un rilievo vero; né può essere attribuito a noi il torto di aver sperimentato allora quella maggioranza.

Anche nella primavera del 1976, per ragioni che tutti conosciamo, non si riuscì a trovare un accordo. Oggi quelle pressioni sembrano più concrete e più vincolanti, perché quella « risicata maggioranza » sta dall'altra parte ed ha costretto il partito comunista a dimenticare il tipo di battaglia condotto nella passata legislatura. Onorevole Malagugini, onorevole Adriana Fabbri Seroni, non si tratta di rimpianto per il testo elaborato nella passata legislatura, perché noi — lo abbiamo detto molte volte — non ci siamo mai riconosciuti in esso. La verità è che, anche se da punti di partenza diametralmente opposti, si conveniva — come in effetti si convenne — che bisognava evitare la liberalizzazione dell'aborto, e voi dicevate che bisognava legiferare prevedendo una precisa casistica. Infatti, onorevoli colleghi, debbo ricordare una cosa importante, che forse dai più è dimenticata: lo stesso onorevole Natta, sullo stesso giornale che ho citato, esprimeva solennemente e con autorità le tesi del partito comunista, dicendo (cito testualmente): « Bisogna dire che tesi come quella della piena liberalizzazione, della riduzione dell'aborto alla sfera del privato, a problema di scelta e decisione dell'individuo, sono presenti nel complesso ed arduo dibattito che è aperto in tutto il mondo sull'aborto; e sono state prese in considerazione anche da altri paesi, anche se si sono espresse in normative coerenti, che hanno segnato pur sempre una serie di limiti e di condizionamenti oggettivi.

Non è né scandaloso né sorprendente che siano proposte anche in Italia, ma noi comunisti — dobbiamo ribadirlo in modo chiaro e schietto — non siamo mai stati d'accordo e ritengo che continueremo a non condividere tale impostazione. L'orientamento che il partito comunista ha seguito in piena autonomia e con coerenza non contestabile si è fondato sulla concezione della

società e dell'uomo che ci è propria, e in particolare sulla persuasione che l'aborto è stato e resta una manifestazione disperata delle difficoltà dell'uomo e della donna a compiere una scelta libera e consapevole e in particolare costituisce una forma di controllo traumatico delle nascite. Anche ad una considerazione del tutto laica e terrestre» — continua il testo dell'onorevole Natta — «esso appare come il segno di una resa e non come un'affermazione di libertà. Per questo pensiamo che l'esigenza reale di fondo sia quella della liberalizzazione dell'aborto. In questo complessivo processo di liberazione sta per noi la logica e la giustizia di una regolamentazione specifica dell'aborto, che miri il più possibile a prevenirlo; a renderlo lecito nei casi di necessità; a garantirne la sicurezza sotto il profilo sanitario e della gratuità. Ma ben più forte ed assillante è il dubbio se davvero la pura e semplice privatizzazione si traduca in una più ampia affermazione di libertà e di dignità e non comporti invece» (ascoltate bene!) «il rischio, dilatando lo uso dell'aborto come strumento di controllo delle nascite, di una più accentuata subordinazione e di una più penosa costrizione della donna».

Non c'è bisogno di commenti, onorevoli colleghi! Ho riportato questo testo non per fare polemica, colleghi comunisti, ma per un richiamo a quelle vostre teorie, a quelle concezioni rispetto alle quali, io credo, abbiamo anche il dovere di chiedere come mai, non essendo mai stati d'accordo su una liberalizzazione indiscriminata dello aborto, oggi accettate, difendete questa proposta di legge. Come mai avete modificato così profondamente le vostre idee? Il nodo parlamentare vero, forse, è tutto qui. Proprio per queste implicazioni, dunque, mi pongo tale interrogativo, dopo l'approfondita discussione sulle linee generali fatta dai miei colleghi, che trasmetto a voi, colleghi del Parlamento, per chiedere se è possibile sorvolare su profili costituzionali che non si possono liquidare con sbrigativa superficialità, quando non vi è bisogno di essere grandi costituzionalisti per rendersi conti dei contrasti e dei dissidi tra la Carta costituzionale e la proposta di legge al nostro esame.

Faccio riferimento ancora una volta all'intervento dell'onorevole Malagugini, perché credo costituisca un tentativo di risposta agli interrogativi che con molta preci-

sione i miei colleghi di gruppo si sono posti.

E non posso non riprendere in primo luogo le argomentazioni dell'onorevole Penacchini, il quale più che fare un'analisi particolare dei vari articoli nei loro riferimenti alla Costituzione, ha sottolineato il contrasto di questa proposta di legge con i valori della Costituzione, quei valori che vengono derisi dai radicali. Abbastanza rozza, onorevole Pannella — me lo lasci dire — ella ha tentato di deridere i nobili riferimenti, anche personali, alla battaglia della Resistenza dell'onorevole Squeri; a quei valori importanti e preziosi dei quali dobbiamo essere gelosi custodi, anche in questa occasione, e che le consentono, in ogni caso, di stare seduto qui, sia pure come rappresentante di vecchie tendenze delle quali lo Stato democratico ha fatto giustizia. La Carta costituzionale fu votata da tutte le forze depositarie di quei valori, e oggi un problema che intacca quei valori non può non essere esaminato dalle stesse forze, dagli stessi partiti.

È stato detto, e questo voglio ripeterlo, che la Costituzione dà le garanzie di protezione del concepito, protezione codificata come valore programmatico, ma che è nella coscienza degli uomini, è un diritto naturale che deve orientare in qualche modo la norma legislativa. Questo non è stato sconosciuto da alcuno. Orbene, sono convinto anch'io che questa protezione non deve essere necessariamente tutelata sul piano penale: un bene può essere tutelato anche senza la sanzione penale, ma in questa legge dove è la tutela del concepito?

Nessuno ha saputo rispondere a questa domanda, perché non è possibile dare risposta quando invece è tutelato l'opposto, il diritto assoluto della donna. Manca, onorevole Natta — com'ella dice — un preciso senso del limite, e vi è una privatizzazione assoluta che elimina proprio la tutela sociale del bene.

Non c'è, io credo — lasciatemelo dire — un diritto privato così assoluto nel nostro ordinamento come quello previsto dall'articolo 3 del testo in esame, perché ogni pretesa soggettiva è in qualche modo sempre subordinata ai riflessi pubblici e sociali, ai diritti dei terzi. Qui la donna, nella sua assoluta solitudine, onorevole Mannuzzu, e con la sua personale decisione decide sulla interruzione della gravidanza. Dove è la rilevanza del concepito, in qualunque momento della sua evoluzione, che

è futura persona? Dove è la protezione che la Costituzione stabilisce? E per questo, onorevole Malagugini, che il rifiuto della maternità da parte della donna non può rientrare fra i suoi diritti inviolabili, come ella dice, che dovrebbero essere diritti soggettivi personali, che rientrano nella sfera di libertà del soggetto? Se la norma costituzionale programmatica stabilisce che un determinato valore dovrà trovare protezione nella norma ordinaria, quest'ultima non può non recepirla come regola, come generalità di comportamento e come libertà sociale. Essa deve magari farsi carico delle eccezioni che si possono verificare, degli stati di necessità, delle condizioni di forza maggiore, cioè delle circostanze che possono indurre a contraddire quel principio e che debbono essere prese in considerazione dall'ordinamento, ma non può far diventare regola la « situazione patologica », pena lo snaturamento della norma stessa.

La tutela della maternità voluta dal Costituente deve essere legata a fatti obiettivi, a generalità di comportamenti capaci di concretare la rilevanza giuridica di quella norma in un indirizzo di comportamento generale, determinato dalla legge e non può essere legata alla semplice ed esclusiva volontà del soggetto. Le volontà individuali, nella loro espressione, se non hanno alcun limite nell'ordinamento determinano fatti leciti — noi le sappiamo queste cose — e, come tali, protetti dalla norma. Quando il fatto è tutelato dalla norma, il soggetto deve adeguarsi ad essa.

Quando mai nelle numerose discussioni che si sono fatte in questo Parlamento sulla legittimità costituzionale delle leggi, abbiamo ricercato il « divieto » espresso dalla Costituzione? A me pare che ci siamo sempre riferiti ai valori e ai dettati che la Costituzione stabilisce in proposito. Questo metodo è stato sempre costante: noi abbiamo il dovere di verificare l'adeguamento della legge al dettato programmatico della Costituzione, cui deve seguire la norma precettiva. Il fatto che voi diciate che manca il divieto dell'aborto nella Costituzione dimostra proprio la debolezza della vostra tesi. C'è una norma programmatica che protegge la maternità: deve esserci dunque una norma precettiva che concreta quel dettato costituzionale. Questo è il punto da superare.

È garantito il precetto costituzionale dalla libertà che la norma dà alla donna di abortire a seconda, per esempio, delle « mo-

dalità del concepimento »? È una frase che ricorre sovente e che si trova nell'articolo 2 del testo in esame. Se non si trattasse di materia così seria e delicata potremmo fare delle battute su quella risibile dizione. Ma come può quella « protezione » concretarsi se qualunque capriccio individuale può essere rilevante per inficiarla? Ecco la incostituzionalità degli articoli 2 e 3 del testo in esame, onorevoli colleghi; ecco lo sviamento dal contenuto della Costituzione, come più tardi, molto meglio di me, dirà l'onorevole Pennacchini!

D'altra parte, negli stessi articoli 2 e 3 vi è una palese contraddizione. Si comincia col dire: « ...l'interruzione della gravidanza è consentita... ». Il codice penale non usa mai questa parola, cioè la parola « consentita », ma comunque essa lascia presupporre una casistica, una esimente prevista nella norma. Ma questi casi, come con acutezza e bravura ha osservato l'onorevole Scalfaro, non esistono, non possono essere ipotizzati, se poi, al di là della consistenza e della efficacia giuridica che dovrebbero avere, il soggetto può decidere come gli aggrada. È davvero uno strano modo di legiferare, onorevoli colleghi!

Comunque, abbandoniamo i nostri abiti giuridici e chiediamoci: questo valore della vita incipiente quale protezione giuridica trova in questa proposta di legge? Ripeto qui una cosa che ho scritto nella relazione, della quale sono particolarmente convinto e che ricordo in particolare all'onorevole Mellini. La legge non può razionalizzare tendenze che esistono in un determinato momento nel paese né partire dai casi atipici, dalle eccezioni, per inficiare un principio che regola ed ispira la norma.

Questa, signor Presidente, è una questione molto importante che vale ripetere a noi stessi: un Parlamento così impegnato, espressione democratica dei consensi popolari, non può, nel momento in cui legifera, tenere conto in maniera manichea di alcuni fatti che impressionano, magari, l'opinione pubblica, e che sembrano inficiare vecchi comportamenti codificati nella norma che non è ancora diventata estranea alla coscienza popolare.

La nostra tradizione giuridica non consente questo metodo e simili pressappochismi; e, aggiungo, in un momento di grave crisi istituzionale e civile, di crisi di crescita e per tanti aspetti di situazioni anche contraddittorie che esistono nella società, è estremamente difficile legiferare e quindi ra-

zionalizzare i singoli comportamenti. Le grandi codificazioni, un complesso organico di norme, una grande riforma per intenderci, non possono esservi in un momento di profonde trasformazioni, perché l'elaborazione sistematica di norme può avvenire solo in momenti di relativo ordine, in cui determinati valori e determinati costumi sono assimilati dalla società e ne costituiscono l'ossatura. Un procedimento diverso porta non solo alla perdita della certezza del diritto, ma inficia la validità della norma come tale, della sua funzione come modello (perché no?), onorevole Mellini, come educazione, come consolidamento di alcuni valori. Se fosse vero che con questo provvedimento volete intervenire per risolvere « singoli casi », molti o pochi che siano (per la verità sembra che siano molti di meno di quanto in questi anni con la vostra propaganda avete affermato; ma prendo atto che *Paese Sera*, qualche giorno fa, ironizzando sulle statistiche contenute in un pregevole studio del professor Colombo, non sapendo replicare, ha intitolato l'articolo: « Basta che sia uno solo »), non dovrete dichiarare lecito l'aborto e, quindi, modificare la norma generale per risolvere appunto un solo caso! Certamente non è questa la via corretta sul piano giuridico, né si può dire che la legge è ridicola e non fa onore ad un paese perché è disapplicata. Noi eravamo e siamo contro alcune norme così come formulate nel titolo X del secondo libro del codice penale, e vogliamo che esse vengano modificate, ma certamente non capovolgendo la logica né stravolgendo le argomentazioni che sono alla base della famosa sentenza della Corte costituzionale, che non può non essere per noi un punto di riferimento.

Anche qui io dico (l'onorevole Pennacchini lo ha già spiegato meglio di me) che la sentenza della Corte costituzionale non obbliga il Parlamento, che è sovrano e che deve fare una legge tenendo conto delle norme della Carta costituzionale; ma voglio soltanto aggiungere che, se è vero che la Corte, come dice l'onorevole Malagugini, fa riferimento esclusivo all'aborto terapeutico perché non poteva che esaminare la sola questione sollevata dal giudice *a quo*, è pur vero che, se ha subordinato l'interruzione della gravidanza al fatto che l'ulteriore gestazione implichi pericolo o danno alla salute della madre, perché questo riferimento ha visto nella Costituzione, a maggior ragione dovrebbe seguire lo stesso ra-

gionamento nel caso di aborto non terapeutico. È una questione che io faccio *in limine litis*, ma che non può non avere la sua importanza.

Quindi, la legge deve essere un modello giuridico capace di orientare i comportamenti di una società. Se vi è la sanzione morale, come vi è e non può non esservi nel fatto aborto, il valore alterato o vilipeso deve trovare tutela sul piano giuridico: tutela giuridica, onorevole Mannuzzu, che, lo ripeto, non deve essere necessariamente di tipo penale. Una cosa è la depenalizzazione, altra cosa è la liceità. Cadete in enorme contraddizione quando vi avventurate in questo discorso perché poi, mentre lanciate un grido di allarme contro la previsione penale del reato che è causa della clandestinità e fa aumentare gli aborti, al tempo stesso affermate che la pena non incide sull'entità del fenomeno. Ma in ogni caso la liceità che volete dichiarare porta inevitabilmente all'aborto come valore di una società che privilegia la « ricerca delle soddisfazioni del singolo », cosa che ella, onorevole Mannuzzu, vuol combattere.

In definitiva, se vogliamo fare un semplice e rapido accenno di legislazione comparata, domandiamoci che tipo di norme hanno introdotto gli altri paesi. E qui vanno ribadite due cose: una è che, pur avendo la maggior parte dei paesi una legislazione abortiva, sono pochi, se non pochissimi, i paesi dove l'aborto è libero, nel senso che basta la richiesta o la decisione dell'interessata per poterlo praticare. La maggior parte dei paesi, infatti, consente l'aborto solo in alcuni casi, che vanno dalla tutela della salute della madre ai motivi eugenetici, ai motivi medico-sociali; il che comprova, appunto, che non è una soluzione adeguata il far riferimento alla libera determinazione della donna, interessata per mille motivi — da quelli veri, che voi assumete, a quelli magari non veri — a sopprimere la vita del proprio figlio. L'altra è la considerazione che l'aborto clandestino non è per nulla diminuito nei paesi dove si è introdotta la legislazione abortista; anzi, in alcuni paesi è addirittura aumentato, il che dimostra quanto sia superficiale ritenere che in Italia l'aborto è clandestino solo perché è punito con una sanzione penale.

D'altra parte, nel momento in cui si afferma che « la legge è ridicola perché non attuata », non perseguita nei suoi fini sanzionatori, non si capisce come, poi, la

clandestinità dipenda dalla stessa sanzione penale inattuata e inapplicata. Contraddizioni, in verità, non chiarite! Ecco, ritorna il valore della norma, che non può razionalizzare tendenze, a volte, effimere, male interpretate, caduche, manifestazioni patologiche di una società in movimento.

Come non ritenere che la società (questa è una risposta che non potete non dare al nostro paese), nel momento in cui il prosieguo della gravidanza nei primi novanta giorni è affidato alla decisione di una sola persona, possa con l'andare degli anni perdere qualunque valore collegato al sacrificio, all'impegno, alla collaborazione sociale? Come si può non essere d'accordo, onorevoli colleghi, su queste cose? Un valore è sempre un valore, anche se è difficile caricarlo di contenuti operativi, mantenerlo in piedi e soddisfarlo appieno; è valido pure in presenza delle tante difficoltà che la società oggi attraversa. Non si fa violenza ad una norma la quale, anche se è difficile da applicare, è sentita come valida ed ispiratrice di una condotta che la società, nel suo complesso, sente ancora di dover seguire.

Un'ultima considerazione, forse la più importante. Sappiamo tutti che il colloquio, previsto nell'articolo 2, della donna con il medico è un fatto burocratico, mistificatorio, un rituale sterile per nascondere la piena libertà di decisione della donna. La nostra proposta di legge parla di consultori familiari, di consultori preventivi, capaci di aiutare la donna e di non abbandonarla nella sua solitudine, che certo, tutti crediamo, deve essere atroce nel momento in cui magari il padre del concepito non si interessa di lei o non si interessa adeguatamente. Anche a questo proposito, vale appena la pena di dirlo per inciso, come possiamo ottenere una maggiore responsabilità dell'uomo (che certamente è importante, quasi sempre determinante, anche se poco se ne è parlato in questo dibattito) svincolando la donna da qualunque riferimento, in termini di consultazione, aiuto o parere, dall'uomo con il quale ha avuto rapporti? Dimenticando, infatti, la figura del padre del concepito, non lo si deresponsabilizza ancora di più e sempre di più? Non è questa, forse, la causa principale di tanti drammi di ragazze giovani?

Per tornare al consultorio familiare (che noi abbiamo previsto, ma che è anche previsto in altre proposte di legge come quella dell'onorevole Pratesi, che per la

verità ha finora sostenuto queste tesi molto timidamente), dirò che ho molta stima del collega Pratesi da vari anni, ma che la sua timidezza riguardo a questo problema dipende — a me pare, e non me ne voglia per quel che dico — da un complesso di colpa che certamente non fa di lui un laico, ma un integralista, inserito in una chiesa nella quale è entrato non perché folgorato, ma per un certo conformismo tradizionale peculiare a certa cultura italiana.

Per problemi di questo tipo, non vi sono ragioni di Stato o di partito che possano fare velo, ma è necessario assumersi responsabilità e adottare conseguenziali comportamenti. Ho letto di una sua presa di posizione molto critica nei confronti della legge, qualche giorno fa, e la invito a fare una dura battaglia in questo Parlamento. Dico questo non per creare divisioni e lacerazioni all'interno dello schieramento avversario, ma perché quello dei consultori è un punto fondamentale, è la cartina di tornasole per verificare la volontà di questo Parlamento di non esaltare l'aborto, ma di trovare dei rimedi perché esso non si verifichi, perché la donna non vi sia costretta. Se non sono, poi, centinaia di migliaia i casi di aborto (come pare accertato), non ci arrendiamo affermando che è difficile far funzionare i consultori, che è difficile dare aiuto in concreto. Il problema è troppo importante perché ci si possa arrendere di fronte a difficoltà anche di ordine finanziario, e vi sono autorevoli interventi anche di uomini di cultura in tal senso.

In conclusione, onorevoli colleghi, l'appello da parte mia va a tutte le forze politiche le quali, avendo per anni avuto come punto di riferimento le norme ed i valori della Costituzione, non possono oggi, con il « bilancino » del farmacista, misurare le distanze di questa legge da quei valori; e d'altra parte se ognuno, partito socialista, partito repubblicano, partito comunista (perché no?), fa riferimento alla parte migliore della sua storia e della sua azione politica, potrà dimostrare nei fatti che vuole da un lato non cancellare principi sacrosanti ancora validi, dall'altro fare qualcosa per eliminare davvero la piaga dell'aborto, poiché tutti siamo convinti che l'aborto è una piaga. Questo io credo, in verità, che sia l'atteggiamento della maggioranza del popolo italiano (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza per la XIV Commissione, onorevole Bruno Orsini.

ORSINI BRUNO, *Relatore di minoranza per la XIV Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la discussione svoltasi in quest'aula sul tema arduo e terribile dell'aborto è stata certamente significativa, anche perché ha investito — come non poteva non fare — la stessa concezione nella vita umana nei suoi rapporti con la società e con lo Stato. Ragioni di opportunità e di sintesi mi impediscono di raccogliere, in sede di replica, molti dei temi, pur di grande momento, emersi nel corso di un dibattito, cui hanno partecipato, con grande impegno e oggettiva passione civile, oltre cinquanta deputati.

Mi limiterò quindi a sintetiche valutazioni sui temi che appaiono centrali ai fini delle scelte che stiamo per compiere e che sono direttamente connessi al nostro lavoro legislativo, ormai in procinto di entrare nella sua fase decisionale. Cercherò di adempiere questo compito in spirito di verità, lieto di registrare gli elementi di convergenza tra nostre e altrui tesi quando ciò risulti fondato e possibile, ma doverosamente chiaro nell'enucleare i persistenti e gravi dissensi che il dibattito ha confermato anche su temi di fondo. Sarebbe infatti dannoso, e comunque ipocrita, affidare alle acrobazie semantiche il compito di mascherare divergenze su punti nodali, laddove esse sussistono.

Il primo punto su cui occorre soffermarsi, e che è rilevante ai fini dell'atteggiamento da assumersi in ordine all'articolo 1 del testo propostoci, è quello relativo a che cosa debba intendersi per vita umana. Di fronte alle polimorfe e spesso incredibili interpretazioni che sono state date a tale concetto centrale, riteniamo doveroso riaffermare che, sulla base delle più elementari acquisizioni, il concepito è vita umana individuale in atto, dotata di peculiarità uniche e irripetibili, la cui evolutività — che è proprietà intrinseca di tutti i viventi a cominciare da noi stessi — conferma, non smentendo né attenuando, tale sua caratteristica.

Potremmo, certo, discettare su ciò che debba intendersi per persona, che è concetto complesso e metabiologico, ma non sulla natura di individuo umano, portatore di una vita propria, del concepito che, dal mo-

mento della fusione delle due cellule germinali, è uguale soltanto a se stesso, auto-determina il suo sviluppo fino a disporre, a due settimane dalla fecondazione, di vescicole cerebrali e che, a quattro settimane (quando la madre spesso ancora non sa di averlo in sé), delinea i suoi occhi, le sue costole, le sue mani, i suoi piedi. Ciò e non altro è quello che taluno qui ha definito « masserella genetica ».

Questo diciamo perché sia chiaro a tutti cosa significa per noi affermare che lo Stato tutela la vita umana fin dal suo inizio.

Sottolineare questa realtà di natura non significa certo fare, come è stato detto qui, del materialismo d'accatto. Significa esattamente il contrario. Significa contemplare e accettare qualcosa che ci trascende perché viene da un disegno universale di cui siamo parte. E, ciò detto, lasciamo a chi lo desidera l'esegesi sulle dispute medioevali che può costituire esercitazione non priva di gratificazione per chi coltivi interessi archeologici. Lasciamo altresì chi ci ha intrattenuto sul tema in quest'aula alle meditazioni sulla analogia tra il valore della vita degli insetti, dei gatti e degli uomini, analogia che sarebbe ignorata dall'ottuso antropocentrismo democristiano. A noi interessava ed interessa, anche ai fini della corretta interpretazione del significato dell'articolo 1 del provvedimento, adempiere il dovere di ribadire con chiarezza cosa intendiamo per vita umana. E speriamo di esservi riusciti.

Il nostro dibattito ha avuto un grande significativo punto di convergenza: il riconoscimento unitario della drammaticità dell'aborto volontario, della sua natura non di diritto civile ma di problema sociale, del significato negativo che esso ha per ogni donna. Tale convergenza è importante, così come è significativo il fatto che nessuna parte politica, analizzando l'entità quantitativa del fenomeno, abbia qui riproposto le assurde tesi dei « milionisti » dell'aborto. Molti deputati, di tutte le parti politiche, hanno qui detto che la quantificazione degli aborti clandestini, oltre che essere oggettivamente aleatoria, è priva di significativa rilevanza, una volta che si ammette, come tutti ammettono, che trattasi di fenomeno largamente diffuso.

Tali affermazioni, che hanno un nucleo di verità oggettiva, sono giunte anche da chi, per anni, dall'invenzione dei milioni di aborti e delle ventimila donne uccise

dalla pratica clandestina ha fatto il fulcro delle sue tesi liberalizzatrici.

Prendiamo atto di questa evoluzione, che è positiva, in quanto elimina dal dibattito una componente oggettivamente mistificatoria. Ma ci si consenta di dire che le cifre hanno un peso perché la determinazione dell'entità di un fenomeno è sempre rilevante nel predisporre gli strumenti per fronteggiarlo, perché, la corretta valutazione dell'entità di una manifestazione patologica è sempre essenziale per predisporre interventi adeguatamente commisurati a rimuoverla. Se l'aborto clandestino è praticato da centomila donne all'anno, ciò significa che ad esso ricorre il 6-7 per cento delle donne incinte; se è praticato in un milione di casi, significa che il 50 per cento delle gravidanze si conclude con la soppressione del concepito. Non è evidentemente la stessa cosa. Anche dalla considerazione della nostra valutazione reale del fenomeno, che abbiamo cercato di documentare obiettivamente, trae forza la posizione che abbiamo sostenuto in quest'aula e nelle Commissioni. Essa punta sulla prevenzione, sul coinvolgimento della società attraverso molteplici strumenti, di cui i consultori dovrebbero essere il fulcro, sulla tutela reale, e non declamatoria, della vita del concepito, sulla decisione, per noi difficile e travagliata, di offrire alle diverse posizioni presenti nel paese il punto di mediazione e di sintesi costituito dall'orientamento della Corte costituzionale.

Ciò abbiamo fatto anche al fine di evitare che il Parlamento ed il paese si trovassero di fronte ad interpretazioni giuridicamente e politicamente insostenibili degli articoli 2, 21 e 32 della Costituzione. Questa linea, cui siamo pervenuti superando serie difficoltà e con profondo travaglio, consapevoli della necessità di offrire al Parlamento ed al paese una piattaforma su cui potesse riconoscersi la maggioranza degli italiani, è stata da molti ignorata e da taluno persino irrisa. Il testo della maggioranza si è comunque attestato sui concetti noti, ribaditi dal dibattito. L'aborto intenzionale, anziché essere considerato espressione di patologia sociale che in determinati casi può non essere penalmente sanzionabile, viene consentito ed affidato alla determinazione della donna nei primi novanta giorni. Al nostro sforzo di convergenza ha corrisposto un atteggiamento di divaricazione, non di sintesi.

Di fronte a tutto ciò la nostra posizione va esplicitata con doverosa fermezza. Noi non possiamo accettare, né oggi né — credo — mai, che la vita di un essere umano sia nella totale discrezionalità altrui, che la decisione individuale e soggettiva di una persona spenga l'esistenza di una creatura vivente. Noi abbiamo la profonda certezza, insieme morale e politica, che l'aborto a discrezione nei primi tre mesi di gravidanza — adottato e legalizzato per eliminare tutti i problemi connessi al benessere psichico, fisico, economico, sociale, che in varia misura ogni maternità mette in discussione — rappresenti una soluzione che già contiene in sé tutte le altre scelte, una soluzione su una via di morte, di selezione, di liquidazione delle eccedenze. Perciò abbiamo detto e scritto, senza la pretesa di insegnare nulla a nessuno ma proprio per il rispetto che abbiamo per le posizioni altrui, che l'aborto non è un tema di sinistra, perché noi crediamo che il senso della comunione umana contro l'egoismo individuale, della possibilità e della inevitabilità della giustizia, delle finalità positive della storia, che sono patrimonio della cultura socialista e comunista, non siano compatibili con l'aborto individualista e discrezionale che oggi ci proponete, né con la concezione totalmente neo-pagana dell'uomo e della società che gli è sottesa.

PANNELLA. Vai a insegnare socialismo alla Cattolica !

ORSINI BRUNO, *Relatore di minoranza per la XIV Commissione*. Ci sarà qualcosa anche per te, Pannella ! Ma come il dibattito nel paese, prima ancora che in aula, ha dimostrato, le norme del vostro articolo 3 sono anche tecnicamente sbagliate; non corrispondono neppure alla pur tanto cercata fruibilità della legge, sono estranee perfino alla stessa logica abortista. Il medico deve evadere una richiesta verbale di aborto della donna, che — appunto perché verbale — può essere formulata, revocata, ambigua, male intesa, equivocamente proposta, inventata *a posteriori*. Tutto ciò aprirà la strada ad un contenzioso incredibile. Il medico non ha neppure la facoltà di fare diagnosi di gravidanza, né, tanto meno, può ragionevolmente formulare un giudizio, che pure gli viene richiesto in termini di precisione cronologica assoluta, sullo stato di avanzamento della gravidanza stessa, a

cui conseguono normative distinte. Si consente, con la singolare introduzione dell'aborto urgente anche per ragioni extra-sanitarie, l'aborto a corto circuito, immediato, impulsivo, di cui sarà la donna la prima a pentirsi, quasi che, dopo aver tanto parlato del possibile malessere psichico da gravidanza, ignorassimo le reazioni, gli sviluppi e persino i processi psicopatologici che possono seguire alla interruzione traumatica di una maternità.

Si introduce con l'articolo 4 l'autorizzazione all'aborto a gestazione avanzata, che costituisce intervento grave e rischioso, soltanto in presenza di un pericolo non quantificato nella sua densità, attualità, consistenza e natura. Si introduce, di fatto, al comma b), l'aborto eugenetico, nonostante i faticosi « distinguo » dei relatori (tre per la maggioranza). Prescindendo, per un momento, dai pur dirimenti aspetti morali e costituzionali di tale norma, consentiteci di osservare in primo luogo che l'accertamento prenatale generalizzato di rilevanti anomalie e malformazioni del nascituro è atto spesso tecnicamente complesso, che le strutture sanitarie italiane possono garantire solo in sedi limitate ad un numero ridottissimo di gestanti; in secondo luogo che l'amniocentesi può provocare, di per sé, complicanze anche serie che sono state percentualmente quantificate; e infine che l'accertamento può spesso avvenire solo in fasi avanzate di gravidanza, in epoca vicina a quella in cui l'intervento abortivo è precluso, giustamente, dall'ultimo comma dell'articolo 5, perché il feto è ormai capace di vita autonoma extrauterina.

Del resto, sono drammatiche le esperienze di cui ho avuto diretta comunicazione da chi le ha vissute; sono veramente drammatiche le esperienze di chi, praticando aborti dopo le venti settimane di gestazione, si trova di fronte a esserini che hanno, almeno per un poco, manifestazioni motorie e persino respiratorie. Abbiamo più volte ribadito e riconfermiamo la nostra opposizione agli aborti in sede ambulatoriale, perché non condividiamo la sottovalutazione dei rischi oggettivi tuttora intrinseci ad ogni intervento abortivo; e dubitiamo — ci sia consentito di dirlo con amichevole franchezza — dell'adeguatezza dell'informazione scientifica di chi sostiene queste tesi. Il fatto che una di essi, in quest'aula, abbia sostenuto che una delle complicanze tipiche dell'aborto clandestino

è la leucemia non ha contribuito a fugare le nostre preoccupazioni al riguardo.

Ci opponiamo con la forza alla logica complessiva della legge, che ignora o pesantemente sottovaluta non solo i diritti del concepito, ma la stessa esistenza, e quindi un qualsiasi ruolo della famiglia. Escludere il padre da decisioni che concernono la stessa sopravvivenza di suo figlio; ignorare o sottovalutare la responsabilità dei genitori nelle vicende che concernono le minori, significa — come ha detto qui l'onorevole Maria Eletta Martini — seguire una logica che è alternativa alla nostra, incoraggiare le spinte all'anomia, alla disgregazione, all'irresponsabilità, e non fronteggiarle per tutelare la famiglia.

Le gravi carenze del testo non finiscono certo qui. Il risolvere il problema delle incapaci presumendo che esse siano tutte interdetto o inabilitate è riduttivo, o semplicistico, o significa cercare scappatoie e ignorare l'entità reale del problema. Il rendere possibile l'aborto legittimo su donna non consenziente, nel caso delle interdette, è ben grave decisione. L'affidare ad un singolo medico, magari estraneo ad ogni problematica psicologica, sociale o ginecologica, la decisione di fare abortire le minori, sulla base della pseudo-casistica dell'articolo 2, è inaccettabile dagli stessi operatori sanitari, oltre che dal buon senso. Il lasciare praticamente privo di sanzioni l'autoaborto illegittimo è oggettivamente assurdo, anche in termini di pura tecnica politico-sanitaria, in una fase in cui tale pericolosa tendenza è in espansione e viene favorita da una propaganda irresponsabile.

Il prevedere norme e sanzioni gravemente contrastanti con l'impostazione generale del nostro sistema giuridico aprirà la via a discrasie, contraddizioni, conflittualità, ad un contenzioso difficilmente componibile.

Tutto ciò emergerà analiticamente in sede di discussione sugli articoli e sugli emendamenti. Ma vorremmo concludere con una annotazione di fondo: ad una società squassata dalla violenza non può giovare una legge che legittima la violenza; ad una società che cerca nuove vie di sintesi e di solidarietà civile, sociale e politica non può giovare una legge che consente di sopprimere i viventi non nati con una decisione singola, individuale, spesso scarsamente motivata e disperata; ad un paese che cerca vie di unità non può giovare una legge che divide profondamente le coscienze; al

di là della volontà stessa delle forze politiche.

Ci auguriamo si possa fare ancora qualcosa per scongiurare almeno in parte tutto ciò. Ci è stato insegnato a sperare contro ogni speranza: è questo sentimento che ci anima nel momento in cui, senza cedevoli concessioni, ma senza presunzione e iattanza, ci accingiamo alla fase decisiva del nostro confronto (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza per la IV Commissione, onorevole Mellini.

MELLINI, *Relatore di minoranza per la IV Commissione*. Signor Presidente, colleghi deputati, sarò molto breve perché intendo attenermi alla finalità e al significato della replica.

Certamente il dibattito non ha sviluppato, sia pure con il proposito di contestarle, posizioni non dico nostre, del nostro gruppo, che non sono, onorevole Gargani, un gruppo e delle posizioni di cui lo Stato democratico avrebbe fatto giustizia, perché lo Stato democratico e moderno non ha fatto certamente giustizia delle posizioni socialiste, liberali e libertarie, ma semmai delle posizioni reazionarie e clericali; non ha sviluppato il dibattito, dicevo, interrogativi, preoccupazioni che non sono soltanto nostre, ma che sono presenti nel paese e sono state certamente presenti a quegli ottocentomila cittadini che hanno sottoscritto una richiesta di *referendum* abrogativo delle norme attualmente vigenti, e quindi di depenalizzazione dell'aborto.

Noi ritenevamo e riteniamo — e faremo ogni sforzo affinché ci sia consentito muoverci coerentemente in questa direzione fino in fondo, finché questa possibilità non ci sarà preclusa — di procedere nella direzione di ottenere non soltanto una soppressione, quale potrà ottenersi con il *referendum* abrogativo delle norme vigenti del codice penale che penalizzano l'aborto, ma anche una normativa più complessa. Avevamo proposto — e con la relazione di minoranza abbiamo ribadito questo principio — che si partisse da una chiara indicazione di depenalizzazione (con ciò rivolgendoci anche ai colleghi di quella parte politica che ha problemi morali connessi al tema che essi amano definire della « difesa della vita » e che si sono richiamati a questo principio in tutti i loro interventi) per sottolineare

l'opportunità di un'impostazione che partisse in primo luogo — sia pure entro limiti precisi — da questo dato e che su questa base costruisse poi una complessa normativa diretta a regolare e a completare il quadro che da essa potesse derivare, anziché partire da una qualificazione di liceità o di ammissione o — come noi diciamo — di burocratizzazione dell'aborto, per sancire con norme penali l'evasione di queste strutture dell'aborto così come inquadrato e qualificato; e lo abbiamo fatto convinti che ciò avrebbe dovuto renderli certamente più attenti e più sensibili a quello che è stato l'elemento di fondo delle nostre posizioni.

È stato detto e ripetuto che il concetto dell'aborto come diritto civile non è stato raccolto e che non è sostenibile nell'attuale contesto. Noi dobbiamo ripetere e ribadire che si tratta veramente di un diritto civile. Vogliamo anche poter escludere dalla discussione — perché riteniamo che questo non sia il punto del quale ci dobbiamo essenzialmente occupare — il problema se l'atto dell'aborto in sé sia espressione di un diritto civile. Il problema che ci investe e ci coinvolge come legislatori è certamente un altro: è quello di stabilire se oggi la donna abbia il diritto civile di non essere punita per un atto che, nella stragrande maggioranza dei casi e non soltanto per trascuratezza o per obiettiva difficoltà a perseguire l'atto stesso, ma per una volontà precisa che è emersa in tutte le posizioni espresse in quest'aula, non è punito e non vuole essere punito, ma nondimeno continua ad essere considerato dalla legge come reato, così da consentire che in un numero limitatissimo di casi si possa perseguire, portando sul banco degli imputati e condannando una donna che sia ricorsa a quelle pratiche alle quali ricorrono centinaia di migliaia o milioni di altre donne: il fatto è che tutti sono d'accordo che si tratta di una massa davvero imponente. Noi riteniamo di poter confermare — andatelo a verificare nelle borgate di Roma, nelle campagne, nelle città, nei quartieri popolari e in quelli borghesi — che la quantità di aborti certamente supera e non soltanto uguaglia quello delle nascite.

Sappiamo, tuttavia, che, se è discutibile e discusso il numero degli aborti, certamente non è discutibile né discusso il numero esiguo e ridicolo dei casi in cui una donna viene condotta in giudizio per reati di aborto. Il diritto civile, allora, consiste nel diritto a non essere condan-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

nati, a non essere perseguiti per fatti che la società ritiene di non potere in concreto perseguire nella totalità dei casi che ricadono sotto la norma penale.

Questo è il punto che è emerso e continua ad emergere dalla discussione, e cioè che in realtà non si vuole, non si può perseguire la totalità dei casi delle donne che ricorrono all'aborto. Su questa circostanza della disapplicazione della legge si fonda in realtà la tranquillità delle coscienze di coloro che pure ritengono di sentirsi lesi dall'idea che la legge non preveda l'aborto come reato. Di questo, in fondo, dobbiamo occuparci; dobbiamo vedere, in sostanza, se sia possibile che questo atto dell'aborto ricada o non ricada sotto la previsione della legge penale.

Quando sentiamo affermare che la legge deve perseguire anche finalità educative, noi abbiamo il dovere di ricordare qui e di riaffermare che la prima educazione che può essere fornita dalla legge deve essere quella di riconoscere in sé stessa il valore di una universalità della sua applicazione. Ritenere che la legge esiste, soltanto per il fatto di essere scritta nei codici, soltanto per il fatto di essere applicabile in qualche caso (portato nei tribunali addirittura come un dato sacrificale di chi ricorra ad una determinata pratica), e ritenere di poter dire che la coscienza della società è solo per questo mondata dall'onta del ricorso a queste pratiche, è un effetto diseducativo della legge e non un effetto educativo.

Noi riteniamo che laicità della legge significhi una legge che colpisca attività che in concreto la società vuole veramente bandire, escludere, addirittura ricorrendo a quel fatto grave, e doloroso certamente, quale è quello della punizione di qualche nostro simile, di qualche persona umana. Questo credo sia il concetto di laicità della legge, e non quello che ci è stato attribuito da più parti (ricordo che l'onorevole Martini ha riportato qui quello che diceva essere un mio concetto della laicità). Questo concetto non appartiene soltanto a noi radicali, ma dovrebbe essere comune a tutti quelli che, in un'occasione o nell'altra, a questa laicità vogliono effettivamente fare ricorso.

Riteniamo che questa proposta di legge comporti per noi delle gravi responsabilità, perché abbiamo scelto di non affidare soltanto al *referendum* abrogativo, soltanto al dato della pura e semplice abrogazione del-

le norme vigenti, ma ad una normativa complessa ed articolata la soluzione di questo angoscioso problema. Parlo di angoscioso problema per quelli — credetelo pure — della nostra parte, e forse più per quelli della nostra parte, che non lo hanno scoperto soltanto di recente, ma lo hanno affrontato e vissuto nella sua gravità e nella sua drammaticità quando altri si beava ancora di rifugiarsi sotto la copertura della *Humanae vitae* per rifiutare quella prevenzione dell'aborto rappresentata dal controllo delle nascite, rappresentata dall'uso dei mezzi anticoncezionali, dei quali oggi si è fatta la scoperta per dire che l'aborto può essere combattuto con mezzi diversi.

Il dramma, in cui ci troviamo certamente coinvolti, è quello di vedere oggi il Parlamento che si accinge, sulla base del progetto della maggioranza, ad approvare una norma che abrogherà le disposizioni del codice penale, ma rischierà di penalizzare con norme diverse, senza far uscire dalla clandestinità quel grandissimo numero di donne che ricorre all'aborto; parlo delle donne che non sono oggi stesso punite, che oggi soltanto teoricamente incorrono nella sanzione penale, e che domani incorreranno nelle sanzioni di una legge repubblicana, in base a norme che legalizzano l'aborto in maniera tale, in limiti tali, con modalità tali per cui le donne continueranno a sentirsi respinte nella clandestinità. Credo che questo non sia il modo di affrontare il tema ed il problema dell'aborto; credo che quanti qui dentro (e credo ci sia su questo una unanimità o quanto meno una larghissima maggioranza) ci troviamo coinvolti e convinti della necessità di fare di tutto perché le donne non ricorrano all'aborto, perché vi sia una profilassi sociale della necessità di ricorrere all'aborto, credo che tutti noi, in queste condizioni, sentiamo che respingere ancora l'aborto nella clandestinità significa creare i presupposti per far fallire qualsiasi possibilità di una seria politica in questa direzione.

Noi riteniamo che quei filtri frenanti (o sono frenanti questi filtri o non hanno nessuna ragione di essere posti e di essere inseriti nelle norme di legge), in una situazione in cui l'aborto è largamente praticato e vive nella clandestinità proprio in ragione del fatto che la legge lo penalizza e che si è sviluppato ed è cresciuto anche attraverso la formazione di una certa mentalità in ordine a questo problema, ci privano della possibilità di qualsiasi ricorso e

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

di andare incontro a quelle donne alle quali viene detto che queste norme, questi filtri frenanti, dovrebbero rappresentare il modo per andare loro incontro da parte della società, della legge ed anche di quegli organi e di quelle istituzioni che la legge deve salvaguardare per la sua stessa realizzazione.

Nel progetto della maggioranza si delinea una situazione equivoca e di contrasto laddove viene indicata una casistica alla quale, certamente, potrebbe rimanere estranea una grande massa di aborti che, per altro, vengono praticati nel nostro paese. Abbiamo inteso ripetere che « a decidere deve essere la donna ». In proposito — ripeto — riteniamo vi sia un dato di equivoco, poiché, in una situazione complessa nella quale si creano una serie di interventi, si determinano *a priori* quelle persone che sono titolari delle facoltà di compiere certi interventi. Faccio riferimento a tutto il personale ed alle amministrazioni di ospedali cui è obbligatoriamente demandato quel compito (non obbligatoriamente per l'ospedale, ma per chi intende ricorrere all'aborto, quindi come dato limitativo nel momento della pratica dell'aborto). Quando si fa riferimento a questo famoso medico che interviene per questo famoso colloquio e per questa famosa certificazione del colloquio, quando in sostanza si fa riferimento ad organismi ai quali obbligatoriamente è demandata la pratica dell'aborto, credo che stabilire una casistica, stabilire delle norme e dei limiti non può prescindere poi da eventuali giudizi da parte di questi organismi. Allora c'è da domandarsi: o qui si è inteso veramente creare una casistica con una riserva mentale (che lasceremmo volentieri a persone che non rivendichino questa qualifica laica), oppure, altrimenti, dobbiamo ritenere che viceversa il famoso diritto di autodeterminazione da parte della donna sia una affermazione destinata, nei fatti, ad essere contraddetta e superata?

Non si tratta di vedere quale sarà l'interpretazione della legge; la clandestinità dell'aborto non è dovuta soltanto a dati che emergono direttamente dal testo legislativo: creare difficoltà obiettive per donne che versano in uno stato che certamente non è quello più idoneo per dedicarsi alla interpretazione delle leggi, per dedicarsi ad affrontare un contenzioso drammatico e doloroso, significa in realtà — anche nei confronti di chi potrebbe aspirare all'applica-

zione della norma così come essa è congegnata — porre a queste donne dei freni, dei limiti ed in realtà un incentivo per rimanere nell'ambito della clandestinità.

Tra quegli emendamenti che proporremo all'Assemblea per avvicinarsi quanto più possibile a quel contesto, a quel testo di legge che risponde alle caratteristiche del progetto da noi presentato, riteniamo si debba quanto meno arrivare, subordinatamente alla abolizione di quelle norme sulla casistica per i primi novanta giorni di gravidanza ed alla abolizione di quelle norme penalizzanti, tali da respingere nella clandestinità l'aborto, ad un chiarimento in questa sede, affinché sia precisato che qualsiasi sindacato sulla sussistenza delle condizioni previste dalla legge sia vietato nel momento in cui una donna si rechi presso un ente ospedaliero munita del certificato rilasciato dal medico. Io ritengo che per lo meno questo elemento debba essere inserito nella legge, affinché essa non nasca sotto il segno di un equivoco che, data la natura della legge stessa (che sarà invocata proprio da chi si trova nelle condizioni peggiori per affrontare dati di contenzioso), sarebbe particolarmente grave.

Quello della chiarezza è, a mio avviso, l'elemento che deve essere maggiormente perseguito attraverso una legislazione siffatta. Credo anzi che il perpetuarsi di norme segnate dall'equivoco possa comportare, in pratica, il ritorno a situazioni dalle quali, come è stato affermato da ogni parte di questa Camera, è indispensabile uscire in questo momento. E tale chiarezza potrà essere raggiunta, credo, attraverso l'approvazione di alcuni emendamenti, approvazione alla quale noi subordiniamo il nostro giudizio definitivo. E il nostro invito ad approvare la legge è infatti condizionato dall'accoglimento di quei correttivi che la renderanno veramente efficace, tale cioè da affrontare la clandestinità dell'aborto partendo dalla contestazione di una realtà presente nel paese, rispetto alla quale è inutile strapparsi i capelli se, poi, non si riesce a scegliere tra il consentire o il punire l'aborto.

Richiamandomi al concetto della legge vista come esempio e modello, fatto proprio anche da una parte di questa Camera, concludo dicendo che rifugiarsi in posizioni diverse significherebbe veramente offrire un modello dal quale tutti noi abbiamo il dovere di rifuggire, non solo in nome del-

la laicità, ma anche in aderenza a quel principio costituzionale che chiede alla legge qualcosa di più rispetto a semplici enunciazioni di principio, e cioè doveri precisi e chiari per tutti i cittadini.

Il nostro invito alla Camera è quindi quello di approvare una legge che caldamente ci sta a cuore nei suoi contenuti essenziali — quelli cui si ispirano o sembrano ispirarsi tutte le posizioni laiche di questa Assemblea — ponendo, allo stesso tempo, quelle condizioni chiare che saranno successivamente precisate attraverso gli emendamenti che la mia parte politica si onorerà di sottoporre all'attenzione della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza per la IV Commissione, onorevole Del Pennino.

DEL PENNINO, Relatore per la maggioranza per la IV Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un senso di difficoltà e di preoccupazione ci coglie nel momento in cui ci accingiamo a replicare a quanti sono intervenuti nella discussione sulle linee generali del progetto di legge sull'aborto. Difficoltà a trovare toni e motivazioni che non accentuino la polemica, ma riescano ad esprimere, su un tema così amaro e sofferto, il massimo di obiettività consentito. Preoccupazione perché gli appelli delle ultime ore, rispetto ai quali, con opportuna fermezza, ella, signor Presidente, ha voluto rivendicare il diritto sovrano di questa Assemblea a decidere in piena autonomia, rischiano di accentuare la tendenza a voler trasferire nella legge affermazioni di principio e scelte ideologiche che non favoriscono convergenze e consensi. La nostra preoccupazione aumenta se consideriamo che l'invito « a non voler gravare il problema di significati ideologici, che non gli sono propri », a « non voler impostare la discussione sulle grandi questioni di principio, che attengono alla coscienza di ciascun individuo », il richiamo al fatto che su questo tema non vi sono margini di assoluta certezza, inviti e richiami che sono risuonati spesso negli interventi di quanti in quest'aula hanno difeso il testo di legge in esame, non hanno trovato riscontro nell'atteggiamento del gruppo democratico cristiano.

È pur vero che l'onorevole Galloni ha dichiarato che la sua parte politica non è insensibile all'appello « a non caricare la

legge di principi ideologici, nell'intento di ricercare piattaforme capaci di aggregare in una materia di tanta delicatezza il più vasto arco di consensi ». Ma nella impostazione di un gran numero di interventi di colleghi democristiani e nella stessa relazione di minoranza degli onorevoli Gargani e Bruno Orsini si è perso di vista il problema centrale che dobbiamo affrontare, cioè quello dell'aborto clandestino, per interpretare il dibattito in corso come un confronto tra chi riafferma i valori di solidarietà, lo spirito di sacrificio, la capacità di autodisciplina, e chi invece esalta « un'accezione individualistica e deresponsabilizzante della libertà », l'egoismo, la soddisfazione sessuale.

Quando abbiamo sentito l'onorevole Amalfitano affermare che « non si può negare che dietro le varie argomentazioni esposte vi sia una precisa concezione della vita in genere e, più specificamente, della libertà » e che ci ritroviamo di fronte con questa legge « la linea sadica di una cultura borghese, di cui i partiti marxisti ed il movimento operaio hanno assunto spesso una funzione ripetitiva di megafono, anche se di megafono ugualitario », e ancora quando abbiamo letto che i relatori di minoranza — certo, con altri accenti e con maggiore cautela — considerano che « la legge abortista che ci viene proposta segna una tappa rilevante di un processo da tempo in atto, secondo cui, in materia di sessualità, di famiglia, di riproduzione, la volontà del singolo e la sua soddisfazione costituiscono l'unico criterio di giudizio al di là di ogni diritto naturale », mentre « parallelamente il bene ed il male etico vengono sostituiti dal bene e dal male fisico, nell'ambito di una globale riduzione dell'uomo alla sfera corporeo-sensibile », ci siamo chiesti a cosa siano serviti quasi due anni di appassionato, anche se a volte aspro, confronto, di sforzi tormentati e difficili per comprendere le reciproche ragioni, di sofferta e meditata ricerca di quanto costituisce patrimonio comune, se si ritiene di dover oggi così qualificare e giudicare le altrui ragioni.

L'onorevole Pratesi ha acutamente ricordato, a proposito delle affermazioni dei relatori di minoranza, « il fascino forse un po' perverso che la cosiddetta società radicale esercita da qualche tempo su alcuni pensatori cattolici, inducendoli a ricondurre sotto questo segno più cose di quante la realtà non ne comprenda ». Probabilmente

questa analisi è giusta, ma credo che atteggiamenti come quelli che ho prima ricordato derivino anche da una visione pessimistica dell'uomo e della società, da una mancanza di fiducia e di speranza, per cui si ritiene che la natura umana ci porti inevitabilmente a sbagliare, a sacrificare anche i valori fondamentali sull'altare del nostro egoismo, ed è necessario che lo Stato, se li vuole riaffermare, li imponga con il rigore della legge penale.

La legge penale: ecco, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, il punto vero del dissenso. Non è una inesistente esaltazione dell'aborto come diritto civile, da cui deriverebbe la libertà di decisione della donna, l'elemento che ci divide. Ci divide piuttosto il ricorso alla sanzione penale come strumento per scoraggiare l'aborto. La libertà di decisione della donna in determinate circostanze — lo ha ricordato bene ancora l'onorevole Pratesi — deriva dalla rinuncia alla pena, non ne è il presupposto. Eppure l'inefficacia della norma penale a sconfiggere l'aborto è stata riconosciuta da tutti: ne hanno parlato non solo i rappresentanti dei gruppi che hanno concorso all'approvazione del testo formulato dalle Commissioni, ma anche, con accenti di profonda umanità, l'onorevole Maria Eletta Martini, l'onorevole Scalfaro e l'onorevole Galloni. Del resto, perché mai i legislatori di altri paesi, in cui il delitto di aborto non era, come da noi, classificato sotto l'odiosa specie dei reati contro l'integrità e la sanità della stirpe, si sarebbero posti essi pure il problema di una revisione di norme puramente repressive, se queste avessero conseguito l'obiettivo di scoraggiare il ricorso all'aborto?

La verità è che se oggi noi affrontiamo il problema di una nuova disciplina dell'aborto, ciò deriva proprio dal fatto che la tutela penale non soltanto si è rivelata inadeguata, ma ha finito con l'aggravare la piaga sociale dell'aborto clandestino. È da questo che dobbiamo partire, dalla consapevolezza che, se l'aborto è un male, non lo si debella con una norma che lo proibisce e lo punisce, ma rimuovendone le cause economiche, sociali, culturali; non lo si debella aggiungendo pericolo, umiliazione, condanna, al pericolo, alla umiliazione, al dolore che già la donna conosce.

Non si tratta di affermare la liceità morale o il valore sociale dell'aborto, ma si tratta di scegliere se lo Stato deve porsi

di fronte alla donna come persecutore — oltre tutto impotente — o come persuasore e sostegno per aiutarla ad affrontare la maternità. Ma non è pensabile che l'azione di prevenzione e di consulenza che la società può svolgere sia compatibile con una soluzione diversa da quella che consente alla donna la decisione finale e con il mantenimento della pena come ulteriore strumento di dissuasione. Infatti la donna che nel profondo della sua coscienza ha deciso di abortire non ricercherà l'intervento della società finché avrà il timore di perdere con ciò la sua libertà di decisione e di esporsi, rendendo nota la propria gravidanza, ad un processo penale, nel caso sia poi costretta a ricorrere ad un intervento illegale. Ma non è soltanto dal punto di vista di chi si preoccupa delle conseguenze che gli aborti clandestini hanno sulla salute di centinaia di migliaia di donne del nostro paese che il ricorso alla legge penale non appare consigliabile; lo è anche per chi mira innanzi tutto a garantire il diritto del concepito di venire alla vita.

La sanzione penale — è stato già ricordato — può servire a tutelare un astratto diritto alla vita, non la vita del concepito; può soddisfare chi si accontenta di una affermazione di principio, non chi cerca nel concreto di impedire una decisione presa dalla madre nel profondo della sua personalità, laddove la legge penale non giunge. E la legge penale non giunge nemmeno a reprimere, onorevoli colleghi, lo sapete, lo sappiamo; non soltanto non dissuade, ma nemmeno colpisce. Ce lo dicono il numero dei processi, il numero delle condanne, 264 denunce nel 1973, 476 nel 1974; 92 condanne nel 1972, 59 nel 1973, a fronte di centinaia di migliaia di aborti.

Perché allora, colleghi democratici cristiani, questo insistere nel voler stabilire che l'aborto è sempre e comunque reato? Perché arretrare anche rispetto alla stessa impostazione della Corte costituzionale cui pure dichiarate di volervi mantenere fedeli e che voi stessi avete riconosciuto, nel dibattito svoltosi nella passata legislatura, avere individuato un'area di liceità dell'aborto? Perché insistere soltanto sul concetto della non punibilità; consentire, cioè, che la donna sia sottoposta dopo il trauma dell'aborto a quello del processo, anche quando l'aborto si è svolto secondo le procedure previste dalla legge? Perché non uno di voi ha raccolto nel corso del dibattito l'apertura che pure l'onorevole Pra-

tesi vi ha fatto, avanzando la proposta della non perseguibilità? Perché, infine, quell'ironizzare, onorevole Scalfaro, sul termine « è consentito » introdotto dal testo delle Commissioni, quando proprio l'espressione « è consentito » dà il senso che l'aborto non è un diritto civile, significa — come ha detto bene l'onorevole Bozzi — « che lo Stato interviene, naturalmente secondo la coscienza collettiva, facendo delle leggi che possono essere agibili; interviene, consente, pone dei condizionamenti: c'è una valutazione di merito, corrispondente al peso che si dà alla coscienza sociale in questo momento, a una coscienza sociale che si muove verso certi traguardi »?

I relatori di minoranza rispondono che non è ammissibile la depenalizzazione dell'aborto, sia pure parziale, perché essa indurrebbe ad « un incremento del numero complessivo delle interruzioni volontarie della gravidanza spesso ripetute nello stesso soggetto », e citano, in proposito, le esperienze straniere. Ma gli stessi relatori di minoranza hanno contestato le stime sull'entità del fenomeno abortivo nel nostro paese, ricordando come sia impossibile giungere a valutazioni fondate di fronte alla clandestinità del fenomeno. Come si può, allora, sostenere documentatamente che il ricorso alla pratica abortiva nei paesi che hanno legalizzato l'interruzione volontaria della gravidanza è percentualmente di gran lunga superiore alla dimensione che il fenomeno ha da noi in presenza di una legge repressiva? E come si può affermare che una diversa disciplina che sostituisca la sanzione penale con l'intervento sociale determinerebbe inevitabilmente l'estendersi dei casi d'aborto?

Non ci sembra fondato un altro rilievo dei relatori di minoranza, ripreso anche dall'onorevole Maria Eletta Martini. Si è proposta l'alternativa « tra due modi diversi di intendere la stessa funzione della legge: o come semplice strumento di registrazione di comportamenti correnti, o come elemento costruttivo, capace di contribuire a creare un costume della società e, nei singoli cittadini, la consapevolezza di ciò che è giusto », e se ne è dedotto che il testo licenziato dalle Commissioni « è una manifestazione di impotenza della società di fronte ai fatti che conducono all'aborto... codifica l'esistente, rinunciando a muoversi sulla linea propositiva di un diverso modello di società ».

Respingiamo questa interpretazione. Se si ritiene che gli strumenti di intervento sociale atti a rimuovere le cause dell'aborto delineati nella legge non siano adeguati, se si intende precisare e rafforzare le strutture che possono essere di aiuto alla donna e non lasciarla sola nella sua drammatica decisione, se si intende estendere la diffusione della contraccezione, siamo aperti ad ogni apporto e ad ogni suggerimento. Ma se si pensa che l'assenza di modelli propositivi da parte della legge derivi dal fatto che si rifiuta il ricorso sempre e comunque alla sanzione penale, non possiamo che rifiutare tale interpretazione. E non è permissivismo il nostro. Ricordano i colleghi quanto, a proposito della funzione della legge, richiamandosi a Platone, scriveva nel secondo libro del *De Legibus* Cicerone? « *Videlicet hoc quoque legis putavit esse, persuadere aliquid, non omnia vi ac minis cogere* ». « *Non omnia vi ac minis cogere* »: riflettete su questo punto, colleghi democratici cristiani. E esso che ci divide. Nessuno di noi vuole una legge che sia legge di morte. Ma per esaltare « i valori che tutti rivendichiamo e che caratterizzano il nostro tempo » occorre compiere un atto di fiducia e di speranza. Di fiducia nelle donne italiane, nella loro sensibilità, nella loro maturità, nella loro civiltà. Di speranza in uno Stato che sappia creare le condizioni per cui la maternità sia gioiosa accettazione e non incubo e terrore.

Se questa fiducia e questa speranza vengono meno — come purtroppo ci è sembrato di cogliere in alcuni accenti emersi nella relazione di minoranza e nella discussione sulle linee generali — è difficile trovare un punto di convergenza. Ma non si può, comunque, in nome di un presunto obbligo a punire, appellarsi alla Costituzione per contestare la legittimità di questa legge. Se esaminiamo i lavori preparatori della Costituzione, il dibattito svolto in seno alla Commissione dei 75 e in aula, cogliamo in tutta la sua compiutezza il senso di come il Costituente abbia inteso circondare di cautele e riserve il ricorso alla sanzione penale, di come egli non si sia già preoccupato di riservare al diritto penale una particolare sfera di intervento, ma piuttosto di limitarlo e circoscriverne la portata.

Così, in seno alla Commissione dei 75, l'onorevole Mastrojanni affermava di ritenere che si dovesse « in sede costituzionale

fissare il limite massimo della pena afflittiva, perché avendo discusso delle libertà individuali, non vi è sede più adatta per poter fissare il limite massimo entro il quale la libertà privata può essere tolta». E l'onorevole Dominedò, « ritenendo che la materia della irrogazione della pena, nei suoi sistemi e nei suoi dettagli, appartenga alla sede legislativa », sottolineava che, a suo parere, « un solo aspetto poteva essere considerato in sede costituzionale, quello della eventuale determinazione di un limite ».

Nella relazione del Presidente Ruini all'Assemblea, che illustrava il progetto di Costituzione, si affermava poi: « L'enunciazione dei diritti civili è completata da principi, alcuni dei quali potevano sembrare indiscutibili: ma l'esperienza amara ammonisce di trincerarli nella Costituzione: il diritto di agire e difendersi in giudizio, di non essere distolti dal giudice naturale o puniti con legge retroattiva ». E l'onorevole Bettiol, intervenendo nel dibattito sugli articoli della Costituzione che disciplinano i rapporti civili, dopo aver ricordato l'importanza di quelle norme « perché si tratta della lotta dell'individuo, della lotta del cittadino contro lo strapotere statale, della lotta dell'uomo contro ogni forma di statolatria che vorrebbe soffocare, che vorrebbe strangolare i diritti di libertà », richiamandosi alla relazione di Ruini ricordava che in queste disposizioni è riaffermato « un altro grande principio, vale a dire il principio del trionfo della legalità sulla discrezionalità » contenuto nell'articolo 20 del progetto di Costituzione, per cui « nessuno può essere punito, se non in virtù di una legge in vigore prima del fatto commesso e con pena in essa prevista ».

Appare, invece, difficile ricavare dagli atti della Costituente un obbligo a punire per il legislatore ordinario.

L'onorevole Pennacchini, nello svolgere il suo intervento tutto teso a dimostrare la incostituzionalità della proposta di legge, ha chiesto al gruppo liberale e al gruppo repubblicano, accusati di agevolare la riduzione del diritto costituzionale alla difesa della vita, cosa farebbero quando, « con aggregazioni parlamentari diverse, ma con analoga forza maggioritaria, potrà essere ridotto il diritto costituzionale alla difesa della libertà ». L'argomento prova troppo, onorevole Pennacchini. La difesa del diritto alla vita, come la difesa della libertà, trova una garanzia assoluta di carattere costituzionale rispetto ad interventi im-

positivi dello Stato volti a cancellare questi valori. Ma la tutela degli stessi valori di fronte ad interventi di soggetti diversi dallo Stato è generalmente affidata alla legge ordinaria.

Se il Costituente ha voluto espressamente vietare o punire un comportamento, lo ha dichiarato: così all'articolo 13, per quanto riguarda « ogni violenza fisica e morale nelle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà », o all'articolo 18 (« Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare »). Per il resto, spetta all'apprezzamento del legislatore ordinario valutare quelli che sono gli strumenti più idonei a garantire il rispetto di tali valori. Se non è espressamente previsto, non esiste un obbligo costituzionale di tutelarli penalmente. E, questa, una conseguenza del *favor libertatis* che ispira tutta la nostra Costituzione.

E in base allo stesso principio che la dichiarazione di illegittimità di norme penali da parte della Corte costituzionale giunge a superare il limite del giudicato, comportando la cessazione della esecuzione e degli effetti penali delle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate in base a quelle norme, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87; mentre non vi è alcuna previsione che regolamenti le conseguenze di una dichiarazione di incostituzionalità di una norma che ha depenalizzato un fatto precedentemente considerato reato, tanto che si è autorevolmente sostenuto che, con una sentenza di annullamento di una norma del genere, la Corte non potrebbe comunque ripristinare un reato che il Parlamento ha abrogato, perché ciò violerebbe l'articolo 13 della Costituzione.

Ma vi è un altro argomento che, come è già stato ricordato in quest'aula, esclude l'illegittimità costituzionale di una normativa che non preveda l'aborto come reato. Perché, se al di là dell'articolo 75 esiste un impedimento costituzionale a dichiarare penalmente irrilevanti determinati comportamenti (e nel caso specifico l'aborto), la Corte non ha dichiarato inammissibile la richiesta di *referendum* sull'aborto?

È stato, a questo proposito, da taluno ipotizzato, che la Corte poteva aver voluto riservare la materia ad un successivo giudizio di legittimità costituzionale dell'eventuale abrogazione introdotta dal *referendum*. Ma proprio chi ha formulato questa ipotesi è pervenuto poi alla conclusione che

alla Corte basterebbe, « nell'ipotetico giudizio instaurato in via incidentale, in cui, a referendum avvenuto, venisse in questione la legittimità della liberalizzazione indiscriminata dell'aborto, mantenersi coerente ai suoi stessi enunciati in materia di norme penali di favore, per dichiarare irrilevante una simile questione, non potendo una sentenza di accoglimento far sorgere retroattivamente una nuova fattispecie di reato ».

Non vi è, dunque, nella scelta delle Commissioni di consentire l'aborto nei primi novanta giorni alcun atteggiamento di spavalderia o di spregio verso la Corte, onorevole Pennacchini, né vi è — come ha scritto su un quotidiano romano, dolendosi di dover dare ai relatori di maggioranza « una piccola lezione di diritto costituzionale », il professor Mazziotti — « un venir meno, se non all'osservanza formale della Costituzione, certo a quelle regole di correttezza, senza la cui osservanza da parte dei poteri dello Stato è vano sperare in un buon funzionamento delle istituzioni ». Vi è invece la consapevolezza che la Costituzione vuole che la legge sia umana, capace di comprendere, alleviare i drammi umani. E questa legge vuole comprendere e alleviare i drammi delle donne italiane.

L'onorevole Squeri, nel suo appassionato intervento ha detto che la legge sarebbe « in palese contrasto con lo spirito, gli ideali e l'esperienza storica della Resistenza e con i valori che le masse popolari ed il paese considerano veri e degni di tutela ». Ma è piuttosto l'attuale legislazione, repressiva, classista, inumana, l'attuale legislazione che condanna all'aborto clandestino le donne dei ceti popolari, che è estranea alla coscienza del nostro popolo. Certo, nessuno ritiene che l'aborto sia un valore, ma è proprio la coscienza popolare, onorevole Squeri, che non giudica alla stregua di una criminale la donna che è costretta ad abortire. La coscienza popolare coglie il conflitto interno della donna che non può continuare la gravidanza. Sa che nella storia dell'umanità milioni e milioni di creature si sono trovate in questa situazione di conflitto e che, rispetto ad esso, quelle che lo hanno saputo risolvere nel senso della vita non l'hanno fatto per l'imperio della legge; l'hanno fatto per una estrema capacità di sacrificio e per questo sono motivo di ammirazione e di esaltazione. Non a caso Seneca lodava la madre, Elvia, per non avere mai abortito.

Ma ciò non è motivo per togliere la libertà a chi questa grande forza di abnegazione non trova. Non è motivo per affermare che questa legge « rompe l'unità morale di base, indispensabile per la trasformazione e lo sviluppo della società ». Ella, onorevole Squeri, nel riproporre al partito comunista di avanzare insieme verso « un patto popolare, per una nuova società », ha affermato che però « per evitare di bloccare, anziché portare avanti, le linee di contalto, o addirittura di provocarne un arretramento, non bisogna costringere l'interlocutore alle corde, contestandogli principi per esso obiettivamente irrinunciabili ». Ora, a parte che il suo invito, affacciato solo in questa occasione, appare — mi scusi — un po' strumentale, è proprio sicuro di non cadere in un vecchio vizio integralistico, quello cioè di accusare chi non accetta di imporre a tutti determinati principi di volerli negare in assoluto? Ed è proprio sicuro che, col vostro atteggiamento su questa legge, non concorrete anche voi a favorire quella strategia impostata sulla ricerca di « ogni motivo di disunità » che dichiarate di volere sconfiggere?

Non vi chiediamo di approvare questa legge, chiediamo soltanto di riconoscere che essa non viola nessun principio, non offende alcuna fede, prende solo atto che non si possono risolvere con l'imposizione problemi che solo nella coscienza di ogni donna trovano tormentata risposta (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza per la XIV Commissione, onorevole Giovanni Berlinguer.

BERLINGUER GIOVANNI, *Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò a questa replica due premesse, che sono forse insolite nelle parole di un relatore, ma che ritengo realistiche. La prima premessa è che finora non mi risulta che alcun paese al mondo abbia fatto una legge soddisfacente sull'aborto. Ovunque le leggi hanno lasciato strascichi polemici, zone di clandestinità e di abuso, ripensamenti. Ed io credo che neppure l'Italia, purtroppo, sfuggirà a questa regola per la lacerante, intrinseca complessità di questo tema.

La seconda premessa è che questa legge, seria, positiva, incontrerà i maggiori

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

ostacoli, oltre che nelle sue imperfezioni (che sono certamente emendabili), in condizioni che sono esterne alla sua normativa e che potranno distorcerne l'applicazione. Mi riferisco alla mentalità diffusa, spesso arretrata, alla crisi sociale e morale del paese, alle disfunzioni del sistema formativo e sanitario dell'Italia, cioè a problemi la cui soluzione è compito della guida politica dell'Italia ed è compito del Governo. Questo confermerà la sua neutralità su questa legge, ma è tenuto ad applicare almeno il proprio programma. L'onorevole Tiraboschi ha già ricordato la rilevante scadenza della legge di riforma sanitaria, la cui applicazione tocca direttamente le basi applicative di questa legge. Il Governo si era impegnato a presentare un testo al Parlamento entro il 31 ottobre. Sono trascorsi quasi tre mesi, e mancano ormai pochi mesi alla data fissata dalla legge per lo scioglimento delle mutue, che è il 30 giugno; ed io richiamo il Governo a questo impegno.

Ho parlato della difficoltà di legiferare sull'aborto. Ma dovremmo noi, per queste difficoltà, rinunciare a fare una legge con le maggioranze possibili e con la ricerca di più vasti consensi? E quali altre strade si sono aperte nel dibattito? A questo testo, finora, sono state contrapposte soltanto «leggi-proclama», cioè bandiere più che proposte, come quelle sulla rinuncia dello Stato a prevenire e regolare l'aborto, o come quelle basate su un sistema di sanzioni e controlli che manterrebbero sostanzialmente l'aborto nella clandestinità.

Io mi sono permesso di interrompere l'onorevole Galloni quando ha parlato reiteratamente di schieramento abortista, di maggioranza abortista: vorrei ricordargli ciò che ha scritto Gozzini, il quale è critico di questa legge ed auspica, come noi stessi auspichiamo, un suo miglioramento ed una convergenza più ampia nella sua elaborazione. Egli ha scritto che «la legge punitiva agisce a favore e non contro l'aborto. Questa è la realtà di cui occorre prendere atto e su cui dobbiamo operare. In questo senso, allora, bisogna dire che i veri abortisti sono i sostenitori della legge penale, mentre i veri antiabortisti sono coloro che cercano altri strumenti più idonei a ridurre la piaga dell'aborto».

Dalla sesta alla settima legislatura la democrazia cristiana ha cambiato in modo apprezzabile il titolo della propria proposta di legge. Nella precedente legislatura

essa recava il titolo: «Disposizioni relative al delitto di aborto»; in questa legislatura è intitolata: «Tutela della vita umana e prevenzione dell'aborto». Ma non ha proposto tuttavia un ritorno al testo unificato della VI legislatura, che essa aveva contribuito ad elaborare in Commissione: altro che sforzo di convergenza, onorevole Bruno Orsini! Sforzi di divergenza sono stati fatti, in verità, dal 1° aprile 1976 in poi. La democrazia cristiana non ha proposto un'area di aborto consentito, non ha proposto procedure praticabili per la soluzione del conflitto tra due diritti, quello incipiente del nascituro e quello consolidato alla salute e alla vita della madre. La democrazia cristiana si è richiamata alla sentenza della Corte costituzionale, senza però includere il punto fondamentale della liceità dell'aborto in determinate condizioni. Ha aperto una via, in numerosi interessanti discorsi che hanno fatto suoi esponenti, come l'onorevole Scalfaro, alla distinzione, che è decisiva ai nostri fini, tra la condanna e dissuasione morale e il regime di sanzioni penali. Ma poi non ha percorso questa strada, ed ha ribadito sempre il carattere di reato, inquisibile anche se allora non punibile.

Ed ora, nel comunicato del 15 gennaio, il consiglio di presidenza della Conferenza episcopale italiana invita il Parlamento a «trovare altri mezzi, onesti ed efficaci, per superare i mali che si vorrebbero rimediare con l'aborto legalizzato». Il nostro Presidente, onorevole Ingrao, ha risposto con grande dignità sul metodo di questo intervento, ribadendo la sovranità del Parlamento. A me pare inoltre che questa presa di posizione rischi di non giovare, di essere incongrua agli scopi che si propone complessivamente il comunicato della Conferenza episcopale italiana, che è intitolato: «Rafforzare la pace religiosa e difendere la vita umana». Mi pare infine, e soprattutto, che sia profondamente contraddittorio, nel senso che proviene da forze le quali hanno mancato di esercitare la loro grande influenza nella popolazione italiana ed hanno anzi ostacolato, in momenti decisivi, il solo mezzo onesto ed efficace — per usare le stesse parole dei vescovi — che esiste per la prevenzione dell'aborto: la regolazione cosciente della natalità.

Oggi più che nel passato l'aborto è davvero tragedia, perché nel passato esso poteva rappresentare una fatalità, contro cui l'uomo difficilmente poteva agire in

senso preventivo, mentre oggi la scienza permette, per la prima volta nella storia, di rendere cosciente, responsabile l'atto della procreazione; e permetterebbe inoltre, per la moltiplicazione delle risorse della produzione moderna, che ogni individuo che nasce, sia pure minorato, abbia piena possibilità di espandere le proprie facoltà fisiche e mentali. Queste sono le possibilità, ma la società nega a troppi di viverle nella pratica.

Che fare, in queste condizioni? Rassegnarsi, oppure affrontare la realtà con tutte le brutture e i conflitti odierni, animati da realismo e da coraggio?

A me è sembrato di cogliere, onorevoli colleghi, e lo dico senza fare accostamenti artificiosi, un fondo comune di disperazione sulle ragioni di vita e sulle sorti della società moderna nell'intervento dell'onorevole Castellina e di alcuni oratori della democrazia cristiana, per opposte ragioni: in un caso per la delusione di una rivoluzione mancata, in altri per il timore di una rivoluzione progrediente.

CASTELLINA LUCIANA. Già, è mancata!

BERLINGUER GIOVANNI, *Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione*. Rivoluzione mancata nella tua opinione, perché non comprendi che il processo rivoluzionario è una conquista quotidiana: non è un atto subitaneo. Ed è irto di difficoltà, di passaggi obbligati, di legami condizionanti. Il fatto preoccupante non è che queste tesi siano emerse qui, in quest'aula, ma che fuori di qui abbiamo una certa presa nell'opinione pubblica: ed è questo che ci deve impegnare. Se si accetta questo fondo comune di disperazione, allora l'unica certezza può restare o il singolo individuo, la donna, sola, oppure la natura immutabile, il processo biologico con le sue ferree leggi. Natura immutabile, processo biologico che viene di volta in volta negato o distorto (come è avvenuto negli interventi di alcuni deputati radicali); oppure assunto a principio preumano, a norma assoluta di comportamento, con tutti i pericoli che il movimento cattolico e la Chiesa hanno già sperimentato nell'atteggiamento verso le varie forme, più o meno naturali, di regolazione della natalità, estraniandosi dal progresso scientifico, dalle tecniche moderne, dalle nuove possibilità di intervento.

Tutti siamo naturalmente partecipi della difficoltà di valutare appieno il rapporto fra natura, scienza e storia nella vita dell'uomo. Vi sono state oscillazioni e accentuazioni diverse anche nel pensiero marxista e nel pensiero gramsciano. Ma se scendiamo su questo terreno, ovvero se per legiferare ci manteniamo su questo terreno, vi è il rischio di scivolare verso astratte ideologie o, peggio, di navigare, come è successo molto spesso, malgrado l'elevatezza del tema e del tono di questa discussione parlamentare, nei mari delle citazioni e delle declamazioni, spesso smarrendo la bussola.

Così, per esempio, l'onorevole Corvisieri ha detto che la parola d'ordine « l'utero è mio e me lo gestisco io » sarebbe una visione nuova, collettivista e comunista; l'onorevole Gava, trascinato dal suo slancio umanitario, ha mescolato Boezio e Kant, San Tommaso e Hegel, Eschilo e Goethe, ed ha parlato della « autorevole e solenne espressione » contro l'aborto che vi è nel « famoso giuramento di Esculapio », che è famoso appunto per essere il giuramento di Ippocrate. Su questi terreni rischiamo di riaprire, due secoli dopo, le dispute che si svolsero tra preformismo ed epigenesi, oppure di valutare su schemi puramente biologici o restrittivamente sociali il rapporto tra il concepito e la donna.

Su questi temi vi sono stati anche dissensi e oscillazioni nella storia del pensiero cattolico; e vi sono tuttora, nell'ambito cattolico, delle differenziazioni. Mi riferisco, ad esempio, a un recente libro di Chiavacci, il quale giudica pienamente legittima l'ipotesi La Valle-Meucci che parla di un rapporto peculiare fra la donna e il concepito. Mi riferisco, ad esempio, ad un dibattito apparso in una autorevole rivista pediatrica, *Prospettive in pediatria*, in cui un sacerdote, padre Vittorino Joannes, ha scritto che « l'embrione non è un essere umano se non in quanto e dal momento in cui si possono stabilire con lui delle relazioni umane, di ostilità o di amicizia, di accettazione o di rifiuto. La gestazione ci mette di fatto in rapporto con uno sconosciuto che si avvicina in maniera indistinta e che prenderà figura solo attraverso il nostro consenso. È l'accettazione dell'uomo da parte dell'uomo che crea l'umanità; e l'uomo nuovo che sta per venire prende il suo posto tra di noi soltanto poco a poco.

È una situazione antropologica, non biologica» (*Commenti al centro*).

Comprendo, dai commenti nei banchi della democrazia cristiana, che queste tesi non sono condivise; e affermo che anche io non le condivido affatto, perché mi pare estremamente pericoloso...

MARZOTTO CAOTORTA. Allora non citarle!

BERLINGUER GIOVANNI, *Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione*. Le cito come espressione di vari orientamenti che vi sono nel campo cattolico, e della difficoltà di legiferare in questo campo in base a principi assoluti. Mi pare pericoloso, dicevo, subordinare all'accettazione e al consenso la definizione di uomo; accettazione e consenso devono essere non un dato condizionante, ma uno scopo da raggiungere. E mi pare che il punto centrale, oggi, sia nel fatto che l'organizzazione sociale e lo sviluppo della scienza permetterebbero non solo di proporsi, ma di risolvere — anche questo per la prima volta nella storia — entro la nostra e le prossime generazioni due problemi: primo, quello di anticipare il consenso alla nascita di ogni nuovo essere umano, trasferendo la procreazione dalla sfera del caso a quella della volontà e della responsabilità; secondo, quello di aiutare l'accettazione modificando la condizione della donna, dilatando l'assistenza, annullando le discriminazioni sociali e recuperando le inferiorità biologiche.

Certo, l'accettazione è anche rischio, impegno, sacrificio personale. Voglio dire che, così come abbiamo denunciato il tormento che hanno dovuto subire alcune donne di Seveso che di fronte al pericolo di malformazioni del nascituro hanno chiesto l'aborto, alla stessa maniera dobbiamo esprimere solidarietà alle donne di Seveso, più numerose, che hanno proseguito coraggiosamente la gravidanza; e dobbiamo aiutarle ora, qualunque sia il grado di anormalità biologica degli esseri umani che nasceranno, non certo per loro colpa, ad affrontare la gravidanza, il parto ed il periodo successivo, che in qualche caso potrebbe essere assai duro.

Non è possibile, tuttavia, evitare la dolorosa necessità ed anche l'angoscia, a volte, di legiferare per regolare oggi l'aborto, per contrastarlo con efficaci misure preventive e sociali. Questa è la tormentosa esi-

genza: bisogna per combatterlo che il fenomeno emerga, possibilmente limitato, dalla clandestinità, come realtà dura ma vera.

Io penso che, perciò, noi dovremmo accingerci a fare una legge di emergenza, che prevedibilmente non potrà durare mesi, e forse neanche pochi anni. La legge deve puntare più sulla tutela sociale che penale del nascituro, non trasformare la linea preventiva e dissuasiva dell'aborto, intesa come rimozione delle cause che costringono la donna a chiedere l'interruzione della gravidanza, in una spinta a mantenere la clandestinità oppure ad ingigantire la discriminazione di censo e di cultura oggi esistente. La legge, insieme ai rischi che vi sono in ogni regolamentazione ed anche in questa, deve mettere in moto processi positivi.

Si possono studiare altre vie per considerare le norme e le procedure che abbiamo definito come un passaggio verso forme più complete di prevenzione e di socializzazione. Esaminiamole, se vengono presentate. Tuttavia, non è certo una strada percorribile — vorrei dire tra parentesi — quella di mettere i consultori negli ospedali. Questa linea stravolge i compiti dei consultori appena nati, contrasta la despedalizzazione, che è una tendenza generale nell'assistenza sanitaria e sociale, e pretende di essere provvisoria, ma rischia poi di essere definitiva.

Si possono migliorare gli articoli. Già sono state fatte proposte utili dall'onorevole Costa, dall'onorevole Felisetti, dall'onorevole Mammi e da altri parlamentari. Attendiamo di esaminare serenamente tutti gli emendamenti, compresi naturalmente quelli del gruppo della democrazia cristiana. Tuttavia, io ritengo essenzialmente validi gli articoli fondamentali di questa legge, che sono quelli che vanno dal 2 al 5 e dal 13 al 16; tant'è vero che, per confutare questi articoli, si è spesso fatto ricorso ad un metodo che definirei con un termine blando « alterazione della verità ». L'onorevole Pennacchini ha detto che in questi articoli è prevista la libera ed esclusiva determinazione della donna, anche in caso di controindicazione, mentre di controindicazioni si parla esplicitamente all'articolo 5, e la controindicazione è una ovvia necessità per qualunque medico che compia un atto chirurgico come l'interruzione della gravidanza.

L'onorevole Segni ha scritto su *Il Popolo* che non si parla nella legge di accertamenti né di valutazione, mentre « accerta-

menti» e «valutazione» sono esattamente le parole che vengono usate all'articolo 3.

L'onorevole Marzotto Caotorta ha detto perfino che vi sarebbe quasi un obbligo di abortire nel caso di malformazioni provocate, ad esempio, dalla rosolia. A queste alterazioni della verità si aggiunge la descrizione dei meccanismi della legge in modo paradossalmente opposto. La procedura dell'articolo 3, per esempio, viene descritta dai radicali come un calvario di peripezie e controlli che schiaccierà la donna, attraverso il quale la donna mai potrà passare libera; e viene descritto da altri come un facile passaggio burocratico, al quale le donne affluiranno agevolmente, quasi gioiosamente.

Noi abbiamo cercato altre soluzioni per risolvere il conflitto tra il nascituro e la donna di cui parla la sentenza della Corte costituzionale. Abbiamo cercato di lavorare sulla distinzione fra salute fisica e psichica, ma ciò si è rivelato erroneo sul piano concettuale e difficile sul piano pratico. Nella proposta del partito comunista della sesta legislatura era compresa l'idea delle commissioni mediche, ovviamente in un contesto diverso da quello tribunale che è nella proposta della democrazia cristiana. Ma anche questo si è rivelato impraticabile. Ce lo insegna l'esperienza Seveso e, se permettete una breve pausa che può apparire leggera in un contesto così grave di problemi, ce lo aveva spiegato anche la letteratura, quel classico della letteratura italiana che è *Pinocchio*. Nel libro vi è un consulto medico a tre, che forse voi ricorderete, quando il corvo, la civetta e il grillo parlante si ritrovano al capezzale del burattino che era stato impiccato e disputano. Il Corvo dice: «A mio credere, il burattino è bell'e morto: ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo». «Mi dispiace — disse la Civetta — di dover contraddire il corvo, mio illustre amico e collega: per me, invece, il burattino è sempre vivo; ma se per disgrazia non fosse vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero». «E lei non dice nulla?» — domandò la Fata al grillo parlante — «Io dico che il medico prudente, quando non sa quello che dice, la miglior cosa che possa fare è quella di star zitto».

E si trattava di discutere se il burattino fosse vivo o morto, non di discutere di un pericolo futuro, riguardante la salute psichica, sulla quale le diagnosi, le

differenze, le diatribe sono sempre acutissime, tali da schiacciare la donna che dovesse ricorrere a queste commissioni.

Vorrei aggiungere, tuttavia, per dissipare ogni equivoco, che la proposta che noi facciamo al medico non è quella di star zitto, ma di eseguire accertamenti; ed è necessario che l'organizzazione sanitaria ponga il medico in condizioni di fare questi accertamenti. La proposta è di valutare con la donna le sue condizioni, e di esercitare una mediazione sociale, che non può essere certamente suo compito esclusivo. Altri interventi sono previsti dall'articolo 13; e la separazione che esiste, che ci rendiamo conto non essere interamente superata, tra le procedure del gruppo degli articoli dal 2 al 5 e quelle del gruppo dal 13 al 16, è soltanto il riflesso di una scissione attuale e reale, che deve essere colmata, tra l'attività del singolo medico e la necessaria socializzazione della tutela sanitaria e preventiva. Tale scissione deve essere colmata anche in altri campi che riguardano la salute della donna, l'infanzia, il lavoro, l'ambiente e così via.

Non mi soffermo sugli altri articoli, perché penso che avremo occasione di discuterne nel corso della illustrazione e della discussione degli emendamenti.

Vorrei avviarmi alla conclusione affermando che molte delle critiche al testo esprimono una concezione statica di ciò che è oggi il rapporto tra la donna, il proprio compagno, il medico, la cultura e lo Stato. Nell'applicazione bisognerà perciò accentuare le possibilità preventive, educative, solidaristiche della legge. Diciamolo chiaramente, onorevoli colleghi: molto del modo in cui questa legge verrà applicata, della possibilità di superare i rischi che le sono intrinseci dipenderà, più che dalla legge stessa, dall'evoluzione generale della società italiana: se, come, con quali valori e con quali comportamenti usciremo dalla crisi, se vi sarà maggiore disgregazione o maggiore unità, più egoismo o più alto civismo.

Tuttavia, l'atteggiamento di puntare al peggio (abbiamo sentito diversi oratori di parte democristiana dire che meglio sarebbe una legge di liberalizzazione totale, senza alcun controllo, verifica, accertamento sanitario), l'atteggiamento di attendere la legge al varco del suo fallimento, oppure di promuovere agitazioni abrogative, può solo nuocere all'Italia; e rischia di introdurre i promotori ed i seguaci di que-

ste iniziative in una spirale già duramente sperimentata nel caso del divorzio dall'Italia e da essi stessi. Malgrado i dissensi, credo che vi siano ragioni per avere più fiducia, più iniziativa comune, o iniziative disgiunte ma per scopi comuni.

Vorrei aggiungere che già ora, sebbene vi siano acute polemiche, possiamo registrare qualche progresso nelle coscienze e negli atteggiamenti politici rispetto a due o tre anni fa. Qualche anno fa si insisteva molto sull'aborto come diritto di libertà; veniva rilanciata la tesi che l'aborto era un mezzo per risolvere la questione demografica; e da altre parti la regolazione delle nascite veniva presentata come un peccato contro natura. Oggi si è più convinti che l'aborto è un male da prevenire, che la regolamentazione delle nascite è una crescita di libertà, di responsabilità, di solidarietà. E vorrei aggiungere che anche su altri temi etico-sanitari, che abbiamo sentito evocare più con toni da paura che con programmi positivi (come quello della sterilizzazione, degli anziani, dell'eutanasia, dei minorati), vi è in Italia, tra le forze politiche fondamentali, una comune ripulsa verso interventi disumani. È vero che crescono, tra molte difficoltà e rischi regressivi, quelli che l'onorevole Squeri ha chiamato « significative intese sull'etica », che non annullano le distinzioni, ma segnano un progresso verso la unità morale degli italiani.

Si vuole, quindi, imporre ai cattolici o ai socialisti, o ai comunisti, di rinunciare ai principi? No! Ma si può chiedere di rinunciare a considerare il codice penale come lo strumento e la misura della validità di questi principi e di lottare per altre vie, più difficili ma più feconde, per affermarli.

Sono state fatte molte previsioni catastrofiche sui danni morali e familiari di questa legge. Non per spirito polemico, ma per trarne una lezione, ho riletto negli atti della V legislatura i discorsi del 1969 sulla legge per il divorzio. Diversi parlamentari qui presenti parlarono anche allora, con toni diversi, come gli onorevoli Ines Boffardi, Scalfaro, Maria Eletta Martini, Pennacchini. Proprio quest'ultimo, parlando il 13 dicembre 1976 su questa legge, ha immaginato un « piano inclinato » e una « alluvione » di divorzi e altri mali, nel caso la legge fosse approvata. Il 16 giugno 1969, egli stesso diceva che « il diritto comparato ci insegna che il di-

vorzio, ove applicato, slitta su casi emotivi sempre meno consistenti. È come un veicolo in discesa privo di freni ». Egli aggiungeva che « La rottura, resa sempre più facile, incoraggerà al matrimonio persone inadatte e superficiali. Di qui il moltiplicarsi dei fallimenti e l'inefficacia dei mezzi che lo Stato ha a disposizione per contenerli ». L'onorevole Pennacchini continuava dicendo che « all'ultimo gradino di questa scala sta il divorzio automatico che porta praticamente ad una società senza matrimonio e senza la famiglia che ne scaturisce ». Egli concludeva che « in questo modo in Italia diverremo i pionieri del tipo più facile di divorzio che esista al mondo ». Si sono verificate queste previsioni?

Una voce al centro. Sì!

BERLINGUER GIOVANNI, *Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione.* No! E ne è testimonianza la realtà italiana.

GARGANI, *Relatore di minoranza per la IV Commissione.* Ma siamo arrivati all'aborto!

MARZOTTO CAOTORTA. Aspetta una generazione!

BERLINGUER GIOVANNI, *Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione.* Non dico che vada tutto bene, ma il numero dei divorzi è diminuito, malgrado le sollecitazioni disgreganti che ci sono in questa società ed alle quali la politica della democrazia cristiana non fa contrasto, poiché non esprime un programma positivo per il rinnovamento della società. Malgrado questo la famiglia italiana regge (*Applausi all'estrema sinistra*). Perché è accaduto diversamente da altri paesi? È accaduto diversamente perché quella era una legge giusta e seria, che è stata ribadita valida dal 60 per cento degli italiani. Tutti, compreso il 40 per cento che non l'aveva accettata, hanno poi lavorato, dopo il referendum, per andare avanti, non per recriminare, ma per risolvere i dissensi con la riforma del diritto di famiglia. Ma è accaduto anche per una ragione più profonda, che differenzia l'Italia dagli altri paesi: è accaduto per la saldezza morale di gran parte degli italiani e delle famiglie.

MARZOTTO CAOTORTA. Grazie alla democrazia cristiana!

BERLINGUER GIOVANNI, *Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione*. Il merito di questa saldezza morale è di tradizioni e forze culturali diverse; è del movimento operaio, dei socialisti e dei comunisti; è della tradizione cattolica; è delle forze laiche che in Italia, molto spesso, si caratterizzano per una grande carica etica. Nulla certamente è garantito, anzi vi sono insidie crescenti nello sviluppo distorto della società capitalistica e, oggi, nella crisi di questa società. A queste insidie si oppone la crescita, sul ceppo delle tradizioni positive della società italiana, di valori umani e sociali prima distorti e trascurati. È nostro compito stimolare questa crescita, ed è con questo spirito combattivo e con questa fiducia che cerchiamo di adempiere il difficile compito di legislatori e chiediamo che la Camera approvi e, se è possibile, perfezioni questa legge (*Applausi all'estrema sinistra e a sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, sul delicato problema delle norme per la regolamentazione dell'interruzione volontaria della gravidanza, si rimette alle determinazioni dell'Assemblea e si riserva di intervenire in sede di discussione sui singoli articoli, per assicurare il necessario apporto tecnico.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli:

La Camera,

considerato che la normativa del testo unificato sulle varie proposte di legge in tema di interruzione volontaria della gravidanza contrasta con i principi fondamentali della Costituzione italiana ed in particolare con gli articoli 2, 29, 30, 31 e 32,

delibera

di non passare all'esame degli articoli.

9/25/1. **Piccoli, Pennacchini, Bernardi.**

La Camera,

ritenuto che il testo unificato sull'interruzione della gravidanza viola gli arti-

coli 2, 3, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione della Repubblica,

delibera

di non passare all'esame degli articoli.

9/25/2. **Guarra, Almirante, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Lo Porto, Miceli Vito, Pazzaglia, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.**

Vorrei pregare gli onorevoli Pennacchini e Guarra, che svolgeranno i due ordini del giorno, di attenersi al termine di dieci minuti che il primo comma dell'articolo 84 del regolamento fissa per lo svolgimento degli ordini del giorno di non passaggio agli articoli. L'onorevole Pennacchini ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Piccoli, di cui è cofirmatario.

PENNACCHINI. Signor Presidente, desidero anzitutto darle l'assicurazione che cercherò, nei limiti del possibile, di raccogliere il suo invito, anche se debbo subito aggiungere che faccio affidamento sulla sua sempre cortese sensibilità nel consentirmi una sia pur breve dilatazione dei termini, sia in considerazione dell'estrema gravità del tema, sia per il fatto che, poiché nel corso del dibattito sono stato ripetutamente chiamato in causa, desidero dare qualche specifica risposta.

L'ordine del giorno diretto ad impedire il passaggio all'esame degli articoli del testo unificato in tema di aborto era già stato preannunciato, dal gruppo democristiano, nel corso del mio intervento in quest'aula del 13 dicembre scorso. La sua presentazione, tuttavia, era stata differita per consentire che le nostre argomentazioni, basate essenzialmente su motivi di incostituzionalità, passassero al vaglio della discussione sulle linee generali del progetto, nel corso della quale ogni parlamentare avrebbe avuto agio di esprimere al riguardo il suo responsabile avviso. La discussione, così vasta e approfondita, non ha però recato alcun nuovo, apprezzabile elemento di rilievo; anzi ha fatto registrare — lo abbiamo testé notato anche negli ultimi interventi dei relatori — un acuirsi della volontà di far risaltare l'esattezza della propria posizione.

Per contro è emersa e si è acuita una altra caratteristica di questo dibattito, che non nasconde aspetti di stranezza, di ano-

malia. La maggioranza degli oratori, anche quelli che hanno approvato il testo al nostro esame, ha mostrato di tenere in profonda considerazione ed in grande rispetto i principi ed i valori della Costituzione, anche di quelli di cui noi abbiamo lamentato la violazione. Gli stessi relatori di maggioranza hanno scritto (anch'io so citare i testi dei miei colleghi) che « sembra che comunque il problema della tutela del concepito abbia rilevanza costituzionale » e « che ritengono di dover aderire all'interpretazione della Corte costituzionale, secondo cui gli articoli 2 e 31, secondo comma, della Costituzione garantiscono la protezione della vita prenatale, a partire dal concepimento ».

Sono parole dei relatori per la maggioranza. Ma poi, come vedremo, questa protezione costituzionale nella legge scompare, l'aderenza ai principi e ai valori della Costituzione negli articoli si attenua, svanisce e prende addirittura corpo il contrasto, la violazione, la negazione. È questo il primo motivo che ci ha spinto a presentare il nostro ordine del giorno, per cercare di mettere coerenza, armonia tra le premesse costituzionali, da cui tutti o quasi vogliamo partire, tra i principi e i valori che tutti o quasi vogliamo rispettare, tra la esatta interpretazione che tutti o quasi rivendichiamo e l'articolato, il dispositivo, il contenuto della legge. E infatti l'articolato che rimane e fa testo, non le relazioni, le interpretazioni, le dichiarazioni di buona volontà.

Desideriamo in secondo luogo, ottenere dal Parlamento la espressione di un voto che solo parzialmente si riferisce alle profonde lacerazioni letterarie della nostra Carta costituzionale e spinge il suo significato sino alla necessità che si attinga, prima di esprimerlo, alle fonti primarie della serena convivenza sociale, all'equità, alla giustizia, alla difesa della vita, al rispetto reciproco, alla continuazione pacifica dell'esistenza, ai diritti inviolabili dell'uomo e della natura. E chiediamo, come vedremo, questo voto non solo alla personale, intima coscienza del parlamentare, ma soprattutto alla responsabile e serena valutazione dei partiti. Perché, ne siamo convinti, a nessun partito politico possono sfuggire così gravi e ripetute violazioni costituzionali e non si possono superare disinvoltamente tali limiti, se non per affermare una precisa volontà di mortificare e di distruggere principi immutabili, realtà certe e puri ideali, che non

sono soltanto della nostra parte. E ci rifiutiamo di credere che questo sia il consapevole programma delle altre formazioni politiche, a cominciare da quelle di maggiore consistenza, se non altro per non arrecare nuovi turbamenti alla pace sociale già così debole per altre cause di grave ed attuale contingenza.

Infatti, violazione letterale e palese della Costituzione si riscontra all'articolo 3 del testo unificato, là dove si sancisce, a differenza del testo della passata legislatura, l'autodeterminazione della donna, indipendentemente, onorevole Giovanni Berlinguer, da qualunque giudizio medico o da qualsiasi situazione sociale, privando così il concepito anche di una minima possibilità di protezione. Era questa una protezione giuridica concessa in passato da tutti gli ordinamenti civili. E questa una protezione costituzionale che deriva, come hanno riconosciuto gli stessi relatori di maggioranza, dagli articoli 2 e 31 della Costituzione. Nessuno l'ha voluta, nessuno l'ha potuta negare. La Corte costituzionale ha confortato questa tesi esprimendosi così: « Ritiene la Corte che la tutela del concepito, che già viene in rilievo nel diritto civile, abbia fondamento costituzionale ». Ma poi, anche dopo le oneste ammissioni sulla tutela costituzionale del concepito, il testo unificato stabilisce che, a giudizio della donna, nei primi tre mesi si può abortire sempre, anche quando l'interesse costituzionalmente protetto del concepito non entra in collisione con altri beni che fruiscono di prevalente protezione costituzionale, anche quando non fa male a nessuno.

La Corte costituzionale aveva ritenuto che fosse obbligo — ripeto « obbligo » — del legislatore di « predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione e perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarlo ». Ma in base al testo unificato le cautele necessarie non sono state predisposte o non hanno valore; i seri accertamenti non modificano la libertà della donna; la liceità dell'aborto non è affatto ancorata alla previa valutazione delle condizioni, ma è sempre, in ogni caso, consentita. Il requisito della serietà e gravità del danno, introdotto da numerose legislazioni europee e in Italia confermato

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

dalla Corte costituzionale, mostra di non poter consentire che la tutela del concepito venga meno in presenza di una compromissione non particolarmente qualificata della salute della donna. Che dire allora di una legge che non fa neppure questioni di salute e lascia tutto alla piena libertà della donna? Come sostenere che questo testo è in armonia con la Costituzione?

Ma vorrei rendere il quesito ancor più semplice, ancor più piano. Tutti o quasi abbiamo concordato su di un punto: la tutela costituzionale del concepito. Abbiamo tra noi molti giuristi, molti esperti in questioni costituzionali, ma abbiamo soprattutto — e costituiscono la grande maggioranza, se non la totalità, di questa Camera — colleghi che, pur nel profondo, nobile convincimento degli ideali politici per cui si battono, sentono sempre di dover rispetto alla chiarezza, alla coerenza, all'onestà. Ebbene, ad essi io chiedo: come si può fare di un bene costituzionalmente protetto una entità totalmente irrilevante? E soprattutto come può coesistere un diritto alla vita inviolabile, tutelato dalla Costituzione, dalla logica, dall'etica, dalla natura, con un diritto altrui a negarlo, sol che lo voglia?

Certo, come sostengono i relatori, il legislatore ordinario è libero di colmare come vuole i vuoti legislativi, ma li deve colmare, questi vuoti, non lasciarli come sono o addirittura ampliarli. Non farlo significa porsi fuori della Costituzione. Non punire più l'aborto terapeutico non significa consentire sempre l'aborto nei primi 90 giorni.

La disparità, la discordanza, forse l'equivoco di fondo derivano dalla posizione che vogliamo accordare a questo *quid* che deve nascere. Chiamiamolo prodotto umano del concepimento, per non essere aprioristicamente influenzati dall'una o dall'altra teoria. È questo prodotto soggetto di diritti? Tutto il diritto moderno e quello comparato in armonia con la Costituzione e con la morale comune, rispondono di sì, con la conseguenza che, spettando la titolarità e l'esercizio dei diritti soltanto all'uomo, alla persona, si viene a stabilire una sostanziale equiparazione giuridica tra uomo, persona e soggetto di diritti e, per conseguenza, ovunque ed in qualsiasi condizione vi sia un soggetto di diritti, lì c'è un uomo, lì c'è una persona.

Certo è sbagliata la collocazione del reato di procurato aborto nel codice vigen-

te, ed è esatta quella del precedente codice, che lo inquadra tra i delitti contro la persona. Ma da ciò deriva che il bene protetto non è l'interesse demografico dello Stato, ma la vita umana nella esclusiva e personale titolarità che ne possiede il nascituro. Ed è già sufficiente che l'ordinamento giuridico e costituzionale riconosca a questo prodotto del concepimento la titolarità dei diritti per ricordare che il primo e fondamentale di tutti i diritti è quello alla vita.

Ma, volendo essere ancora più precisi ed analitici, rileviamo che tutti, anche i fautori del testo unificato, hanno fatto derivare la tutela costituzionale del concepito (*pardon*, del prodotto del concepimento) non solo dall'articolo 31, ma soprattutto dall'articolo 2 della Costituzione. Ora, l'articolo 2 parla di « diritti inviolabili della persona », dell'uomo come personalità. Per contro, poi, i relatori di maggioranza (e non soltanto essi, perché l'affermazione è, con tutto il rispetto, ancora più autorevole) sostengono con sorprendente divario tra premessa e conseguenze che l'embrione persona deve ancora diventare.

Riconosco che l'imbarazzo è grande. È lo stesso di fronte a cui si è trovata anche la Suprema Corte degli Stati Uniti che, dovendo conciliare realtà giuridica e realtà sociale, ha dichiarato, con sentenza del 22 gennaio 1973, che il non nato non è mai stato considerato dalla legge come persona in senso assoluto, dimenticando però che mai legge né dichiarazione dei diritti ha fatto distinzione tra persona in senso assoluto e persona in senso relativo, a meno che non si voglia intendere persona non in senso pieno, cioè con diritti condizionati e senza capacità di esercizio; ma in questo caso neppure il neonato, il minore o il minorato lo sono.

Ma l'articolo 3 del testo unificato è pure in aperto contrasto con l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. E tutelare la salute consentire l'aborto in ogni caso, anche quando in astratto possano esistere controindicazioni sanitarie, anche se il trauma psico-fisico conseguente è peggiore della continuazione dello stato gravidico, anche se l'aborto viene autopratificato?

Ancor più grave violazione costituzionale, e più precisamente dell'articolo 29 che sancisce l'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi e la protezione dell'unità fami-

liare, consiste nella possibilità di decisione unilaterale della donna, senza consultare neppure il padre del nascituro, nonché la previsione, per la minore di sedici anni, della necessità di interpellare anche uno soltanto dei genitori, esautorando, ignorando completamente l'altro. Quello che rigidamente vale per il diritto di famiglia, grande e nuova conquista scaturita direttamente dai principi e dai valori costituzionali, non ha più peso alcuno di fronte alla decisione di abortire!

Ma c'è di più. L'articolo 30 della Costituzione sancisce l'obbligo per i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e attribuisce tanta importanza a tale funzione da delegare la legge a provvedere in caso di incapacità dei genitori. Ciò significa che la funzione di istruzione e di educazione è considerata insopprimibile fino a quando i figli possono ritenersi autosufficienti, cioè sino al raggiungimento della maggiore età. Oggi la legge ha fatto scendere questo limite da 21 a 18 anni, ma prima di tale età permane l'obbligo dell'istruzione e dell'educazione; i minori non possono, non hanno capacità di agire, neppure per compiere atti amministrativi di minimo valore. Ed ecco il testo al nostro esame sancire che la donna può abortire a sedici anni anche senza consultarsi con i genitori, privati così della loro insopprimibile funzione costituzionale.

Infine, proteggere la maternità, in base all'articolo 31 della Costituzione, non significa proteggere la donna in quanto diversa dall'uomo, ma in quanto madre, in quanto portatrice di una vita che deve proseguire e svilupparsi e che va anch'essa protetta, difesa, salvata nel grembo materno, così come andrà mantenuta, educata, istruita in seguito; e facendo discendere conseguenze penali per l'aborto solo dopo il novantesimo giorno dal concepimento, si rischia di penalizzare l'indefinibile.

Queste le palesi violazioni letterali della Costituzione. Ma ho parlato di ferite ben più laceranti ai valori supremi, che la Costituzione riconosce, garantisce, tutela, e che preesistono ad essa, come la difesa della vita, la protezione dei deboli, l'equità, la giustizia, l'uguaglianza, i diritti dei singoli e della collettività, il rispetto della legge naturale. Chi intende dissociare nell'atto di amore l'aspetto puramente edonistico da quello generativo, ha tutte le possibilità di farlo, magari ricorrendo — se si pone in questa logica — alla moderna tec-

nica contraccettiva. Ma non si può, esasperando questa stessa logica, spegnere una vita umana se essa, nella sublime legge della natura, è comunque sbocciata. Anche in base alla genetica e all'embriologia è una vita, unica, singola, irripetibile, con capacità di sopravvivere e di evolversi, già esistente nell'uovo fecondato; ed è sempre la stessa vita, presente nell'embrione, nel feto, nel neonato, nel bambino, nel giovane, nell'adulto, nell'anziano, in un susseguirsi di stadi che sempre hanno in comune la natura umana, quella natura umana. L'embrione rappresenta una vita che non si ripete più, è un'entità biologica unica. Non è proprietà della madre; ha una sua funzione sociale assoluta, è un'altra cosa, è una altra vita; nemmeno il cuore batte all'unisono, ma sono due cuori che battono in modo del tutto diverso.

Sono, queste, verità scientifiche e morali, testimoniate da tutti i popoli della terra nella dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata all'unanimità il 20 novembre 1959 dall'Assemblea generale della Nazioni Unite.

Ho veramente la sensazione che in molti ne siamo convinti, anche se poi non vogliamo trarne sino in fondo tutte le conseguenze.

PRESIDENTE. Onorevole Pennacchini, la prego di concludere, poiché il tempo a sua disposizione sta per scadere.

PENNACCHINI. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Il relatore per la maggioranza, onorevole Giovanni Berlinguer, medico, che oggi ci ha dimostrato di aver letto *Le avventure di Pinocchio* dopo la presentazione della seconda proposta di legge comunista, in un impulso forse inarrestabile di quella onestà interiore che lo distingue, ha reagito con una durezza che non gli si addice quando l'onorevole Galloni ha collocato il suo partito tra lo schieramento abortista. Ma quello che lei e il suo partito vi accingete a votare, onorevole Berlinguer, è un aborto sempre lecito nei primi tre mesi, è un aborto possibile in ogni caso, è un aborto praticabile sol che lo si voglia. Questa non è una inversione della realtà, ma una dura, innegabile realtà della legge al nostro esame.

Ma ormai, a questo punto, il dilemma è scarnificato dai suoi contorni che tanto hanno appassionato i nostri dibattiti, forse

troppo prolissi: libertà, società, dignità, proprietà, eguaglianza, assistenza, prevenzione, cura, controllo, istruzione. Ora dobbiamo fare preventivamente soltanto la scelta base: per la vita o contro la vita. I contorni verranno poi.

Nell'imminenza di questa scelta abbiamo assistito ad una sola raramente civile, ma più spesso scomposta, quasi rabbiosa reazione di fronte alla ferma posizione che i vescovi italiani hanno assunto dirigendosi alle più alte autorità dello Stato. Già il nostro presidente di gruppo onorevole Piccoli ha posto in rilievo l'assurdità di tale reazione, essendosi sempre ritenuta legittima la volontà dei vescovi di far udire la loro voce su temi che, per il loro significato morale, civile e religioso, costituiscono parte essenziale del loro magistero spirituale.

PANNELLA. Per fortuna, il Presidente della Camera ha reagito in modo diverso!

PENNACCHINI. Io ho parlato di reazioni rabbiose, non di reazioni composte. Ma questa intensità della reazione, lo sdegno con cui si è parlato di sopruso al Parlamento, con una violenza che forse non trova precedenti nella storia della nostra Repubblica democratica, davvero non si conciliano con le posizioni assunte da tanti circoli, leghe o associazioni che non solo al momento del voto, ma nel corso dello esame di leggi di consistenza ben più modesta, dirigono telegrammi, inviti, appelli a volte minatori nei confronti delle massime autorità dello Stato (*Applausi al centro*). Non si conciliano con tante manifestazioni non sempre composte che giungono a lambire la soglia del Parlamento, ove non la classe politica, ma spesso anche il singolo deputato è esposto al ludibrio, al dispregio, al linciaggio morale del pubblico. Di fronte a queste manifestazioni, proprio perché rispettosi in modo assoluto della libertà di pensiero, noi non abbiamo mai elevato segno di protesta, anche quando si è ecceduto nella forma. Perché allora tante reazioni, tanta rabbia di fronte alla doverosa e composta posizione dei vescovi nello esercizio del loro ministero?

Ed infine, la democrazia cristiana ha sempre difeso e valorizzato, in tutti i suoi atti, il principio fondamentale della libertà di coscienza dei rappresentanti del popolo di fronte alle scelte che coinvolgono il destino dell'uomo e della società. Questo

principio ha ispirato tutta la nostra linea di comportamento nella vicenda dell'aborto e, anche nel momento in cui ci accingiamo al voto, lo ribadiamo con profonda convinzione e nella consapevolezza che la difesa del diritto alla vita rappresenta, nella coscienza dei deputati della democrazia cristiana, una scelta di principio che non è e non può essere in discussione. Questa scelta, però, deve al tempo stesso essere liberamente espressa dal Parlamento nella sua interezza, rendendo liberi i deputati da vincoli di partito per poter assicurare, di fronte alla loro coscienza, piena e completa responsabilità di voto.

La nostra richiesta ai gruppi che sostengono la legge sull'aborto perché aderiscano alla tesi di lasciar liberi i deputati in questo voto, si colloca nella coerenza della nostra posizione e alla luce della libertà del mandato parlamentare, che è uno dei cardini della nostra Costituzione.

Nell'intimo della nostra coscienza noi ricorderemo sempre questo voto. Questa nostra vita, questa nostra misteriosa, travagliata e al tempo stesso meravigliosa vita, anche se parte infinitesima nell'arco della esistenza dell'umanità, vuole costituire forza determinante per la salvezza di un'altra vita: quella della nostra società, del nostro mondo, del nostro domani (*Applausi al centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Guarra ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, delitto contro la persona o — secondo la dizione del codice vigente — contro l'integrità e la sanità della stirpe, l'aborto di donna consenziente, cioè la volontaria interruzione della gravidanza prima che il prodotto del concepimento abbia acquistato la possibilità di vivere e di svilupparsi fuori dell'utero materno, è stato punito come tale fin dal diritto romano, con un rescritto degli imperatori Severo e Antonino, rescritto che introdusse contro l'aborto le due sanzioni penali dell'esilio temporaneo nel caso di aborto violento e della *relegatio con ademptio bonorum*, quando esso derivasse dall'uso di filtri amorosi.

Nel diritto intermedio, l'aborto viene presentato dal legislatore longobardo come uccisione di infante in seno alla madre ed è punito con la stessa pena dell'omicidio. Successivamente, fino ai più moderni ordinamenti giuridici, l'aborto procurato è

stato sempre, sia pure in diverse forme, considerato reato e come tale sottoposto a sanzioni penali. Ciò trova il suo fondamento nella esigenza di difesa di un bene, quale quello dell'integrità del frutto del concepimento, che nel corso della storia del diritto in relazione allo sviluppo del sentimento religioso, all'evolversi della filosofia morale, delle dottrine sociali, giuridiche, politiche e demografiche, è stato tutelato, a volte con pene lievi, altre volte durissime, in considerazione di valori essenziali, quali la vita, l'ordine della famiglia, il buon costume, l'accrescimento della popolazione.

Circa il fondamento del carattere delittuoso dell'aborto, esistono due opposte concezioni. L'una considera l'aborto come lesione della vita del nascituro, l'altra prescinde da essa e ravvisa il bene offeso dal delitto in un interesse della collettività che varia in rapporto ai diversi presupposti. Esse sono del resto collegate alle due teorie sull'aborto, quella individualista, che culminava nell'esigenza di consentire alla madre la libera disposizione del frutto del concepimento, particolarmente diffusa all'epoca dell'illuminismo, e quella collettivistica, che comincia con la teoria della Chiesa dell'*homicidium conditionale* e si conclude con la teoria secondo la quale l'aborto si appunta e si rivolge contro l'accrescimento della popolazione.

Il codice vigente ha accolto e conciliato, in sostanza, le due opposte concezioni: incriminando in via di principio ogni ipotesi di aborto e consentendo in casi particolari l'interruzione della gravidanza, ha bilanciato esigenze diverse, in conformità appunto con lo spirito del tempo in cui la disciplina giuridica è stata determinata ed era destinata ad operare.

Venendo agli aspetti più attuali del tema in discussione e facendo diretto riferimento alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975, con la quale si statuisce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 546 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo grave, « medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile », per la salute della madre, vorrei aggiungere qualche considerazione sull'interpretazione a mio avviso erronea che la Corte ha dato dello stato di necessità ex articolo 54 del codice penale,

che non racchiude tale ipotesi esimente, fondata sul presupposto di una equivalenza del bene offeso rispetto all'altro bene che si vuole salvare, mentre appare chiaro che nella disposizione racchiusa nell'articolo 54 del vigente codice penale è richiesta la proporzione e non l'equivalenza, e non può esservi dubbio che la salute della madre sia proporzionata all'interruzione della gravidanza.

A questo punto è lecito chiedersi se sia costituzionalmente legittimo introdurre nel nostro ordinamento giuridico la liceità di casi di interruzione della gravidanza diversi da quello previsto e regolato dalla sentenza della Corte costituzionale. Ma io mi permetterei di censurare, sia pure leggermente, la stessa sentenza della Corte costituzionale. Mi dispiace che non sia presente il ministro Bonifacio, che a quell'epoca presiedeva la Corte. Secondo me la Corte costituzionale non doveva dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 546 del codice penale, perché tale articolo resta nella sua interezza e fa parte dell'ordinamento giuridico vigente. In effetti la Corte costituzionale più volte ha statuito in modo del tutto particolare, dichiarando l'illegittimità costituzionale di un articolo nella parte in cui « non prevede... », mentre noi sappiamo che la dichiarazione di illegittimità costituzionale porta alla decadenza dell'articolo o della legge cui tale censura di illegittimità si riferisce.

Quindi bene avrebbe fatto la Corte a portare il suo esame sull'esimente, perché di una esimente si tratta. L'articolo 546 rimane, in quanto nel nostro ordinamento giuridico continua ad essere punito l'aborto procurato. Esso non viene punito soltanto nel caso in cui si verificano determinate condizioni. Ed allora doveva essere preso in considerazione l'articolo 54 del codice penale, relativo appunto all'esimente, e non l'articolo 546.

Quali sono i beni ed i valori protetti dalla nostra Carta costituzionale che vengono in contrasto con la legittimazione, nel nostro ordinamento giuridico, di casi di interruzione della gravidanza, fuori dell'ipotesi di cui alla citata sentenza della Corte? L'articolo 2 garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e non vi è dubbio che la situazione giuridica del concepito rientri in tali previsioni. In tal senso la tutela giuridica del nascituro è regolata dal codice civile negli articoli: 643, sull'ammi-

nistrazione in caso di eredi nascituri; 462, sulla capacità a succedere; 339, sulla nomina di un curatore del nascituro; 784, sulla donazione a nascituri; 320, sulla rappresentanza e 692 sulla sostituzione fidecommisaria.

La vita, dal punto di vista medico-biologico, comincia con il concepimento, e per taluni l'aborto va classificato tra i delitti contro la persona in funzione di una tutela oggettiva del feto come di una aspettativa di vita; per altri, in funzione del feto come di un essere vivente degno di venir tutelato nel suo diritto originario alla vita, anche se il suo sviluppo sino alla nascita sia organicamente collegato e dipendente dalla madre.

Non vi è dubbio dunque che la introduzione nel nostro ordinamento giuridico di norme tendenti a legittimare l'aborto fuori degli stati di necessità, così come delineati dalla sentenza della Corte costituzionale, sia in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione.

L'articolo 3 della Costituzione, tutelando la eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge nella parità di dignità sociale e senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, che è rappresentata non soltanto da un essere vivente, ma anche dal nascituro, che va tutelato nel suo diritto originario alla vita ed a favore del quale in modo particolare va inteso quel compito di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che ne impediscono il pieno sviluppo.

Non vi è dubbio che anche nei confronti dell'articolo 3 le norme del presente progetto di legge si presentano come costituzionalmente illegittime. L'articolo 29 della Costituzione, nel riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ne esalta la funzione primaria nella società, che è rappresentata soprattutto dalla procreazione della prole, al cui mantenimento, istruzione ed educazione si finalizzano i diritti e i doveri dei genitori.

Il contrasto con tale norma e con quelle successive degli articoli 30 e 31 di un provvedimento, che, in nome di una concezione

esasperatamente individualistica (che in alcuni casi sfocia nell'edonismo) preveda per la madre la libera disposizione del frutto del concepimento, appare evidente. La tutela della famiglia e della prole in particolare, alla luce della disciplina costituzionale, non può non essere la tutela del nascituro, tutela che sarebbe in modo impietoso violentata con la legalizzazione dell'aborto prevista dal progetto di legge al nostro esame.

Una valutazione particolare merita la disposizione dell'articolo 32 della Costituzione sulla tutela della salute, alla quale ha rivolto particolare attenzione la Corte costituzionale nella formulazione della nota sentenza. Appare chiaro che nella tutela della salute, prevista dall'articolo 32, rientra sia la salute di chi già è persona, come la gestante, sia quella dell'embrione, cioè del nascituro.

Si può verificare una contrapposizione di interessi tutelati. Il profilarsi di un conflitto tra la salute della madre e la sopravvivenza dell'embrione, del feto va risolto, così come nella sentenza della Corte, con la prevalenza della tutela della salute della madre, rigorosamente accertata nella reale sussistenza del pericolo cui va incontro per il protrarsi della gravidanza. In tal caso, ed in tal caso soltanto, la norma che preveda la legittimità dell'interruzione della gravidanza non contrasta con la norma costituzionale.

La nostra Costituzione, onorevoli colleghi, è la regola fondamentale di una società ove il bene comune, l'interesse collettivo e sociale, sopravanzano quello del singolo individuo. L'archetipo di Stato, costruito dalla Costituzione, contrasta con l'esaltazione individualistica, ne condanna le degenerazioni egoistiche, ne comprime le espressioni edonistiche, ne punisce le manifestazioni delittuose.

Tutta la vita dei singoli deve essere armonizzata al bene sociale. Il diritto, la morale, il principio sociale della Costituzione repubblicana condannano senza possibilità di appello la interruzione della gravidanza che non sia dettata dalla necessità di allontanare dalla madre un pericolo grave per la sua salute. Ecco perché noi chiediamo alla Camera di non passare all'esame degli articoli di questo progetto di legge viziato di illegittimità costituzionale. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sui due ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli. Rinoviamo anche ai colleghi che prenderanno ora la parola l'invito al rispetto dei limiti di tempo previsti dal regolamento per le dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanone. Ne ha facoltà.

ZANONE. I deputati liberali hanno valutato le ragioni di principio e di merito che, nel corso della discussione sulle linee generali, sono state addotte, principalmente da parte democristiana, contro il testo presentato dalle Commissioni giustizia e sanità.

Il testo delle Commissioni presenta aspetti perfettibili, e alcuni fra essi sono già stati rilevati dalla Commissione affari costituzionali; ma la Camera è ora chiamata a pronunciarsi in via preliminare sulla proposta di non passare all'esame degli articoli.

Nell'illustrare la posizione liberale in merito a tale proposta, desidero richiamarmi a quanto è stato dichiarato in quest'aula dal vicesegretario della democrazia cristiana, onorevole Galloni. Egli ha riscontrato — se non ricordo male — due punti di convergenza che, nella diversità di posizioni in cui la Camera si divide circa la questione dell'aborto, trovano il consenso generale e comunque il consenso anche della democrazia cristiana.

In primo luogo si riconosce che l'attuale disciplina penalistica del reato di aborto è certamente superata e deve essere corretta. In secondo luogo, si respinge l'ipotesi del *referendum* abrogativo come via di soluzione politicamente e giuridicamente opportuna, proprio perché le norme in materia di aborto devono essere modificate e non semplicemente abrogate.

Io condivido entrambe queste osservazioni dell'onorevole Galloni e devo, di conseguenza, osservare che dopo l'interminabile discussione svoltasi in quest'aula e nelle Commissioni, prima nella sesta e poi nella settima legislatura, se ora la Camera deliberasse di non passare all'esame degli articoli si otterrebbe, intanto, il risultato di conservare una disciplina penalistica che la intera Camera riconosce incompatibile con la coscienza civile del nostro tempo e, subito dopo, si aprirebbe fatalmente la strada ad un *referendum* abrogativo che o convaliderebbe quella disciplina anacronistica in forma definitiva, oppure la abrogherebbe

instaurando un regime di totale liberalizzazione dell'aborto: si arriverebbe, dunque, proprio alle due condizioni che l'onorevole Galloni ha dichiarato inaccettabili.

I deputati liberali ritengono pertanto che la Camera debba procedere all'esame degli articoli e che tale esame non trovi ostacolo in presunti contrasti con i principi e con le norme della Costituzione.

Prendiamo atto, a tale proposito, che gli stessi oppositori del testo in esame non hanno ritenuto di attestarsi, in via principale, sui suggerimenti contenuti nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975, la quale non può con ogni evidenza intervenire a porre limiti preventivi alla potestà legislativa del Parlamento. Proprio al Parlamento compete, infatti, di stabilire come la disciplina dell'aborto debba conciliarsi con i diritti dell'uomo, della famiglia e della maternità.

Sono qui in discussione questioni di principio e giudizi di valore in merito ai quali nessuno può presumersi abilitato a pronunciare parole definitive e ad escludere uguale legittimità morale alle opinioni diverse dalle proprie.

Come liberale, io sento il dovere di manifestare il mio sincero sentimento di rispetto verso coloro che, in forza del proprio sentimento cattolico o delle proprie persuasioni morali, riterranno di non avvalersi delle facoltà consentite dalla presente legge, considerando inviolabile il diritto di nascere del concepito. Ma dopo l'ovvia avvertenza che la presente legge non obbliga nessuno a trattamenti sanitari contrari al proprio volere (e in ciò intanto adempie la prescrizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione) il Parlamento deve pure considerare la questione dell'aborto come questione sociale, che si manifesta quotidianamente in centinaia e migliaia di casi e che va, quindi, sottratta al presente stato di clandestinità.

Al punto conclusivo al quale la discussione è ormai pervenuta, non è il caso di ricorrere a stime statistiche, che sono state contestate nella relazione democristiana di minoranza, e che certo non possono essere consacrate dal sigillo dell'ufficialità per la semplice ragione che è impossibile compiere la statistica ufficiale di un fenomeno condannato dalla legge a restare clandestino. Tuttavia, nessuno ha contestato nella discussione sulle linee generali che il numero dei processi per aborto è quasi irrilevante rispetto al numero di aborti volon-

tari comunque presumibile. La legislazione vigente ha insomma perduto gran parte della sua efficacia repressiva, e la minaccia delle sanzioni ha per effetto soltanto il ricorso a forme incontrollate di aborto clandestino, che espongono la donna a rischi sanitari gravi, a mortificazioni ingiuste, a iniquità di trattamento, e che consentono l'inammissibile sfruttamento lucrativo di un dramma umano e sociale.

Se dunque vogliamo adeguare l'ordinamento giuridico alla realtà culturale e alla coscienza civile del paese, dobbiamo pure riconoscere che per la maggioranza dei medici, dei magistrati, delle donne e degli uomini, nell'Italia di oggi, l'aborto non è già più considerato un delitto. E allora la questione dell'aborto per noi liberali deve trovare una disciplina che sia più adeguata rispetto al ricorso troppo sbrigativo al divieto e alla sanzione penale.

Non siamo — e credo che il nostro partito lo abbia finora dimostrato nella passata e nella presente legislatura — né abortisti né oscurantisti. Non siamo abortisti appunto perché consideriamo il ricorso all'aborto come la manifestazione di un dramma sociale ed umano, e non di un diritto civile. La norma programmatica ora collocata nel primo articolo del testo unificato delle Commissioni, che esclude l'interruzione volontaria della gravidanza come mezzo di controllo delle nascite, era stata nella sostanza anticipata dalla prima proposta di legge presentata nella sesta legislatura dai deputati liberali, in cui non a caso si premettevano alla disciplina dell'interruzione di gravidanza le disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e sull'educazione sessuale per la procreazione responsabile, poi parzialmente recepite nella legge sui consultori del 1975.

Ma non siamo neppure oscurantisti, perché non possiamo chiudere gli occhi dinanzi alla realtà, la quale ci impone di stabilire per l'interruzione della gravidanza una disciplina giuridica che non si ponga in conflitto palese con l'attuale coscienza comune della società italiana. È proprio in nome di questa coscienza comune che riteniamo non fondate le obiezioni sollevate dai presentatori degli ordini del giorno di non passaggio agli articoli, i quali ritengono la normativa del testo unificato in contrasto con la Costituzione.

Noi pensiamo piuttosto, in ciò concordando con altri gruppi, anche di difforme posizione politica, che la norma costituzio-

nale a tutela della famiglia sia incompatibile nei fatti con l'obbligo di procreare in condizioni sociali e personali insostenibili; che diritto inviolabile della donna sia pure quello di non essere costretta dalla minaccia della sanzione penale a condurre a termine una gravidanza non voluta; che la decisione di generare una nuova vita sia espressione del pieno sviluppo della persona umana solo quando è una decisione assunta con determinazione autonoma e responsabile.

Vi è infine, onorevoli colleghi, una tesi sostenuta o adombrata nel corso della discussione sulle linee generali da alcuni oratori del gruppo democristiano, che non poteva non essere considerata con particolare attenzione da parte liberale. Ai liberali compete, infatti, più che ad ogni altro partito politico, la nozione originaria dei limiti del potere della maggioranza in un sistema democratico. In una democrazia la maggioranza prevale, ma non a scapito delle libertà che sono patrimonio di tutti e quindi garanzia della minoranza. Spetta alla maggioranza il potere di decidere, ma vi è un ambito di decisioni che sono sottratte a quel potere. Ma in questo caso la legge consente una facoltà, non impone un obbligo; interpreta una mentalità prevalente, ma lascia intatta per le minoranze dissidenti la facoltà di dissentire. Ben diverso sarebbe il caso opposto, se cioè si continuasse ad imporre con la forza della sanzione penale l'adeguamento a precetti religiosi od a regole morali non più corrispondenti all'orientamento prevalente della società civile.

Noi riteniamo quindi di restare coerenti alla mentalità ed al metodo che ci sono propri, votando contro gli ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maria Magnani Noya. Ne ha facoltà.

MAGNANI NOYA MARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo socialista dichiaro che noi voteremo contro l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, perché riteniamo che il testo approvato dalle Commissioni riunite giustizia e sanità della Camera sia in perfetta armonia con i principi costituzionali, e perché riteniamo che la Corte costituzionale

abbia sancito, con la sostanza della sua decisione, la prevalenza della vita e della salute della madre, e che solo in questa parte la Corte sia stata rispettosa del dettato costituzionale. Non ci pare, infatti, che sia negli articoli 2 e 31 secondo comma, della Costituzione, che si possa trovare fonte di legittimità costituzionale per la tutela del concepito. Viceversa, i principi dettati in queste due disposizioni, integrati con altri principi (quali quelli di cui all'articolo 32 ed all'articolo 3, primo e secondo comma) fondano il diritto della donna ad essere padrona di se stessa, a costruire il proprio futuro, e dunque a scegliere ed a decidere un momento così incisivo, determinante e condizionante — nella realtà oggi di fatto — della sua vita, qual è la maternità.

I lavori preparatori dell'Assemblea Costituente confermano che la prospettiva in cui si muovevano i costituenti, in tema di diritti inviolabili e di protezione della maternità, è esattamente contraria a quella in cui si vuole vedere la fonte degli interessi del concepito, in base alla quale si vorrebbe il non passaggio agli articoli. L'articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, non si attaglia certo alla situazione del feto, proprio perché esso presuppone una persona umana, vivente nel sociale, che svolga una sua personalità. Difatti, se noi esaminiamo proprio i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, vediamo come da nessuna parte si accenni al concepito, ma come in tutte le discussioni intorno a quello che era nel progetto dei 75 l'articolo 1 (oggi divenuto l'articolo 2 della Costituzione) si faccia sempre riferimento ad una persona vivente, che abbia rapporti sociali, che estrinsechi appunto la sua personalità nelle formazioni sociali. I diritti inviolabili si riconoscono quindi all'essere vivente in quanto tale, e non a chi ancora persona deve diventare, così come è il caso del concepito.

È perciò solo una pregiudiziale ideologica ed una scelta morale quella che consente di parificare il concepito ad una persona, e quindi con un passaggio successivo di natura giuridica di ritenergli applicabile l'articolo 2.

Ed ancor meno può sostenersi che l'articolo 31, quando al secondo comma impone la protezione della maternità, si rivolga al feto piuttosto che alla madre. L'ottica va del tutto capovolta, e lo confermano anche qui i lavori preparatori. È il diritto della donna in quanto madre e la sua di-

fesa nell'ambito della Costituzione che devono essere affermati. E correttamente tutta la Commissione che lavorò sulle garanzie economiche e sociali per l'esistenza della famiglia, discusse soprattutto delle misure concrete in cui dovevano tradursi le affermazioni di diritto. Sono problemi sociali la salute della donna, la salute e lo sviluppo fisico, morale ed intellettuale dell'infanzia. E affrontando questi problemi, trovando ed applicando la soluzione adeguata, che si difende la famiglia, che si protegge la famiglia: così si esprimeva il legislatore costituente.

Lo Stato italiano garantisce ad ogni donna, qualunque sia la sua situazione sociale e giuridica, la possibilità di procreare in buone condizioni economiche, igieniche e sanitarie. E questo il senso che veniva dato all'espressione: la maternità è una funzione sociale.

E la Costituente che nasceva dalla Resistenza, nel fare in questa materia *tabula rasa* del passato, cominciava tutto da capo, proponendoci una legislazione decisamente volta in positivo. In quel momento storico non si pensava certamente all'aborto e correttamente non si metteva allora in primo piano questa drammatica realtà.

Oggi, dopo trent'anni, quei propositi in positivo sono rimasti sulla carta. Quella legislazione di prevenzione e di sostegno non è stata né realizzata né affrontata e l'aborto, segno di questo fallimento, viene ad imporsi in primo piano come unica alternativa individuale, per di più clandestina, ad un irrisolto problema sociale. Per questo l'implicazione storica, sociale, politica, logica e giuridica che oggi deve trarsi dall'articolo 31, secondo comma, è che tra le forme di prevenzione della maternità vi è anche quella in negativo, di non imporla. Ciò comporta l'impegno — questo sì costituzionale — ad una legislazione sul controllo delle nascite, sui consultori, sui contraccettivi.

Il riconoscimento del diritto della donna alla libera scelta della maternità è, anzi, uno dei significati che deve assumere oggi l'articolo 3, capoverso, che nella realtà di fatto dell'aborto clandestino e nella imposizione di maternità non volute vede degli ostacoli da rimuovere nei confronti della condizione femminile. La realtà è che la donna non è libera di scegliere; mentre noi sosteniamo il suo diritto fondamentale alla « decisionalità », cioè il suo diritto inviolabile ad essere persona. E in questo

senso che noi riteniamo che il conflitto di interessi che oppone da una parte un essere sprovvisto di esistenza autonoma, che non è un essere sociale anche se sotto certi aspetti può avere una soggettività giuridica, e dall'altro una persona che esiste, vale a dire un essere sociale vivente, dotato di personalità, di intelligenza, di volontà, deve essere risolto nel senso che il rispetto della decisione della donna configura un interesse che merita anch'esso di essere giuridicamente garantito.

Oggi si assiste al recupero da parte dei soggetti interessati di una serie di decisioni che prima erano ritenute di competenza dello Stato. Ma, restituire una decisione alla libera scelta dei singoli non significa un totale abbandono di ogni intervento da parte dei poteri pubblici. L'azione del legislatore non deve essere necessariamente di tipo autoritario, coercitivo, ma può tradursi in interventi positivi di assistenza, attraverso la messa a disposizione di adeguati servizi sociali per coloro che si trovano in determinate situazioni.

La situazione preferibile in questa linea è dunque quella adottata dal testo delle Commissioni riunite, cioè quella che prevede un intervento pubblico che sia di consiglio, di assistenza, anche, se si vuole, di dissuasione, ma che rimetta la scelta definitiva alla donna posta di fronte alla sua responsabilità. Questi ritengo siano i motivi che ci inducono a chiedere che si passi all'esame degli articoli per l'urgenza dei problemi che ci stanno davanti. Questi sono altresì i motivi che ci inducono a ritenere non fondate le questioni di costituzionalità.

Vorremmo ricordare che proprio quando si discusse dello articolo 2 all'Assemblea costituente, si intese togliere qualsiasi caratterizzazione ed impostazione ideologica. Ciò non significò che alla nostra Costituzione, specie nell'articolo 2, non fossero sottesi grandi valori morali e civili: si cercò però di non dare una caratterizzazione ideologica e di parte a questo articolo ed alla Costituzione nel suo insieme.

È stato un errore da parte dei colleghi democristiani l'aver voluto dare, oggi, una interpretazione forzata, di parte, alla Costituzione che invece, proprio per quella capacità di sintesi unitaria di diverse posizioni culturali e politiche ha un grande valore e rappresenta l'atto in cui tutte le forze democratiche si riconoscono.

Credo perciò che sia stato un errore politico l'aver voluto basare la richiesta del

non passaggio agli articoli su una ipotesi di incostituzionalità non fondata dal punto di vista giuridico e pericolosa dal punto di vista politico, proprio nel momento in cui la situazione economica e sociale del paese impone la necessità di non sciupare le convergenze raggiunte (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

Presentazione di disegni di legge.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi onoro presentare, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, il seguente disegno di legge:

« Disposizioni per la semplificazione dei controlli e del procedimento per le pensioni civili, militari e di guerra presso la Corte dei conti ».

Mi onoro altresì presentare, a nome del ministro della difesa, il seguente disegno di legge:

« Rimborso delle spese di viaggio ai militari di leva per licenza all'estero ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Coccia. Ne ha facoltà.

COCCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è certo senza significato che la Camera si appresti a votare un puro e semplice ordine del giorno di non passaggio agli articoli anziché una pregiudiziale per motivi di costituzionalità. Diciamo questo perché non poteva certo rimanere senza traccia il fatto che l'impianto essenziale di questa legge fosse passato già al vaglio di due pareri di conformità costituzionale, presso la Commissione affari costituzionali,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

nella passata e nella presente legislatura e che nella scorsa legislatura si ebbe il rigetto di una formale eccezione di incostituzionalità avanzata con argomenti non dissimili nella sostanza, ma battuta da un larghissimo schieramento di forze democratiche nella seduta del 26 febbraio 1976. In quell'occasione fu determinante l'apporto convinto della stragrande maggioranza dei colleghi della democrazia cristiana. La scelta fu orientata allora — come espressamente affermò il collega Galloni — « da ragioni di ordine politico e giuridico », dalla volontà dichiarata, a nome del gruppo della democrazia cristiana, « di non sottrarsi, come invece accadrebbe con l'accettazione della questione pregiudiziale, ad un confronto parlamentare serio e conclusivo ». Ma, se questo confronto serio e conclusivo che allora si volle proclamare da parte democristiana lo si vuole ribadire anche oggi, è certo necessario che la Camera esprima un voto, affinché si pervenga al passaggio agli articoli, all'esame di merito cui siamo chiamati. Per questo noi siamo qui a motivare la richiesta di rigetto dell'ordine del giorno, convinti che la normativa del testo unificato sottoposta al nostro esame — derivante dal vaglio delle varie proposte di legge in tema di disciplina dell'interruzione della gravidanza — sia conforme ai principi costituzionali e a quelli fondamentali dell'ordinamento giuridico del nostro paese. Questo maturato giudizio, espresso dalla maggioranza dei gruppi che hanno partecipato alla redazione del testo, lo si ricava non solo dal parere della Commissione affari costituzionali e dal dibattito avutosi in quella sede, ma anche dall'ampissimo confronto che si è potuto registrare in quest'aula.

Procedendo per sintesi e riassumendo le argomentazioni espresse, riteniamo che il criterio risolutore della controversia risieda nella pur ovvia considerazione secondo la quale la Camera è chiamata a legiferare su una generale disciplina in materia di interruzione della gravidanza. Per questo motivo l'esame non può avere come punto di riferimento circa la compatibilità della legge con la Costituzione la sola sentenza n. 27 della Corte costituzionale, perché noi non siamo chiamati, come è avvenuto in altri casi, alla sola copertura di un preciso vuoto legislativo relativo ad una norma penale qual è l'articolo 546 (parzialmente fulminato da declaratoria di incostituzionalità). Una pronun-

cia del genere si muove — si badi — nell'ambito di un ordinamento penalistico che, come è stato rilevato da più parti, è regolato dal titolo X del codice penale (« delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe »).

Così precisato, onorevoli colleghi, l'oggetto del contendere, nel rispetto rigoroso della funzione propria della Corte e di quella del Parlamento, l'esame di conformità non poteva e non può riferirsi che alla presente disciplina generale della interruzione della gravidanza, confrontata con una lettura complessiva dell'intero nostro ordinamento costituzionale, nella piena sovranità del legislatore. Certamente la sentenza della Corte ha una sua altissima rilevanza costitutiva per il legislatore, *stricto iure*, in rapporto allo specifico punto sottoposto al suo esame dal giudice *a quo*, relativo alla fattispecie penale che investe il caso dell'aborto terapeutico. Su questo punto, dall'introduzione della relazione per la maggioranza alle icastiche e reiterate definizioni del carattere delle pronunce della Corte, riprese qui da più rappresentanti dei vari schieramenti, potremmo dire: *nulla quaestio*. Purtroppo le motivazioni drastiche dell'ordine del giorno suonano, nella loro perentorietà, come interpretazione contrastante con i due principi essenziali che dalla sentenza scaturiscono, e che sono stati di stimolo, di conforto e di illuminazione nell'elaborazione di una generale disciplina che intende sopprimere l'intero capo X del codice penale.

Questi due principi pur se sono espressi nella cornice di una legislazione penalistica speciale che sta a noi abrogare nella sua interezza hanno valore di riscontro orientativo. Ma noi ricaviamo prima di tutto dalla lettura dell'intero ordinamento costituzionale le ragioni delle decisioni che ci apprestiamo ad adottare. Il primo dei principi contenuti nella sentenza è il riconoscimento della liceità dell'interruzione della gravidanza, pur in rapporto allo specifico punto sottoposto alla Corte; di qui il riconoscimento della non necessaria aprioristica tutela penale dei beni altissimi che vengono in rilievo e che hanno rilevanza costituzionale nella presente sentenza. Il secondo è costituito dal procedimento ineccepibile, con cui la Corte perviene nel caso di specie alla declaratoria di inefficacia e quindi di liceità mediante il bilanciamento dei beni che vengono in conflitto, riconoscendo la prevalenza di alcuni (la salute della

donna), l'affievolimento di altri, l'interesse al processo della creazione della persona.

Correttamente pertanto i relatori per la maggioranza hanno stabilito come punto fermo che la nuova normativa non ha dei confini tracciati dalla sentenza, al di là del punto specifico, se non quelli propri che ha sempre il legislatore allorché operi nell'ambito dei principi e dei beni costituzionalmente tutelati, sia espressamente che mediamente, per garantirli compiutamente. È qui il suo limite vero ed in positivo il suo scopo. Diciamo il suo scopo, perché consideriamo il testo in esame convinti che il nostro impegno nella redazione di esso non è stato certo quello di fare soltanto una legge che si sottraesse alle censure di costituzionalità, ma che in un'ottica di impegno democratico, offrisse, in una così dolente materia, una diversa e più efficace tutela dei beni che sono stati al centro del nostro dibattito, adeguata alla crescita civile e culturale del paese, come già è avvenuto nella legislazione degli altri paesi europei.

Non si poteva pertanto in primo luogo non rilevare dall'esame contestuale della Carta costituzionale (non solo degli articoli 2, 29, 30, 31 e 32 ma dal complesso dei « principi fondamentali », dei « diritti e doveri » e tra questi dei « rapporti etico-sociali ») come dalla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, non discende alcuna norma che vieti in assoluto l'interruzione volontaria della gravidanza, come sbarramento insuperabile; alcuna norma per cui pur in presenza di situazioni conflittuali drammatiche e dolorose di beni ed interessi di rilevanza costituzionale — che voi riconoscete esistere — si debba rinunciare a dare una umana e civile soluzione al drammatico fenomeno sociale dell'aborto clandestino ed al grave ed inaccettabile prezzo che ne deriva, che contrasta con i principi, che pure affermate da diverse collocazioni di voler difendere.

La puntuale ricostruzione del dibattito che si ebbe all'Assemblea costituente sullo attuale articolo 32, riportato nella relazione per la maggioranza, cui parteciparono gli onorevoli Paolo Rossi, Aldo Moro e Giovanni Leone, costituisce una obiettiva verifica di questa inesistenza di un divieto e del fondamento costituzionale delle circostanze che possono legittimare l'interruzione

ne della gravidanza, se necessaria nei singoli casi.

Una conferma di rilevante portata della piena legittimità costituzionale del testo legislativo che ci accingiamo ad approvare, discende per converso dalla decisione della Corte di ammissibilità del *referendum* abrogativo dell'intero titolo del codice penale, per il significato che implica nel considerare lecita l'ipotesi di una regolamentazione dell'interruzione della gravidanza non più affidata esclusivamente alla sanzione penale, alla indiscriminata configurazione dell'aborto come reato.

Di qui, in rapporto specifico ai diritti e beni costituzionali che l'ordine del giorno ritiene lesi dalla normativa, emerge con nettezza la piena validità di quanti, uomini di studio e di dottrina, con noi sostengono che la tutela di questi diritti e beni, muovendo dalla esegesi complessiva dell'ordinamento costituzionale, non è necessariamente affidata alla sanzione penale, ma può essere perseguita con tutele diverse e legate al divenire della società, al crescere della sua sensibilità, all'arricchimento di valori, alla ricerca di un mutamento della qualità della vita.

Tanto più decisivo appare questo criterio interpretativo, ove in sede politica lo si confronti con l'esperienza fallimentare della tutela penalistica, imposta non casualmente dal fascismo. La lesione dunque di questi beni non si realizza con la normativa al nostro esame, che rifiuta e combatte espressamente ogni « liberalizzazione » del processo abortivo, ogni concezione edonistica, ma che affronta la soluzione di questa amara e difficile materia dell'interruzione della gravidanza, proprio in relazione al diritto alla vita, diritto inviolabile « della persona » di cui all'articolo 2, il cui libero sviluppo viene garantito dall'articolo 3 che impegna la Repubblica a rimuovere ogni limitazione ad esso; diritti inviolabili che si acquistano con la nascita, che attengono alla persona che rappresenta « il fine del sistema delle libertà garantite dalla Costituzione », dalle molte proiezioni.

Questa norma di principio, intesa come « norma di apertura », permette e favorisce la canalizzazione delle esigenze emergenti a livello della società civile. Questa norma certamente ha per protagonista la donna in quanto « persona » e non può non richiamare l'interesse primario della società al processo generativo, alla speranza di vita di cui può essere portatrice essa persona. Di

qui la rilevanza costituzionale del divenire del concepito in relazione all'articolo 2 e all'articolo 31, secondo comma, che attiene alla protezione della maternità.

Al di là delle dispute dottrinarie — è stato rilevato — sull'articolo 2 che è indubbio che la persona ed i diritti inviolabili che ad essa si riconnettono possono entrare in conflitto con la potenzialità di vita del concepito, e vengono in collisione così diverse situazioni giuridiche che vanno dal diritto alla vita a quello alla salute nella onnicomprensiva accezione dell'articolo 32, che — opportunamente è stato ricordato — definisce la sfera della salute della persona, nel caso della donna nel « complessivo stato di benessere fisico, psichico, sociale ». Nozione posta a base di riferimento della Organizzazione mondiale della sanità e fatta propria da tutti gli studiosi, come è stato qui ricordato e come è stato altresì ricordato dallo stesso Perico, noto studioso cattolico e « vaticanista ».

I vari momenti del conflitto vengono, dunque, da noi nel testo disciplinati nell'esercizio dell'autonomo potere discrezionale del Parlamento di operare una scelta legislativa e politica. In questa direzione si legittima la prevalenza da accordare o meno a beni ed interessi — ricollegati a chi è persona rispetto alla potenzialità di vita del feto che persona può divenire — e quindi l'eventuale prevalenza di beni della persona, di cui la salute è il parametro centrale, sulla salvaguardia dell'embrione. Ma tutto ciò attiene al merito delle nostre scelte.

Quel che non può essere condiviso sul piano dei principi ordinamentali è che il Parlamento sia privo, spogliato a pena di incostituzionalità, del potere di scelta della prevalenza da accordare a beni costituzionali che vengono in conflitto, teorizzando così una equivalenza di tutela che la Corte ha giustamente escluso, che si attuerebbe soltanto in via di repressione penale.

Nessuno dei colleghi ignora, e tanto meno i colleghi della democrazia cristiana, come il Parlamento nella sua discrezionalità abbia compiuto e compia nella estrinsecazione delle sue opzioni politiche ricorrenti, scelte su situazioni di conflitto e di collisione di interessi. In questa direzione il Parlamento è ricorrentemente intervenuto in tema di conflitti attorno al principio di eguaglianza, per affermare compiutamente lo sviluppo della personalità dell'uomo, per garantire la pari dignità sociale della don-

na garantita dall'articolo 36 nel rapporto tra salute e lavoro, nel dibattutissimo conflitto tra diritto individuale ed interessi sociali in tema di proprietà privata, ora privilegiando, ora facendo prevalere, ora comprimendo o affievolendo diritti ed interessi confliggenti tra loro, al fine di tutelare compiutamente il più generale disegno di affermazione della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui opera e nella società nel suo complesso, solidaristicamente considerata.

Su questo terreno si colloca ad illuminare il testo al nostro esame nelle sue varie e diverse previsioni il preambolo all'articolo 1, che fissa con nettezza i suoi fini, proclamando come lo scopo delle successive norme sia la garanzia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, il riconoscimento del valore sociale della maternità, il rispetto della vita umana fin dal suo inizio.

In questa cornice le norme mirano a realizzare l'equilibrio dell'eventuale conflitto, nel dispiegarsi di tutte quelle situazioni ricollegabili a posizioni costituzionalmente tutelate. Per questo va ribadito come la sentenza della Corte, come è stato validamente affermato, è stata pronunciata in riferimento alla *jus conditum*, rispetto ad una delle situazioni che vengono in considerazione, e non è « esaustiva » del conflitto; e ciò spiega la collocazione e il valore della parte cosiddetta « pedagogica » che inerisce alla sua motivazione. Di qui il dovere del legislatore di realizzare, nel quadro di una generale disciplina, diversi punti di equilibrio, in cui la tutela del nascituro assume tanto maggiore rilevanza quanto più la potenzialità di vita si avvicina al momento in cui potrà dar luogo ad una vita autonoma, e correlativamente la tutela della situazione della madre assumerà maggiore rilevanza quanto più è lontano questo momento.

Coerentemente, il testo riflette una previsione di prevalenza nella qualitativa differenziazione tra interruzione nei primi novanta giorni e interruzione nel periodo successivo, in un contesto che non può non essere più ampio di quello delineato nell'articolo 54 del codice penale, in riferimento alla tutela dei diritti della persona già nata, diritti inviolabili in base all'articolo 2 e ad altre posizioni costituzionalmente protette che ne discendono, dal diritto alla libertà personale e sessuale, al diritto ad una esistenza libera e dignitosa.

La legge intende pertanto, pur nel limitato campo su cui opera, valorizzare la maternità cosciente e responsabile delineato nel nuovo diritto di famiglia, mirando a comporre gli articoli 2 e 31 della nostra Carta costituzionale, favorendo gli istituti necessari allo scopo delineati negli articoli 13, 14, 15 e 16 e mirando a realizzare quel traguardo della libertà dall'aborto che costituisce, nella misura dell'umano e del possibile, il modo più conseguente, al livello dell'attuale stadio della nostra società, di esaltare e tutelare in concreto la vita.

In questo ordine di considerazioni riteniamo palesemente infondate le ragioni di incostituzionalità sollevate, tra l'altro, con evidente forzatura per l'insieme di norme che si ritengono vulnerate. La normativa che intendiamo fermamente difendere non scalfisce, né l'articolo 2 né l'articolo 31, ma tende a dare ai beni da essi protetti una diversa tutela. Il contrasto, a nostro avviso, non sta pertanto sul terreno della costituzionalità delle norme esaminate, che soltanto suggestioni esterne possono indurvi a denunciare, ma nel diverso modo di atteggiarsi rispetto alla tutela di questi beni. La nostra scelta ritiene di affidarle prevalentemente allo sviluppo sociale e culturale del paese, alla più larga diffusione della prevenzione e della contraccezione, al rispetto tra i sessi, alla coppia centro di solidarietà morale, in cui grande rilevanza ha la procreazione responsabile, principio e fondamento del genere umano, affidando alla responsabilizzazione della donna il rimedio umano dell'interruzione con l'obiettivo dichiarato di ridurre e contenere la terribile pratica dell'aborto clandestino.

E questa la via scelta già da tempo dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, e nessuno meglio di lei, onorevole Pennacchini, che meritoriamente presiede il Centro di studi comunitari, ne è al corrente. Ella ben sa che non dissimilmente dal nostro Parlamento componenti diverse, anche cattoliche, si sono in maniera sofferta misurate su questo terreno, pervenendo a questi utili ed umani rimedi; certo non perfetti, ma perfettibili proprio in nome di una convivenza civile fondata sulla solidarietà. La vostra scelta, ove passasse (consentiteci di dirlo) nella stesura della proposta di legge presentata in questa legislatura, resterebbe ancorata, volenti o no, alla tutela esclusivamente penale imposta dal legislatore fascista (che trova ancora eco nel MSI-destra nazionale), al principio

dell'aborto reato, al momento repressivo, causa prima dell'angoscioso fenomeno dell'aborto clandestino. Si voglia o no, ne verrebbe ribadita quell'equivalenza assoluta di beni che legittima l'intervento penale, da cui deriva una sorta di gravidanza coatta, di maternità imposta, che ricaccia veramente nella solitudine e nel tormento senza luce la donna.

Questa è la scelta che ci è dinnanzi, nella sua crudezza. La soluzione delineata nell'articolo 10 della vostra proposta è qualitativamente peggiorativa rispetto alla soluzione da voi avanzata nella passata legislatura, in cui, ribadito il carattere di reato, la non punibilità (pur restando la fattispecie aborto un reato, ricordiamolo) si avrebbe allorché l'interruzione della gravidanza fosse attuata al fine di evitare il pericolo attuale di un danno grave e irreversibile alla salute della donna, con il che possiamo ben dire che si ripropone sostanzialmente una normativa che non si discosta da quella dichiarata incostituzionale dalla Corte.

Se dunque la normativa al nostro esame non contrasta minimamente con i diritti, beni ed interessi costituzionalmente protetti ed indicati agli articoli 2 e 31, analogo discorso va fatto quanto agli articoli 29 e 30 della Costituzione. Non si vede quale contrasto si configuri al riguardo. Il *favor familiae* che permea l'articolo 29, primo comma, non trova certo menomazione nelle norme in questione, ma vi trova anzi la sua totale affermazione. Il secondo comma dell'articolo 29 non viene parimenti in discussione. L'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi non viene scalfito dalla rilevanza della volontà della donna nella richiesta di interruzione della gravidanza, solo che si consideri che la liceità viene riconosciuta per la prevalenza accordata alla tutela della sua salute e, in questo contesto, anche all'ipotesi più estrema del pericolo di vita. Nessuno può decentemente sostenere che la titolare di questo bene non sia la donna e che non trattisi di diritto personalissimo, per cui ad essa compete la piena titolarità della richiesta, in quanto è colei che subirebbe il pregiudizio.

Nondimeno le due Commissioni hanno introdotto come temperamento la valutazione della richiesta da parte del sanitario, quando sia richiesto dalla donna e sia opportuno, con il padre del concepito. Sempre in ordine al secondo comma dell'articolo

29, sotto altro profilo e per altro verso richiamando l'articolo 30, si ravviserebbero infondatamente altre incostituzionalità delle norme dove riconoscono alle donne tra i sedici e i diciotto anni, in presenza di circostanze legittimanti, la possibilità di avanzare la richiesta di interruzione di gravidanza. Anche qui si sono volute conferire capacità emancipatorie in rapporto alla maturità raggiunta sul piano biologico e culturale per la soluzione di un conflitto personalissimo tra salute e gravidanza. Tale soluzione si colloca in un'ampia casistica allargatasi negli ultimi tempi e riconosciuta dal legislatore: dall'emancipazione che si raggiunge con il sorgere del rapporto lavorativo, alla facoltà concessa, proprio in virtù del nuovo diritto di famiglia, di contrarre matrimonio, al riconoscimento dei figli naturali.

Non si vede, in ogni caso, la pertinenza nel caso in specie del richiamo all'articolo 30 della Costituzione, dal momento che l'emancipazione che abilita le donne di sedici anni alla richiesta non contrasta con il principio, posto da quell'articolo della Costituzione della responsabilità dei genitori per il fatto della procreazione (e del dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio) che attiene alla perdurante funzione di formazione morale conseguente allo *status filiationis*. Certo, nella ipotesi di minore degli anni sedici resta integro lo esercizio della patria potestà nell'interpello, e la scelta, nella delicatissima situazione di contrasto o di assenza di volontà del genitore, viene rimessa al sanitario sotto il profilo della tutela della salute e dell'equilibrio biopsichico. L'interesse pubblico discendente proprio dalla particolare esigenza di tutela di valori costituzionali consiglia, in questa situazione, di dare una soluzione che superi il contrasto tra la volontà o la colpevole inerzia del genitore.

Diverso discorso, infine, merita l'ulteriore profilo che attiene alle minori di anni sedici, i cui drammatici casi, pur eccezionali nel loro accadimento, hanno costituito un punto tormentato della legge, così come lo è stato nelle legislazioni di altri paesi. Le diverse travagliate impostazioni che si sono confrontate hanno trovato, a nostro avviso, una soluzione equilibrata nell'articolo 10 che sancisce l'obbligo di interpellare chi esercita la patria potestà. Si è osservato che la previsione secondo

cui « il medico deve interpellare almeno uno di coloro che esercitino sulla donna la patria potestà o la tutela » viola l'indirizzo paritario della famiglia alla luce del nuovo ordinamento: osservazione avanzata motivatamente dalla Commissione affari costituzionali che troviamo degna di attenzione e che potrà trovare un soddisfacente componimento nel Comitato dei nove o in Assemblea; ma ci preme dire che anche in questo caso siamo di fronte ad un profilo di difformità di normativa che non raggiunge livello di incostituzionalità.

In questo quadro, la responsabilizzazione finale della donna è un punto di approdo del procedimento regolante il conflitto che presuppone la liceità dell'interruzione come conseguenza di una prevalenza accordata per l'insorgere di circostanze necessitanti. Non si tratta di scaricare le responsabilità sulla donna, ma di manifestarle quella fiducia concreta che merita e rivendica in un momento che ha una sua riservatezza che va gelosamente tutelata e alla quale segue certo il concorso solidale del momento sociale e assistenziale da noi previsto.

Ma, al di là delle considerazioni di ordine costituzionale cui non potevamo sottrarci, il voto di oggi si carica di particolari significati politici. In questa materia dolente e triste con amari risvolti, tutti sentiamo che siamo chiamati a dare al nostro paese una legge che risolva a misura d'uomo questo drammatico conflitto, facendo prevalere la ragione. Siamo convinti che il vero traguardo risiede nella libertà dall'aborto e nell'affermazione della vita. Ad ognuno si impone di distinguere il diritto dalla morale, anche con coraggio rispetto alle più sentite e apprezzabili istanze morali e religiose che noi profondamente rispettiamo in nome di quella autonomia e laicità cui pure tutti sogliono richiamarsi, per il dovere che ci incombe di legiferare. Sentiamo, infine, come questo voto si carichi oggi di un particolare valore politico che investe il potere sovrano del nostro Parlamento al termine di un dibattito amplissimo e ricco in cui si è confrontata ogni corrente ideale e politica nella più appassionata espressione di libertà.

Il voto deve dunque compiersi con il rispetto di ogni opinione, al di là di ogni retorica, difendendo le prerogative sovrane del nostro Parlamento. Per queste ragioni chiediamo il rigetto degli ordini del gior-

no di non passaggio agli articoli (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Informo la Camera che sugli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli è stata richiesta la votazione per appello nominale dal deputato Piccoli a nome del gruppo della democrazia cristiana.

Sugli stessi ordini del giorno è stata inoltre richiesta la votazione a scrutinio segreto dal deputato Delfino a nome del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale.

Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, si dovrà votare a scrutinio segreto.

Dato che la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, avverto che decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sugli ordini del giorno l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, i due ordini del giorno che sono stati presentati, identici nella loro sostanza, oppongono al passaggio agli articoli del provvedimento in esame una eccezione di incostituzionalità. E non poteva essere diversamente, dal momento che il testo in esame trae la sua origine dalla decisione della Corte costituzionale del 18 febbraio 1975 che, accogliendo parzialmente un ricorso presentato, correggeva in parte (in quanto lo dichiarava parzialmente illegittimo) l'articolo 546 del codice penale consentendo la liceità dell'aborto a determinate condizioni e con determinate garanzie.

Nella scorsa legislatura, noi avanzammo regolarmente (e, credo, sotto un certo punto di vista più correttamente) tale questione sotto il profilo di una eccezione pregiudiziale di incostituzionalità, e ci sentimmo rispondere che sostanzialmente la sentenza della Corte costituzionale non vincola il Parlamento. Questo è vero, nessuno mai ha sostenuto che il Parlamento è vincolato a seguire, nelle sue deliberazioni, le decisioni e le sentenze della Corte costituzionale. D'altra parte, però, non si può disconoscere che il sistema costituzionale italiano è un sistema rigido, fondato sul principio di legalità, a differenza di altri sistemi giuridici e costituzionali di altri paesi, a struttura marxista, e che quindi la garanzia concreta della legalità e del

principio di legalità è proprio data dalla Corte costituzionale, la quale stabilisce quelle che sono le leggi uniformi al dettato costituzionale e quelle che non lo sono.

È anche perfettamente noto che le decisioni della Corte costituzionale, soprattutto quando sono modificatrici (queste decisioni in dottrina vengono chiamate manipolatrici, nel senso che accogliendo il ricorso, modificano in parte la norma di legge impugnata), costituiscono una fonte di legittimità della legislazione futura, in quanto il Parlamento è tenuto ad osservare il dettato costituzionale, la cui definizione e la cui garanzia è proprio data dalla decisione della Corte costituzionale.

Allora, che cosa ha disposto la Corte costituzionale nella sua sentenza n. 27 del 1975? Anzitutto, ha riconosciuto il principio della tutela della vita del nascituro; ha riconosciuto, cioè, che la nostra Costituzione, con gli articoli 2 e 31, riconosce tassativamente questo principio e lo tutela. Questo è il primo punto. Poi, la Corte costituzionale ha riconosciuto che, oltre alla tutela della vita del nascituro, vi è la tutela della vita e della salute della madre. Ha anche affermato che questa seconda esigenza può essere persino prevalente sulla prima, e quindi ha ritenuto che, per la salvaguardia non solo della vita bensì anche della salute della madre, vi possa essere la liceità dell'aborto. Ma sarebbe venuta meno, la Corte costituzionale, alla affermazione della tutela del diritto alla vita e del diritto alla persona se non avesse precisato tassativamente quali siano le condizioni alle quali soltanto è subordinata la liceità dell'aborto. La Corte costituzionale ha precisato questo sia nella motivazione sia nella parte dispositiva. Nella motivazione ha dichiarato: « Ritiene anche la Corte che sia obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione, e perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarlo ».

Questo, nella motivazione. Nella parte dispositiva — e non si può sostenere che la parte dispositiva della sentenza della Corte costituzionale non sia vincolante, nel senso che il legislatore ordinario possa porsi in contrasto con quello che è il limite costitu-

zionale stabilito dalla parte dispositiva — la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 546 del codice penale, nella parte in cui esso prevede che la gravidanza possa venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato, nei sensi di cui in motivazione.

Ecco il punto fondamentale. La condizione dalla quale non si può prescindere per considerare legittima e costituzionale qualunque legge che vada a regolare questa materia è il previo accertamento del danno o del pericolo con i mezzi offerti dalla scienza medica.

Cosa fa il progetto di legge attuale? All'articolo 3 esso non soltanto non osserva questa condizione, ma si pone in contrasto con questa condizione, in quanto stabilisce che, se il medico non riscontra il caso di urgenza, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 2, la invita a soprassedere per sette giorni e le rilascia un documento attestante l'avvenuta richiesta.

Trascorsi i sette giorni, la donna, anche contro la decisione del medico, che non aveva riconosciuto la gravità del pericolo e l'urgenza, può ottenere interruzione della gravidanza. Quindi la donna è libera e sovrana per quanto riguarda la decisione di abortire. Ci troviamo pertanto non di fronte ad una omissione, ma ad una posizione contraria, quindi ad una incostituzionalità precisa e diretta in riferimento agli articoli 2 e 31 della Costituzione, e ad una incostituzionalità per eccesso di potere legislativo della legge che, per raggiungere lo scopo stabilito dalla Corte costituzionale e quindi dalla Costituzione, adopera uno strumento che viceversa elude ed oltrepassa il raggiungimento dello scopo stesso. Ci troviamo quindi di fronte ad una legge che non può assolutamente considerarsi valida e rispondente alla Costituzione.

Questo, signor Presidente, è molto grave. È molto grave per la stessa funzione parlamentare, per la stessa serietà del Parlamento, per la stessa credibilità dell'istituto parlamentare. Infatti il nostro ordinamento giuridico consente ai destinatari di norme chiaramente incostituzionali, il rifiuto della loro applicazione, e in via di fatto e attraverso l'esperimento dell'eccezione giuridica di illegittimità costituzionale sia ad iniziativa di parte sia attraverso il potere-dovere del giudice di non applicare la norma che

egli ritenga di dubbia costituzionalità e di rimetterla alla Corte costituzionale la quale, sulla scorta della decisione già presa, non potrebbe nel caso di questa legge, che ribadire la propria posizione.

Non può negarsi quindi che questa inattesa nei confronti della posizione della Corte costituzionale (e quindi della nostra stessa Costituzione) inficia la validità di questa legge. Ed è molto grave che la infici in una materia come questa. Ciò denota che il Parlamento, pur di raggiungere lo scopo di rendere legittimo l'aborto, lacerava la Costituzione, mette in non cale la decisione della Corte costituzionale e dà così un grave colpo al principio di legalità, al principio della rigidità del nostro sistema costituzionale. È molto grave perché qui stiamo discutendo in materia di aborto. Aborto, anche per la sua etimologia, significa morte, significa soppressione di vita. Quindi, per raggiungere la soppressione di vita, per rendere legittima la soppressione di vita, si giunge non solo ad una legislazione di merito che già di per sé stessa urta contro i principi fondamentali della morale, della religione, della famiglia; ma addirittura si mette in non cale il nostro sistema di legalità, il nostro sistema di Costituzione rigida e quindi le garanzie che, per l'applicazione del principio di legalità, cioè dello Stato di diritto, il nostro ordinamento ha posto.

Restando nei ristretti limiti della dichiarazione di voto, noi, per ragioni di ordine morale e di ordine religioso, e per ragioni di tutela della famiglia (senza dilungarci in merito agli altri notevolissimi vizi di incostituzionalità, quale la violazione dell'articolo 29 circa i diritti della famiglia, nonché di altri ancora) possiamo con tranquillità coscienza votare contro il passaggio allo esame degli articoli, sostenendo con ciò la incostituzionalità di questa norma e la nostra ferma opposizione nel merito a questa legge che si va, troppo leggermente e con gravi conseguenze, a votare (*Applausi dei deputati del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Righetti. Ne ha facoltà.

RIGHETTI. Valutare le ipotesi di non corrispondenza alla Costituzione delle norme sottoposte al nostro giudizio è senza dubbio lecito e persino doveroso, sempre che non si ricorra ad ipotesi bizantine per

evitare di fornire risposte adeguate al problema morale e sociale dell'aborto clandestino. Fuori da questa ipotesi, tutte le argomentazioni serie si richiamano in qualche modo alla sentenza della Corte ed ai limiti che detta sentenza porrebbe alla attività legislativa. Credo che non possano esservi dubbi sul fatto che il Parlamento non debba ritenersi vincolato dalle decisioni della Corte costituzionale, se non nei limiti precisi della dichiarazione di illegittimità di una disposizione specifica. I riferimenti, che vengono effettuati alla nota sentenza della Corte ci appaiono pertanto piuttosto pretestuosi, poiché la Corte medesima ha concluso affermando che la tutela della donna di fronte al pericolo di compromissione della sua salute psicofisica risulta insufficiente secondo le norme del codice penale vigente.

Nella sentenza in questione si formula inoltre una giusta interpretazione dell'articolo 2 della Costituzione, quando si privilegia la donna in quanto già persona nei confronti dell'embrione, che persona ancora non è. Inoltre, al principio del pericolo attuale si è sostituito il principio della prevedibilità di un pericolo o di un danno, il che comporta inevitabilmente che solo la donna è in grado di valutare l'esistenza e la portata delle turbative alla propria salute psico-fisica, là dove non esistano elementi scientifici per formulare un giudizio obiettivo. E d'altra parte la donna, nel valutare autonomamente l'esistenza delle condizioni che la legge prevede, si muove nell'ambito e nel contesto di quelle precise responsabilità del singolo soggetto che sostanziano il principio dell'individualismo che è a fondamento della nostra Costituzione.

Vale inoltre la pena di considerare che verrebbe meno la tutela di un diritto fondamentale, se proprio non vogliamo definirlo inviolabile, della donna, ove la si volesse di fatto costringere ad una maternità non voluta né cosciente.

Altri argomenti a sostegno della nostra opinione sulla eccezione di incostituzionalità sono stati svolti quando siamo intervenuti nella discussione sulle linee generali, e per ragioni di brevità e di buon gusto non intendo qui ripeterli, riportandoli semplicemente ad essi. Queste ci sembrano le ragioni essenziali che ci inducono con serena coscienza a votare contro le eccezioni di incostituzionalità (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luciana Castellina. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Il gruppo di democrazia proletaria voterà contro questo ordine del giorno, in coerenza con gli articoli 2, 29, 30 e 32 della Costituzione. In coerenza con l'articolo 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non essere annoverato il diritto della donna di scegliere se diventare o non diventare madre. Con l'articolo 29, che riconoscendo l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi concede alla donna, così come la storia ha sempre concesso all'uomo, di non portare più il peso di una procreazione non voluta. Con l'articolo 30, che imponendo ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, non essendo ancora stato applicato il secondo comma dell'articolo stesso — quello in cui si prevede che la legge provveda ai compiti dei genitori se questi ne sono incapaci — non lascia alla donna che non possa né mantenere né istruire né educare i propri figli se non la soluzione di interrompere la gravidanza. Con l'articolo 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e quindi anche la salute della donna, che può essere turbata dal punto di vista fisico e psichico da una maternità, ed in particolare da una maternità non voluta, e che condannando ogni legge che violi i limiti imposti dal rispetto della persona umana, condanna tutte quelle disposizioni che con questo provvedimento che stiamo per votare elimineremo dal codice penale, norme che violano pesantemente questi limiti ritirando alla persona umana il più elementare dei suoi attributi, la possibilità di scegliere se procreare o meno.

C'è, è vero, un articolo della Costituzione, invocato dall'ordine del giorno Piccoli, che in effetti mi lascia perplessa: quello in cui si dice che la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Qui certo, onorevole Piccoli, c'è un'oggettiva incostituzionalità, ma non è quella offerta dal presente provvedimento, bensì quella offerta dallo Stato italiano, palesemente violatore della sua stessa legge fondamentale. L'onorevole Piccoli potrebbe forse modificare il suo ordine del giorno

e renderlo più puntuale su questo argomento, certo in altra occasione, per ora, stante la sua stesura attuale, non si può che esservi contrari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pannella. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, colleghe e colleghi, per la prima volta in questa legislatura, noi, cui così spesso si chiede quale sia il punto di riferimento ideale e politico in nome del quale dall'inizio della legislatura votiamo contro la maggioranza equivoca dei « sì » e delle astensioni, in questa occasione — dicevo — vedremo affermato il punto di riferimento ideale e politico al quale guardiamo. Per la prima volta in questa legislatura si impone infatti una naturale e storica convergenza, in nome di qualcosa che si vuole disanimato a livello politico, ma che invece è ancora una premessa necessaria per qualsiasi riforma nel nostro paese, in nome, cioè, della civiltà giuridica laica. Lo schieramento che già battè otto anni fa in questa Camera la democrazia cristiana e il Movimento sociale, e che di nuovo li sconfisse nel paese con l'apporto importante e determinante di masse cristiane, di credenti e anche — i colleghi del Movimento sociale lo sanno — della metà almeno del loro elettorato più civile di loro, in termini di scelte di civiltà giuridiche, si è ricomposto. La convergenza si è già delineata: andiamo ad una affermazione alternativa rispetto a quella che purtroppo, con accanimento, la sinistra ufficiale, del partito socialista e del partito comunista, oltre agli altri gruppi laici, continuano ad indicare come via necessaria da seguire per la salvezza del paese dalla crisi.

È quindi con gioia che a questo appuntamento ci troviamo di nuovo uniti, forse al di là delle intenzioni di qualcuno, ma invece in base ad un nostro calcolo; ad un nostro calcolo, alla nostra strategia politica, per cui abbiamo fondato su lotte di liberazione la nostra politica di verità con i compagni comunisti, con i compagni socialisti, con gli amici dello schieramento laico, con cui già conducemmo e vincemmo la battaglia di liberazione laica e cristiana contro il divorzio di classe della Sacra Rota, contro l'inciviltà giuridica che anche allora — come oggi — ci veniva opposta.

Non faremo finta quindi di confrontarci qui per passione di interpretazioni tecni-

che e giuridiche diverse. È una finzione, colleghe e colleghi, e lo sappiamo; non siamo qui animati da diverse deontologie tecnico-giuridiche. Sapete benissimo che, quando questo fosse vero, non ci troveremmo divisi in quest'aula, come invece siamo, puntualmente e meticolosamente, per gruppi e per partiti perché la logica dell'interpretazione del diritto non può, nella sua autonomia, se fosse davvero sovrana, dividere in questo modo il Parlamento.

Ci troviamo, quindi, dinanzi ad un pretesto politico (che ben venga!), un pretesto che ridà corpo, per un momento, in questo Parlamento allo schieramento dell'alternativa che deve essere e può essere solamente laica, libertaria, liberale e liberante per la gente, per la persona, così come l'inizio dell'affossamento dell'infame legge Rocco in questo campo noi l'abbiamo visto realizzare grazie alle lotte unitarie di base che ci sono venute da fuori del Parlamento.

Potremmo solo osservare — credo con qualche pertinenza — che in questa sede abbiamo il diritto di essere diffidenti rispetto a chi ci parla di sovranità del diritto, se è vero come è vero che solo grazie ad una miserabile finzione giuridica è stato possibile impedire il rispetto di una legge che avrebbe voluto che il *referendum* sull'aborto si tenesse fra il 15 aprile e il 15 giugno di quest'anno, che, si sarebbe potuto e dovuto tenere, signor Presidente, colleghe e colleghi, perché già un sindacato di costituzionalità era stato dato sulla nostra proposta abrogazionista. Noi avevamo infatti, come tutti ricorderete, proposto un *referendum* abrogativo che depenalizzava totalmente o quasi totalmente l'aborto: c'è stato un sindacato di costituzionalità che ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell'abrogazione della persecuzione penale del fatto abortivo e del riconoscimento dell'interruzione volontaria della gravidanza.

Ci basterebbe questa osservazione, per quel che ci riguarda, se ritenessimo — lo ripeto — che siamo in questo momento in sede di confronto giuridico e non di confronto politico.

Dopo questo voto riprenderà di nuovo corpo in quest'aula e nel paese la logica diversa e suicida che sta portando il paese sempre di più in una situazione di crisi: di crisi della nostra sinistra, di crisi della gente, di crisi delle masse, dei lavoratori e dei cittadini. Ma in questo momento io penso che in realtà e visivamente possiamo prendere atto che, nel momento in

cui le scelte che riguardano, come giustamente è stato detto, la coscienza delle persone, che riguardano problemi della vita e di morte, problemi di cultura, problemi di civiltà giuridica alternativa, problemi di una diversa concezione della vita civile e della civiltà della legge, nel momento in cui questo c'è stato imposto dalle lotte della donna e dalle lotte radicali, dalle lotte della collega Faccio e dalle lotte della collega Bonino, dalle lotte di chi ha inchiodato il nostro Parlamento a quella « primavera » di presentazione di progetti di legge che nessuno poco prima delle loro lotte voleva presentare... arrivati dunque a questo momento e a questa scelta mi pare che nessuno abbia avuto dubbi su quale dovesse essere il comportamento del liberale, del repubblicano, del socialista, del comunista, del radicale, del demoproletario. Ritenere che questo abbia il valore di mera parentesi e scambiare i propri desideri — ormai impauriti — con la realtà, tentare di edificare scelte politiche, diverse sulla negazione di questa unità fondata sui principi socialisti laici, ci appare indubbiamente come una grave mancanza di prudenza interiore, che caratterizza contro l'apparente prudenza delle loro scelte di oggi, la linea politica generale dei nostri compagni socialisti, comunisti e delle altre forze della maggioranza delle astensioni.

Non abbiamo, signor Presidente, altro da aggiungere tranne, se me lo consente, due brevissime — davvero brevissime — osservazioni finali.

Vogliamo dare atto della civiltà con la quale la democrazia cristiana aveva proposto che un voto di così fondamentale importanza avvenisse per appello nominale: fatto di rivendicazione del diritto-dovere di ogni rappresentante della nazione, nel momento in cui ci si trova dinanzi a scelte così fondamentali, di rispondere in proprio, con un sì o un no, rispetto alle proprie idee, alle proprie forze, rispetto al paese nel suo insieme e all'elettorato nel suo insieme.

Rivolgo quindi qui un appello formale — perché qui noi siamo tutti uguali finché ci muoviamo con lo stesso rispetto del vivere civile — al gruppo che ha avanzato la proposta di scrutinio segreto, mi auguro non in malafede, non per calcoli inconfessabili, non per cose che, per il momento, sarebbe ancora da parte nostra un indebito processo alle intenzioni presupporre, affin-

ché ritiri la sua richiesta di scrutinio segreto. Chiedo che essi diano a loro stessi l'occasione di poter rispondere, come persone e come deputati, del loro individuale, singolo voto, e che non ci rovescino addosso anche in questa occasione, loro che pretendono a loro modo di essere una forza nuova, una delle più putride, anche se regolamentari, nostre abiludini, che è quella di celare nel segreto del voto i momenti delle scelte anche maggiori.

Per ultimo, signor Presidente — solo un accenno — lei sa che continua ad essere aperta in questa Camera una questione che ci pone ogni giorno, a noi del gruppo radicale, dei problemi gravi di comportamento. Non aggiungo nemmeno di che si tratta, perché so che lei lo comprende, signor Presidente. Come abbiamo fatto fino ad ora, consentiremo ai compagni comunisti che siedono anche in questa occasione nei nostri posti, come sempre, di votare, contrariamente a quanto alcuni di voi credono, e cioè che noi occupando quei posti non consentiamo loro di esercitare il diritto di voto. Noi chiediamo, signor Presidente, che su questo una riflessione ulteriore venga portata avanti. Dal primo giorno non abbiamo voluto né vinti né vincitori: abbiamo voluto che una soluzione equa venisse affermata.

Comunque, il gruppo radicale, nella misura in cui potrà, voterà contro gli ordini del giorno che sono stati presentati, sottolineando il valore altissimo e importantissimo che l'unità laica, resuscitata in questo Parlamento, così diverso stasera dalla sua politica di ogni giorno, dà a queste nostre ore e a questo tema che stiamo dibattendo.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, prendo atto della sua dichiarazione. Tuttavia, ella conosce su questo argomento il pensiero della Presidenza.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mammi. Ne ha facoltà.

MAMMI. Dopo il lungo dibattito in aula e le numerose dichiarazioni di voto, pochissime considerazioni da parte mia per motivare il voto contrario dei deputati repubblicani ai due ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.

La Costituzione, al di là di quelle che possono essere le interpretazioni più o meno forzate di questo o di quell'articolo, nella sua interezza, nella sua lettera, nello spi-

rito che lo informa, non riserva al diritto penale un'area di obbligatorio intervento...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non ingombrare l'emicloio e di prendere posto nei settori.

MAMMI. ...ma piuttosto circonda di garanzie la libertà individuale di fronte allo eventuale intervento punitivo dello Stato. La necessità della pena, la sua irrogazione, le modalità della sua applicazione, la sua stessa misura sono e restano di esclusiva pertinenza e competenza della sede legislativa ordinaria.

L'onorevole Del Pennino, relatore per la maggioranza, nella sua replica ha confortato questa tesi con ampie citazioni di numerosi costituenti: l'onorevole Dominedò, l'onorevole Mastrojanni, l'onorevole Ruini, l'onorevole Bettiol. Non esiste quindi un obbligo di punire per il legislatore. Quando il costituente ha voluto vietare o punire un comportamento, lo ha esplicitamente detto, come nel caso dell'articolo 13 per la violenza fisica o morale, dell'articolo 18 in presenza di organizzazioni segrete o di carattere militare; e vorrei ricordare l'articolo 52, giacché la Costituzione, quando ha voluto sancire un dovere per il cittadino lo ha fatto in modo esplicito e solenne. Dice l'articolo 52: « La difesa della patria è sacro dovere del cittadino », ma lascia poi alla legge ordinaria i limiti e i modi con i quali stabilire la obbligatorietà per l'effettuazione di questo dovere. Vorrei osservare che, rispetto a questo esplicito e solenne dovere sancito dalla Costituzione, quando legittimamente e opportunamente in quest'aula abbiamo esaminato il problema dell'obiezione di coscienza, non mi risulta che vi siano state da parte democristiana eccezioni di incostituzionalità e, comunque, esse sono state respinte.

L'onorevole Pennacchini ha avuto a dire, nell'illustrare l'ordine del giorno, che, al di là delle violazioni costituzionali, la legge tradisce le fonti primarie della convivenza sociale; tradisce i diritti inviolabili dell'uomo e della natura. Sono accenti che sono risuonati in tutti i parlamenti e in tutte le assemblee legislative, quando si sono occupati di questo problema. Noi rispettiamo questi accenti, ma vogliamo anche ricordare che, nella stragrande maggioranza, nella quasi totalità di quei paesi, questi accenti non hanno trovato il conforto della maggioranza delle assemblee legisla-

tive, ed è stata varata una legge sull'aborto in presenza di queste rispettabili opinioni. Il mio è quindi, onorevoli colleghi democristiani, un richiamo all'umiltà: sono ammonimenti assai gravi, quelli relativi al tradimento delle fonti primarie della convivenza civile.

Noi vorremmo qui richiamarci alla replica dell'altro relatore per la maggioranza, l'onorevole Giovanni Berlinguer, ed a quanto abbiamo avuto occasione di dire nel corso della discussione. Noi vediamo questa legge come positiva, soprattutto perché costituisce uno stimolo anche per chi, e soprattutto per chi, questa legge non condivide a porre in atto tutti i mezzi perché si riduca l'area del ricorso all'aborto, tutti quei mezzi che è possibile mettere in atto e che per decenni in questo paese non sono stati realizzati, non certo per responsabilità principale delle forze laiche.

Su questo terreno, onorevoli colleghi democristiani, ci dovremo ritrovare; ed in questo senso, la legge che ci apprestiamo — come mi auguro — a varare, può costituire non un elemento di divisione e di lacerazione, ma di unione rispetto ad uno dei problemi più travagliati e più sofferti delle convivenze civili di tutti i paesi (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta congiunta, mediante procedimento elettronico, sugli ordini del giorno Piccoli ed altri e Guarra ed altri di non passaggio all'esame degli articoli.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificare le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	596
Maggioranza	299
Voti favorevoli	277
Voti contrari	319

(La Camera respinge — Applausi alla estrema sinistra, a sinistra e dei deputati del gruppo del PLI).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bartocci	Branciforti Rosanna	Cazora
Accame	Bartolini	Bressani	Cecchi
Achilli	Bassetti	Brini	Ceravolo
Adamo	Bassi	Brocca	Cerquetti
Agnelli Susanna	Battaglia	Broccoli	Cerra
Aiardi	Battino-Vittorelli	Brusca	Cerrina Feroni
Alborghetti	Belardi Merlo Eriase	Bubbico	Chiarante
Alici	Belci	Bucalossi	Chiovini Cecilia
Alinovi	Bellocchio	Buro Maria Luigia	Ciai Triyelli Anna
Aliverti	Belussi Ernesta	Buzzoni	Maria
Allegra	Berlinguer Enrico	Cabras	Ciampaglia
Allegri	Berlinguer Giovanni	Cacciari	Ciannamea
Almirante	Bernardi	Caiati	Ciccardini
Amabile	Bernardini	Calaminici	Cicchitto
Amalfitano	Bernini	Caldoro	Cirasino
Amarante	Bernini Lavezzo	Calice	Cirino Pomicino
Ambrogio	Ivana	Campagnoli	Citaristi
Ambrosino	Bertani Eletta	Cantelmi	Citterio
Amendola	Bertoldi	Canullo	Ciuffini
Amici	Biamonte	Cappelli	Coccia
Andreoni	Bianchi Beretta	Cappelloni	Cocco Maria
Angelini	Romana	Capria	Codrignani Giancarla
Angius	Bianco	Carandini	Colomba
Aniasi	Biasini	Cardia	Colombo
Anselmi Tina	Bini	Carelli	Colonna
Antoni	Bisaglia	Carenini	Colucci
Armato	Bisignani	Carlassara	Colurcio
Armella	Bocchi	Carlioni Andreucci	Compagna
Arnaud	Bodrato	Maria Teresa	Conchiglia Calasso
Arnone	Boffardi Ines	Carlotto	Cristina
Ascari Raccagni	Bogi	Carmeno	Conte
Azzaro	Boldrin	Caroli	Conti
Bacchi	Bollati	Carrà	Corà
Baghino	Bolognari	Carta	Corallo
Balbo di Vinadio	Bonalumi	Caruso Antonio	Corder
Baldassari	Bonifazi	Caruso Ignazio	Corgi
Baldassi	Bonomi	Casadei Amelia	Corradi Nadia
Ballardini	Borri	Casalino	Corvisieri
Balzamo	Borromeo D'Adda	Casapieri Quagliotti	Cossiga
Bambi	Borruso	Carmen	Costamagna
Bandiera	Bortolani	Casati	Cravedi
Baracetti	Bosco	Cassanmagnago	Craxi
Barba	Bosi Maramotti	Cerretti Maria Luisa	Cresco
Barbarossa Voza	Giovanna	Castellina Luciana	Cristofori
Maria	Botta	Castellucci	Cuffaro
Barbera	Bottarelli	Castiglione	Cuminetti
Barca	Bottari Angela Maria	Castoldi	D'Alema
Bardelli	Bova	Cattanei	D'Alessio
Bardotti	Bozzi	Cavaliere	Dal Maso
		Cavigliasso Paola	Danesi

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

Da Prato	Fornasari	Gullotti	Manco
D'Arezzo	Forni	Gunnella	Mancuso
Darida	Forte	Ianni	Manfredi Giuseppe
de Carneri	Fortuna	Ianniello	Manfredi Manfredi
De Caro	Fortunato	Iotti Leonilde	Mannino
De Carolis	Foschi	Iozzelli	Mannuzzu
De Cinque	Fracanzani	Kessler	Mantella
de Cosmo	Fracchia	Labriola	Marabini
Degan	Frasca	Laforgia	Marchi Dascola Enza
De Gregorio	Furia	La Loggia	Margheri
Del Castillo	Fusaro	La Malfa Giorgio	Mariotti
Del Donno	Galasso	La Malfa Ugo	Marocco
Del Duca	Galli	Lamanna	Maroli
Delfino	Galloni	Lamorte	Marraffini
Dell'Andro	Galluzzi	La Penna	Martinelli
Del Pennino	Gambolato	La Rocca	Martini Maria Eletta
Del Rio	Garbi	La Torre	Martino
De Marzio	Gargani	Lattanzio	Marton
De Michelis	Gargano	Lauricella	Martorelli
De Mita	Garzia	Leccisi	Marzano
De Petro	Gasco	Lenoci	Marzotto Caotorta
De Poi	Gaspari	Leonardi	Masiello
Di Giannantonio	Gatti	Lettieri	Massari
Di Giesi	Gatto	Lezzi	Mastella
Di Giulio	Gava	Libertini	Matarrese
di Nardo	Giadresco	Licheri	Matrone
Di Vagno	Giannantoni	Lima	Matta
Donat-Cattin	Giannini	Lo Bello	Matteotti
Drago	Giglia	Lobianco	Mazzarino
Dulbecco	Gioia	Lodi Faustini Fustini	Mazzarrino
Erminero	Giordano	Adriana	Mazzola
Esposito	Giovagnoli Angela	Lodolini Francesca	Meneghetti
Fabbri Seroni	Giovanardi	Lombardi	Menicacci
Adriana	Giuliari	Lombardo	Merloni
Facchini	Giura Longo	Longo Luigi	Merolli
Faenzi	Goria	Lucchesi	Meucci
Fantaci	Gorla	Lupis	Mezzogiorno
Fanti	Gottardo	Lussignoli	Miana
Federico	Gramegna	Macciotta	Miceli Vincenzo
Felicetti	Granati Caruso	Maggioni	Miceli Vito
Felici	Maria Teresa	Magnani Noya Maria	Micheli
Felisetti	Granelli	Magri	Migliorini
Ferrari Marte	Grassi Bertazzi	Malagodi	Milani Armelino
Ferrari Silvestro	Grassucci	Malagugini	Milani Eliseo
Ferri	Guadagno	Malfatti	Milano De Paoli
Fioret	Gualandi	Malvestio	Vanda
Flamigni	Guarra	Mammi	Millet
Fontana	Guasso	Manca	Mirate
Forlani	Guerrini	Mancini Giacomo	Misasi
Formica	Guglielmino	Mancini Vincenzo	Molè

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

Mondino	Perantuono	Rosati	Spataro
Monsellato	Perrone	Rosini	Spaventa
Monteleone	Pertini	Rosolen Angela Maria	Speranza
Mora	Petrucci	Rossi di Montelera	Spinelli
Morazzoni	Pezzati	Rossino	Sponziello
Morini	Picchioni	Rubbi Antonio	Sposetti
Moro Aldo	Piccinelli	Rubbi Emilio	Squeri
Moro Dino	Piccoli	Ruffini	Stefanelli
Moro Paolo Enrico	Pinto	Rumor	Stella
Mosca	Pisanu	Russo Carlo	Tamburini
Moschini	Pisicchio	Russo Ferdinando	Tamini
Napoleoni	Pisoni	Russo Vincenzo	Tanassi
Napoli	Pochetti	Sabbatini	Tani
Napolitano	Pompei	Saladino	Tassone
Natta	Pontello	Salomone	Tedeschi
Nespolo Carla	Porcellana	Salvato Ersilia	Terranova
Federica	Portatadino	Salvatore	Terraroli
Niccoli	Postal	Salvi	Tesi
Nicolazzi	Prandini	Sandomenico	Tesini Aristide
Nicosia	Pratesi	Sandri	Tesini Giancarlo
Noberasco	Presutti	Sanese	Tessari Alessandro
Novellini	Preti	Sangalli	Tessari Giangiacomo
Nucci	Pucci	Santagati	Testa
Occhetto	Pucciarini	Santuz	Tiraboschi
Olivi	Pugno	Sanza	Tocco
Orione	Pumilia	Sarri Trabujo Milena	Todros
Orlando	Quaranta	Sarti	Tombesi
Orsini Bruno	Quarenghi Vittoria	Savino	Toni
Orsini Gianfranco	Quattrone	Savoldi	Torri
Ottaviano	Querci	Sbriziolo De Felice	Tortorella
Padula	Quercioli	Eirene	Tozzetti
Pagliai Morena	Quieti	Scalfaro	Trabucchi
Amabile	Radi	Scalia	Trezzini
Pajetta	Raffaelli	Scaramucci Guaitini	Tripodi
Palomby Adriana	Raicich	Alba	Triva
Palopoli	Ramella	Scarlato	Trombadori
Pani	Rauti	Scotti	Urso Giacinto
Papa De Santis	Reichlin	Scovacricchi	Urso Salvatore
Cristina	Rende	Sedati	Usellini
Patriarca	Revelli	Segni	Vaccaro Melucco
Pavone	Ricci	Segre	Alessandra
Pazzaglia	Riga Grazia	Servadei	Vagli Maura
Pecchia Tornati	Righetti	Servello	Valensise
Maria Augusta	Riz	Sgarlata	Vecchiarelli
Peggio	Robaldo	Sicolo	Vecchietti
Pellegatta Maria	Roberti	Signorile	Venegoni
Agostina	Rocelli	Silvestri	Venturini
Pellicani	Rognoni	Sinesio	Vernola
Pellizzari	Romita	Sobrero	Vetere
Pennacchini	Romualdi	Spagnoli	Villa

Villari	Zarro
Vincenzi	Zavagnin
Vineis	Zolla
Vizzini	Zoppetti
Zaccagnini	Zoppi
Zagari	Zoso
Zamberletti	Zuccalà
Zambon	Zucconi
Zaniboni	Zuech
Zanone	Zurlo

E in missione:

Andreotti

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quella III Commissione:

« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (1020).

Sarà stampato e distribuito.

Per la discussione di una mozione.

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Vorrei ricordare che nell'ultima seduta abbiamo sollecitato, a' termini del primo comma dell'articolo 111 del Regolamento, da parte del Governo una indicazione circa la data per la discussione della nostra mozione sulla non opposizione del segreto politico militare, nei limiti del possibile, al processo di Catanzaro, che è già iniziato. Mi pare che l'argomento sia importante. Il Presidente di turno, Scalfaro, ci aveva assicurato formalmente in aula che si sarebbe fatto parte diligente — come risulta dallo stenografico — presso il Governo: ora attendiamo di sapere qualcosa in proposito.

PRESIDENTE. Le posso assicurare che la Presidenza ha informato il Presidente del Consiglio della sua richiesta, ma finora non abbiamo avuto alcuna risposta dal Governo. Solleciteremo ancora una risposta a quanto ella ha chiesto.

PANNELLA. Signor Presidente, vorrei allora preannunciare che domani sera porremo, a' termini di Regolamento, la proposta di inserimento della questione all'ordine del giorno.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, poiché sulla materia oggetto della mozione vi è un interesse diretto della Presidenza del Consiglio, e stante la temporanea assenza del Presidente del Consiglio, attualmente in visita ufficiale alla Repubblica federale di Germania, posso dare assicurazione che il Governo, all'inizio della prossima settimana, dal 24 gennaio in poi, nella seduta che il Presidente vorrà indicare, sarà disponibile ad affrontare il dibattito sulla mozione e quindi ad esprimere la sua opinione sull'argomento.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

STELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 19 gennaio 1977, alle 11:

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (ex articolo 69 del Regolamento).

2. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FACCIO ADELE ed altri: Norme sull'aborto (25);

MAGNANI NOYA MARIA: Norme sull'interruzione della gravidanza (26);

BOZZI ed altri: Disposizioni per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (42);

RIGHETTI ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (113);

BONINO EMMA ed altri: Provvedimenti per l'interruzione della gravidanza in casi di intossicazione dipendente dalla nube di gas fuoriuscita dalla ditta ICMESA nel comune di Seveso (Milano) (227);

FABBRI SERONI ADRIANA ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (451);

AGNELLI SUSANNA ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (457);

CORVISIERI e PINTO: Disposizioni sull'aborto (524);

PRATESI ed altri: Norme sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione della gravidanza (537);

PICCOLI ed altri: Tutela della vita umana e prevenzione dell'aborto (661);

— *Relatori:* Del Pennino e Berlinguer Giovanni, *per la maggioranza*; Gargani e Orsini Bruno; Mellini, *di minoranza*.

4. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1976, n. 781, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguardante la materia urbanistica (*approvato dal Senato*) (917);

— *Relatore:* Giglia;

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquota delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative (989);

— *Relatore:* Usellini.

La seduta termina alle 20,30.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta orale Papa De Santis Cristina n. 3-00547 del 17 dicembre 1976.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATEINTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BARDELLI e GIANNINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che la competente Commissione della CEE ha concesso al nostro Paese la somma di circa 42 miliardi di lire quale concorso nel finanziamento di 162 progetti individuali di ammodernamento delle strutture agricole relativi all'anno 1976 —:

a) l'elenco completo dei progetti finanziati dalla CEE con l'indicazione delle opere cui si riferiscono, dell'ammontare della spesa di ciascuno, del soggetto beneficiario e della località in cui le opere saranno eseguite;

b) l'elenco completo dei progetti trasmessi dal governo italiano alla CEE per l'anno 1976 e non finanziati, corredato dalle indicazioni precisate alla precedente lettera a).

Per conoscere, inoltre, il parere espresso dalle Regioni su ciascuno dei progetti finanziati e non finanziati dalla CEE.

(5-00308)

MONTELEONE e MARCHI DASCOLA ENZA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per conoscere:

1) i motivi che hanno indotto la società Liquichimica Biosintesi di Saline Joniche (Reggio Calabria) a porre in cassa integrazione i lavoratori dipendenti, determinando grave tensione tra gli occupati, le popolazioni e gli enti elettivi;

2) se tale decisione sia da ricondurre alla impossibilità di avviare la produzione delle bioproteine per la mancata autorizzazione del Ministero della sanità;

3) se tale mancata autorizzazione del Ministero della sanità sia dovuta all'assenza del parere dell'Istituto superiore di sanità e se tale parere, da lungo tempo richiesto, non è stato espresso, di conoscerne i motivi del ritardo.

Gli interroganti fanno presente che lo stabilimento, il cui costo complessivo ammonta ad alcune centinaia di miliardi, avrebbe dovuto occupare mille lavoratori circa e che i 500 attualmente occupati non garantiscono la piena funzionalità e produttività degli impianti.

Gli interroganti richiamando l'attenzione sulle tensioni sociali che diventano sempre più acute in una zona particolarmente colpita dalla disoccupazione, chiedono ai Ministri interessati quali misure urgenti intendono adottare per garantire i livelli occupazionali previsti e la piena utilizzazione degli impianti. (5-00309)

MARGHERI e GAMBOLATO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere in modo preciso i fatti che stanno alla base della decisione dell'ENI (o di una società del gruppo) di rinunciare alla costruzione di un gasdotto tra l'Algeria e l'Italia, previsto da un preciso accordo internazionale, ripiegando sul metodo tradizionale della liquefazione del gas metano e del trasporto via mare.

Ci sembra necessario che siano comunicati alla Commissione tutti gli elementi di ordine economico e di ordine tecnico che hanno determinato questa scelta, giacché essa, a prima vista, non appare coerente con l'obiettivo dell'ENI di sviluppare l'approvvigionamento energetico semplificandolo e diversificandone al massimo le fonti. (5-00310)

PAPA DE SANTIS CRISTINA, CONTE, CODRIGNANI GIANCARLA, GIADRESKO e LOMBARDI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono prendere per evitare che il ritardo nel conferimento delle nomine degli insegnanti all'estero provochi, a partire dal 1° gennaio 1977, ritardi nel pagamento degli stipendi dei medesimi, i quali, da quella data, passano a carico del Ministero degli affari esteri.

Gli interroganti chiedono, altresì, se i Ministri competenti intendano aumentare la quota di 260 nomine precedentemente stabilita e che è manifestamente insufficiente, con prospettive particolarmente gravi per quanto concerne la Gran Bretagna e la Francia. (5-00311)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ACCAME. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere —

atteso che le recenti mareggiate hanno provocato rilevanti danni nel comune di Lavagna;

che il litorale è stato quasi totalmente distrutto;

che è persino crollato il muro di sostegno della rete ferroviaria sulla quale transitano i treni della linea Roma-Parigi;

che grande è la preoccupazione della popolazione e delle autorità locali per i danni arrecati dal maltempo e per quelli che potrebbero derivarne in prospettiva alle attività turistiche e commerciali della zona oltre che alla sicurezza stessa degli abitanti —

se intenda intervenire con la massima urgenza per adottare quei provvedimenti che sono necessari e che le autorità locali hanno da tempo indicato e richiesto, al fine di risolvere un problema che, col passare del tempo, diventa sempre più drammatico e tiene in comprensibile angoscia la popolazione di Lavagna. (4-01581)

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia vero che la giunta comunale di Pescocostanzo (L'Aquila) abbia effettivamente liquidato somme varie all'assessore Bartolomei Donatello. (4-01582)

PATRIARCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere —

tenuto presente che per la valutazione di servizi non di ruolo, ai fini dell'indennità di buonuscita ENPAS, il dipendente statale deve inviare domanda all'ENPAS per il tramite dell'amministrazione di appartenenza (legge 6 dicembre 1965, n. 1368) e che, ai sensi del decreto ministeriale 4 luglio 1966, il contributo da corrispondere è proporzionale allo stipendio percepito dal dipendente alla data in cui presenta la domanda all'amministrazione predetta (e non allo stipendio spettantegli alla data a cui questa perviene all'ENPAS, dopo che l'ufficio competente l'avrà debitamente istruita);

rilevato che il dipendente non può perdere tale diritto per il fatto che l'ufficio

non abbia inoltrato la domanda nel termine previsto dalla legge;

visto che, allo scopo di non arrecare notevoli danni economici agli interessati, per ritardi che non sono loro attribuibili, i Ministri del lavoro e del tesoro, con il decreto interministeriale 30 aprile 1971, ritennero opportuno prorogare il termine per l'inoltro delle domande presentate entro il 25 gennaio 1967;

constatato che, sempre allo scopo di non apportare un iniquo aggravio contributivo ai dipendenti interessati, il Ministro della pubblica istruzione, con la circolare n. 134 del 1975, ha disposto la trasmissione all'ENPAS delle domande ancora giacenti presso gli uffici addetti alla loro istruzione (purché presentate entro il 25 gennaio 1967 e riferentisi al personale segnalato all'ENPAS, in applicazione del decreto 30 aprile 1971, con elenchi inviati all'ente entro il 30 giugno 1971);

osservato che è analoga la situazione risultante per le domande prodotte dai dipendenti fra il 26 gennaio 1967 ed il 31 marzo 1974 (giorno anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, che detta norme sulle prestazioni previdenziali);

considerato che, con la nota n. 152565 del 21 gennaio 1976, il Ministro del tesoro opportunamente ha dichiarato « di non essere contrario affinché l'ENPAS ed il Ministro del lavoro consentano la proroga richiesta per l'istruzione delle predette domande » e che, con la circolare n. 41 del 1976, prot. 5866/Div. IV ispettorato per le pensioni, il Ministro della pubblica istruzione ha pure invitato gli uffici competenti a trasmettere immediatamente le copie fotostatiche delle domande ancora inevase, onde consentire all'ente di valutare l'opportunità di adottare le auspiccate favorevoli deliberazioni —

se sia stata accordata la proroga suddetta di cui i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione hanno già riconosciuta la valida esigenza e, in caso contrario, come intenda risolvere il problema senza ledere i diritti degli interessati. (4-01583)

MILANI ELISEO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano opportuno promuovere un'inchiesta sulle cause che hanno provocato la valanga di neve sul monte

Foppolo, in Valle Brembana, in provincia di Bergamo.

Nell'incidente, avvenuto il 12 gennaio 1977, hanno perso la vita otto persone e vi sono state decine di feriti.

Dalle prime notizie, si apprende che le condizioni di sicurezza erano alquanto precarie, come del resto dimostra il ritardo con cui sono sopraggiunti i primi soccorsi.

Per conoscere se non ritengano che la speculazione edilizia e l'opera di devastazione del patrimonio naturale avvenute in Valle Brembana rendano necessaria l'adozione di opportune misure per scongiurare il ripetersi di tali incidenti. (4-01584)

BOZZI E COSTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritengano utile, al fine di combattere il fenomeno della disoccupazione giovanile, che trova una parte almeno della sua origine nella « fuga dalle campagne » degli elementi più giovani e validi, di sollecitare al massimo l'applicazione nel nostro paese delle direttive comunitarie per la ristrutturazione delle imprese agricole sulla base della legge di recepimento che, presentata in Parlamento dagli allora ministri Natali e Malagodi nel 1973, successivamente approvata nel 1975, non ha trovato ancora pratica applicazione. Ciò provoca al nostro Paese una secca perdita degli aiuti comunitari connessi con questa normativa e ci impedisce di favorire lo stabile insediamento di giovani nelle imprese agricole, così come la progettata ristrutturazione delle imprese agricole, secondo le direttive CEE, prevede. (4-01585)

ROBERTI, PALOMBY ADRIANA E SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza delle manifestazioni svoltesi presso gli stabilimenti dell'ATI di Chieti e di Lanciano, promosse dai coltivatori di tabacco della zona contro il prezzo poco remunerativo che gli industriali corrispondevano; e per conoscere altresì quali provvedimenti intende prendere per ovviare al grave stato di disagio in cui versa l'intera categoria, sottolineato ampiamente dal fatto che il tabacco viene pagato 180 mila lire al quintale contro le 200 mila del 1975.

Gli interroganti chiedono inoltre che il Ministro intervenga tempestivamente in sede comunitaria, perché vengano adeguatamente modificate quelle norme dei vigenti regolamenti sfavorevoli alla nostra tabaccoltura, tenuto conto che quest'anno la produzione risentirà in maniera particolare dell'avverso andamento stagionale. (4-01586)

ZANONE E BOZZI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere con la massima chiarezza quali siano gli indirizzi produttivi dell'EGAM nel prossimo futuro in considerazione del fatto che i programmi di gestione dell'ente stesso risultano ancora non completamente definiti sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo.

In particolare, gli interroganti domandano quali misure programmatiche l'EGAM intenda adottare per salvaguardare l'occupazione nello stabilimento COGNETEX di Imola e per favorirne il rilancio produttivo, ciò anche in relazione agli sviluppi tecnologici che il settore meccano-tessile segnala in campo internazionale e alle tecniche di commercializzazione e di conquista di nuovi mercati sviluppati dai paesi nostri concorrenti commerciali.

Si fa presente che, essendo lo stabilimento COGNETEX un elemento vitale per l'economia imolese poiché impiega circa 1.000 dipendenti e la sua attività è strettamente collegata ad un gran numero di attività imprenditoriali artigiane collaterali, un suo decadimento produttivo, dovuto a carenza di programmi d'investimento, si tradurrebbe in un grave colpo per l'intera economia di Imola e del suo comprensorio. (4-01587)

CIANNAMEA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali non viene dato corso ai decreti di riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 336 del 1970 in favore degli ufficiali di pubblica sicurezza, i quali, già in servizio alla data del 1° gennaio 1971, e poi collocati a riposo, hanno ottenuto, in applicazione della legge 10 ottobre 1974, numero 496, la ricostruzione della carriera con conseguente promozione ai gradi superiori.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se il Ministro ritenga di accelerare

il procedimento di riconoscimento dei benefici anzitutto allo scopo di andare incontro alle giuste aspettative di quanti hanno servito lo Stato per lunghi anni con dedizione e senso del dovere. (4-01588)

CIANNAMEA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti, anche in relazione agli ordini del giorno accettati come raccomandazione nella seduta del 6 ottobre 1976 della Commissione lavoro in occasione della discussione sul bilancio del Ministero, abbia intenzione di adottare al fine di eliminare il gravissimo stato di disagio in cui si dibattono gli uffici provinciali dell'ispettorato del lavoro a causa della carenza di personale e di mezzi finanziari.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se il Ministero sia a conoscenza dello stato di agitazione del personale dei predetti uffici a causa della assoluta inadeguatezza dei compensi percepiti per il servizio esterno e per rimborso spese benzina e quali provvedimenti abbia eventualmente allo studio per andare incontro alle giuste esigenze di tale personale. (4-01589)

BASSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui, in sede di delimitazione delle zone danneggiate nella Regione siciliana ai sensi e per gli effetti di cui a legge 25 maggio 1970, n. 364, il decreto ministeriale 18 novembre 1976 abbia escluso i due terzi circa del territorio del comune di Calatafimi, in provincia di Trapani, essendo invece notorio e documentabile — per come ha richiesto quella amministrazione comunale — che l'intero territorio di quel comune ha subito gravissimi danni; e se non intende promuovere ulteriori e migliori accertamenti al fine di procedere alla opportuna rettifica del citato decreto.

(4-01590)

CORDER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che con nota n. 8/435 dell'8 giugno 1976, concernente le implicazioni di ordine fiscale relative alla vendita diretta al dettaglio dei prodotti ottenuti per coltura o allevamento, in particolare delle carni, da parte dei produttori agricoli singoli o associati, la Dire-

zione generale delle imposte dirette si è così espressa:

« La vendita diretta delle carni al dettaglio da parte di produttori agricoli — sulla cui classificazione si è manifestato in particolare il contrasto interpretativo dei dicasteri interessati — eccede i limiti del normale ciclo agrario ponendo in essere una attività che per le sue fasi operative, quali la macellazione, la conservazione e l'organizzazione commerciale, non può che considerarsi di natura industriale e i cui utili vanno ricondotti nel reddito di impresa.

Nella fattispecie in esame, infatti, pur riguardando i criteri discriminativi già esposti con una certa larghezza di vedute, non può disconoscersi che i capi di bestiame — il cui allevamento se effettuato con i prodotti del fondo, nel senso suindicato, dà luogo indiscutibilmente ad un reddito agrario — si trasformano in prodotto "carne" e che la lavorazione, la conservazione e la vendita di tale prodotto richiedono una vera e propria organizzazione sia industriale che commerciale diretta a realizzare utili eccedenti il valore normale del prodotto zootecnico.

E inoltre evidente che una siffatta organizzazione — considerati anche le operazioni di traffico necessarie, l'impegno occorrente alla collocazione della carne e il concorso indispensabile di personale specializzato — non può ritenersi preordinata al semplice scopo di realizzare il valore normale di un prodotto che altrimenti rimarrebbe invenduto.

Dal che discende pure che le operazioni di macellazione e di vendita svolte da produttori agricoli singoli o associati non possono essere comprese tra le attività complementari, né tantomeno tra quelle accessorie all'agricoltura, ma costituiscono il presupposto della produzione di un reddito di natura speculativa, necessariamente privo di quel carattere di ordinarietà di cui alla precisata normativa, e va pertanto ricompreso nel reddito d'impresa nella misura in cui eccede l'ordinario reddito agrario ».

Tali affermazioni sono chiaramente in contrasto con la politica di ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo del settore agricolo italiano impostata da lungo tempo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in armonia con le direttive comunitarie e tendente a far acquisire al produttore agricolo una parte del valore aggiunto del-

la propria produzione mediante il conferimento della stessa produzione ad appositi organismi cooperativi che provvedono alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione.

Esse contrastano altresì con una concezione, ormai da tempo acquisita, che vuole l'impresa agricola non più legata a schemi di autoconsumo, ma inserita nella logica del mercato e quindi efficientemente organizzata, anche a livello tecnico, con l'applicazione dei più moderni mezzi di lavorazione e conservazione dei prodotti e questo, a maggior ragione, a livello di impresa diretto-coltivatrice — che in Italia rappresenta l'80 per cento della produzione — che, in una economia di mercato, non può convenientemente operare, se non in forma associata.

Esse contrastano inoltre di fatto con le agevolazioni concesse da numerose norme di legge sulla commercializzazione diretta dei prodotti agricoli ed in particolare con quelle di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti, le quali norme chiaramente fanno rientrare nell'ambito dell'attività agricola anche la commercializzazione diretta dei prodotti da essa ottenuti. Anche il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con circolare n. 60/1974, ha ribadito questo concetto.

Si è recentemente costituito nel Veneto il « Consorzio fra cooperative agricole per le vendite dirette — Agrimercato Veneto — » con lo scopo di valorizzare le produzioni agricole delle cooperative associate mediante la realizzazione e la gestione di centri per la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso dei prodotti agricoli freschi, conservati, lavorati o trasformati, che sono conferiti dalle stesse cooperative agricole associate.

Il consorzio ha già ottenuto da parte della Comunità europea, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della regione Veneto finanziamenti per oltre lire 2 miliardi per la costruzione di 5 grossi centri provinciali di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici (formaggi e carni) delle cooperative aderenti.

Si prega il Ministro di comunicare se ritiene l'impostazione data dalla citata nota della Direzione generale delle imposte dirette conforme all'attuale realtà operativa dell'agricoltura italiana, e, in caso di conferma della stessa nota, quale significato

pratico e operativo possa attribuirsi al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che prevede l'esenzione dall'IRPEG e dalla ILOR per i redditi conseguiti da cooperative agricole e loro consorzi mediante la manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni.

Conseguentemente se ritiene che l'attività del suddetto consorzio cooperativo per le vendite dirette debba, alla luce della succitata nota della Direzione generale delle imposte dirette, considerarsi come attività non agricola e come tale soggetta all'imposizione fiscale di una normale società svolgente attività speculativa. (4-01591)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di reversibilità della pensione intestata alla signorina Palumbo Pasqualina nata in Nocera Inferiore (Salerno) il 4 aprile 1899 e lì residente alla via Federici n. 12.

La signorina Palumbo, inabile, nubile, è sorella del caduto in guerra Palermo Domenico. (4-01592)

MARZOTTO CAOTORTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ripristinare al più presto nel comune di Sant'Angelo Lodigiano l'ufficio del registro e delle imposte dirette, o quantomeno costituire sezioni staccate, come la legge dà facoltà al Ministro di istituire uffici che a suo tempo sono stati soppressi e che obbligano oggi i circa 8.000 contribuenti della zona (la quale conta oltre 35 mila abitanti), a doversi servire degli uffici di Lodi, adesso eccessivamente oberati di lavoro per l'allargamento territoriale delle loro competenze. (4-01593)

ORSINI GIANFRANCO e FUSARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che i comuni di Longarone e Castellavazzo vengono a trovarsi in grave situazione economico-finanziaria a seguito della ministeriale n. 2/2650 del 3 giugno 1976 della Direzione Generale per la Finanza Locale, con la quale, nel dare comunicazione all'In-

tendenza di Finanza di Belluno, dei dati relativi alla liquidazione definitiva delle compartecipazioni previste dagli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, si dispone il recupero di eventuali somme erogate in più in sede di liquidazione provvisoria;

che in relazione a detta ministeriale, ai Comuni citati, vengono chieste, a rimborso, le somme di lire 139.914.863, al comune di Longarone e di lire 73.272.596, al comune di Castellavazzo, e per gli anni dal 1972 al 1975 e ciò anche in applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sull'attribuzione di somme sostitutive di tributi aboliti;

che il recupero da parte dell'Intendenza di Finanza di Belluno, viene effettuato con la sospensione dal pagamento, non solo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, ma anche di quelle dovute ai sensi dell'articolo 3 del medesimo provvedimento (nota n. 16636/V del 25 agosto 1976 dell'Intendenza di Finanza di Belluno), per il secondo semestre 1976;

che su richiesta di rateizzazione, inoltrata dai comuni di Longarone e Castellavazzo all'Intendenza di Finanza di Belluno in data 27 settembre 1976, è stato da questa disposto (nota n. 18471/76 - Rep. IV - del 27 novembre 1976) che:

1) la somma dovuta a saldo (attribuzione IGE e Add. Erar. benzina) anno 1976, non sarà erogata ai Comuni;

2) la somma dovuta per l'anno 1977, non sarà erogata ai Comuni;

3) la somma dovuta a saldo recupero, verrà recuperata in 12 mensilità; aggravando ulteriormente la situazione finanziaria dei due Comuni.

Per sapere se non ritenga opportuno esaminare il problema, tenuto presente:

che nei comuni di Longarone e Castellavazzo è attualmente in corso un processo di ricostruzione economico-sociale onde riportare dette Comunità, distrutte dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, alla normalità mediante i benefici ed agevolazioni previste dalla legislazione speciale 31 maggio 1964, n. 357, e successive modifiche e proroghe;

che per effetto della citata legge numero 357, queste Comunità, hanno beneficiato, dal 1963 al 1973, di particolari esenzioni dai tributi erariali, provinciali e co-

munali e pertanto i presupposti di riparto previsti dagli articoli 7 e 11 della legge n. 964, dovranno necessariamente essere corretti in stretta relazione e rapporto alla capacità contributiva dei contribuenti;

che non può ritenersi valido, a tale effetto, il principio dell'incremento presunto, previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (Imposta di Consumo e altri tributi propri dell'Ente) in quanto, trattandosi di ripartizione in rapporto inversamente proporzionale (articolo 7, lettera b) e articolo 11, lettera b) della legge 22 dicembre 1969, n. 964) l'applicazione di tale incremento comporterebbe un ulteriore danno ai due Comuni;

che per la situazione economica dei bilanci dei due Comuni, con legge 31 maggio 1964, n. 357 e successive modifiche e proroghe, legge 19 dicembre 1973, n. 837 e articolo 4 della legge 26 aprile 1976, n. 189, lo Stato ha concesso contributi a pareggio del disavanzo economico, dal 1963 e sino al 1980;

che, infine, il provvedimento del Ministero, se non riveduto alla luce di quanto illustrato nella presente richiesta, vanificherà ogni intervento dello Stato inteso a mettere i predetti Comuni nella possibilità di far fronte ai loro compiti di istituto con la necessaria tranquillità di continuare nella azione di ricostruzione intrapresa.

(4-01594)

TANTALO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sollecitare un adeguato e tempestivo intervento presso la gestione delle Ferrovie Calabro Lucane che non intende riconoscere ai lavoratori turnisti impegnati negli opifici della Valle del Basento lo stesso beneficio (il blocco delle tariffe disposto dal Ministero) riconosciuto ai lavoratori pendolari per il trasporto dalle città di origine alla sede di lavoro.

L'alteggimento della gestione delle Calabro Lucane è francamente incomprensibile, giacché anche i turnisti sono pendolari, con l'unica differenza che le loro giornate di riposo settimanali non sono fisse (sempre il sabato e la domenica, cioè).

L'interrogante confida in una pronta e totale soluzione della vertenza che minaccia di sfociare in manifestazioni di giusta e vivace protesta.

(4-01595)

COMPAGNA, LEZZI, CIRINO POMICINO E MATRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intende predisporre per garantire il normale e legale svolgimento dell'attività del Consiglio comunale di Boscoreale (Napoli).

In particolare gli interroganti fanno riferimento alla denuncia sottoscritta dai partiti politici locali (DC - PCI - PSI - PRI) dalla quale risulta che delinquenti comuni hanno rivolto pressioni e minacce nei confronti di un consigliere comunale di quel comune.

Tali minacce avevano lo scopo di imporre al suddetto consigliere comunale un atteggiamento diverso da quello preannunciato dallo stesso su questioni oggetto di esame da parte della civica assemblea.

Tali fatti - a parere degli interroganti - vanno inseriti, per la esatta comprensione, nel clima che si è venuto a creare in quel comune. Infatti, oltre alle indagini che i locali carabinieri hanno aperto per tale fatto, risulta che la magistratura ha in corso un'inchiesta per accertare le responsabilità per gli abusi edilizi verificatisi nel comune di Boscoreale, abusi ripetutamente denunciati da consiglieri comunali.

Appare inoltre urgente e motivata la richiesta di intervento che gli interroganti sollecitano, anche per il fatto che il Consiglio comunale di Boscoreale non è stato fino ad oggi convocato per discutere ed approvare il bilancio di previsione per il 1977 - pur in presenza di una specifica sollecitazione del Comitato regionale di controllo in tal senso -, inadempienza questa che appare come una manovra per impedire una specifica valutazione - da parte del Consiglio comunale - degli abusi edilizi, in quanto la mancata convocazione della assemblea di fatto prefigura lo scioglimento della stessa. (4-01596)

SILVESTRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere, con riferimento al preannunciato consistente aumento del canone di abbonamento televisivo che ha allarmato l'utenza ita-

liana, sembra indispensabile che l'opinione pubblica sia esaurientemente informata:

sulla reale consistenza delle voci che pongono il personale della RAI-TV alla testa della cosiddetta giungla retributiva. Si chiedono in proposito precisi dettagli sulle retribuzioni in atto ai vari livelli;

sulle misure dei canoni di abbonamento vigenti negli altri paesi, avendo cura però che l'indagine sia la più possibile completa. In proposito è indispensabile il confronto di queste misure con quelle che si propongono per il nostro paese, chiarendo in quali paesi del mondo, oltre al canone indicato, l'ente pubblico gestore del servizio radiotelevisivo, beneficia anche della pubblicità. (4-01597)

AIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere - premesso:

che sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 29 dicembre 1976 veniva pubblicato il decreto ministeriale 2 dicembre 1976 riguardante il « riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche delle zone danneggiate nella Regione Abruzzo »;

che in tale decreto agli articoli 1 e 2 sono state riconosciute le condizioni per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 7 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e più precisamente dall'articolo 7 per l'intero territorio delle quattro province abruzzesi e dall'articolo 5 per alcuni comuni -;

quali motivi abbiano determinato: anzitutto l'esclusione dei comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro dalla applicazione, per le aziende agricole ivi ubicate, delle provvidenze contributive e creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione in base all'articolo 5 della legge citata; in secondo luogo la mancata applicazione, per gli stessi comuni e per gli altri della Valle di Vibrata, notoriamente colpiti da eccezionali eventi alluvionali nei giorni 18 e 19 agosto 1976, delle provvidenze previste dall'articolo 4 della citata legge e relative agli interventi per il ripristino delle strutture. (4-01598)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere in base a quali considerazioni e a quali elementi di fatto il questore di Catanzaro ha ritenuto di dare un giudizio negativo sulla situazione dell'ordine pubblico nella città di Lamezia Terme in relazione alla richiesta del procuratore generale della corte di appello di Catanzaro di trasferire il processo a carico di Porchia e altro, imputati di omicidio ai danni dello studente Argada, ad altro distretto giudiziario.

« Il giudizio del questore di Catanzaro appare inverosimile non solo per la oggettiva inesistenza di seri motivi di allarme, ma pure perché il commissario di pubblica sicurezza di quella città avrebbe manifestato diverse ed opposte opinioni.

« Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se il Ministro sia a conoscenza della protesta deliberata dal consiglio comunale di Lamezia Terme per l'opinione espressa dal questore e degli appelli delle forze democratiche perché il processo venga celebrato nella sua sede naturale.

(3-00604) « MARTORELLI, RIGA GRAZIA, AMBROGIO, LAMANNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere lo stato di attuazione dei regolamenti organici del personale ed alle strutture degli enti di ricerca conseguente alla legge n. 70 del 1975, in relazione alla natura specifica degli enti stessi ed alla necessità di ristrutturazione.

« In particolare, l'interrogante richiede di conoscere le ragioni per cui l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) ritardano nell'approvazione di detti regolamenti creando uno stato di disfunzione negli enti stessi disomogeneità sia rispetto agli altri enti del settore sia rispetto alla legge n. 70 che, per quanto inadeguata a realizzare un definitivo assetto, degli enti di ricerca, contiene tuttavia elementi per un avvio di razionalizzazione nella loro gestione.

(3-00605)

« BIANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere - premesso:

che circa 200 operai dello scatolificio Mellone, sito in Agro di Battipaglia (Salerno), occupano lo stabilimento fin dal 22 ottobre 1976 per contrastare i ripetuti tentativi di licenziamento in blocco effettuati dal titolare nell'intento di smantellare l'opificio;

che circa 100 dipendenti non hanno finora percepito gli stipendi del mese di settembre 1976, mentre altri 57 operai hanno atteso invano il pagamento delle somme loro spettanti per cassa integrazione;

che sinora, per comporre la vertenza, a nulla sono valsi gli incontri tra le parti promossi dal presidente dell'amministrazione provinciale di Salerno e dai sindaci di Battipaglia, Capaccio, Albanella, Olevano sul Tusciano, Eboli, Montecorvino Rovella, Altavilla Silentina, che sono i comuni fornitori della mano d'opera;

che, nonostante le richieste dei sindacati, la regione Campania non ha ancora provveduto alla necessaria mediazione per superare i contrasti -

quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare per porre fine ad una situazione ormai insostenibile, che dura da circa tre mesi con grave danno alla condizione economica di 200 famiglie e alla stessa economia della zona; e se non ritiene opportuno convocare le parti per sentirne le ragioni, sia in ordine al soddisfacimento delle spettanze degli operai, sia per proporre nella sede competente i provvedimenti necessari all'attuazione del piano di riconversione e di ristrutturazione dell'azienda, che il titolare della ditta si impegnò a presentare fin dal 30 settembre 1976 in seguito ad un incontro con i sindacati, dai quali ottenne l'assenso, per questo motivo, a porre in cassa integrazione ben 186 operai su 200.

(3-00606)

« LONGO PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se, in occasione dell'imminente visita che farà in Libia, non ritenga di dover affrontare con i governanti di quel Paese il problema concernente la liquidazione degli indennizzi spettanti ai nostri connazionali sottoposti alla confisca di tutti i beni posseduti in Libia e costretti a rimpatriare.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

« L'interrogante, in considerazione che questi nostri concittadini rimpatriati dalla Libia non hanno, a distanza di tempo, visti risolti i loro problemi, chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare con urgenza per consentire la definitiva sistemazione di tutti i profughi dalla Libia e la loro integrazione nella vita economica italiana.

(3-00607)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri degli affari esteri e della sanità, per sapere quanto vi sia di vero nella notizia che pozzi per raccogliere scorie radioattive sarebbero stati realizzati nella Val Canaria (Svizzera) e che gli stessi costituirebbero, ove entrassero in funzione, un gravissimo pericolo anche per l'Italia. Infatti i pozzi in argomento, che sorgerebbero nei pressi del comune di Airole, da usare come depositi di scorie radioattive, potrebbero arrecare gravissimi danni alla stessa campagna lombarda e in particolare alle utenze irrigue della zona, perché la natura del terreno dove sono avvenute le trivellazioni è di origine calcarea, friabile, non stabilizzato.

« Rendono certamente più critica la situazione il fatto che si tratta di terreni in movimento con note falde acquee sotterranee, con il torrente Garegna che attraversa la zona e si getta nel Ticino. Da ciò sorge spontanea la preoccupazione che la contaminazione delle acque del fiume citato sia un pericolo reale che unito alla possibile contaminazione delle falde sotterranee potrebbe provocare dunque l'inquinamento per decine d'anni e senza scampo veruno delle campagne di Novara, Milano, Vigevano, Pavia, fino a raggiungere il Po, con conseguenze intuibili. Per sapere infine quali passi siano stati fatti dai Ministri interessati al fine di bloccare, perché in contrasto anche con precisi accordi internazionali, l'iniziativa in argomento.

(3-00608)

« Tocco ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità per conoscere il motivo per il quale le prestazioni di massofisioterapia eseguite da personale sanitario ausiliario, ed oggi nello sviluppo generalizzato di tali cure e ad opera di tali specialisti

in ogni nazione indicate quali di particolare importanza, ancorché in tema di istituti e studi ad alto livello di attrezzature e serietà, non vengono dagli istituti assistenziali sostenuti con assistenza diretta, ma solamente attraverso un complicato parziale rimborso del costo delle prestazioni quasi che si trattasse di occorrenze di minor conto o sostitutive di altre cure più appropriate.

(3-00609)

« DI NARDO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per sapere se sono a conoscenza delle iniziative sviluppatesi nel mese di dicembre 1976, a livello nazionale, nelle circa duecento sedi degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura, conclusesi con prolungate occupazioni degli edifici scolastici da parte dei relativi studenti, che richiedevano, sulla base di rivendicazioni già espresse negli anni precedenti, la istituzione di un albo professionale per agrotecnici diplomati, o quanto meno la possibilità di iscrizione nell'albo professionale dei periti agrari, in quanto, attualmente, i colleghi dei periti agrari, respingono le domande dei diplomati degli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura, per mancanza " di titolo di studio adeguato ".

« L'interrogante chiede se ciò non sia in contrasto con la legge 27 ottobre 1969, numero 754, istitutiva dei corsi per agrotecnici, concepiti e realizzati (articolo 1, secondo comma) come tali da " consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa a livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale ", che all'articolo 3 definisce il titolo finale di studio, di detti corsi, che si consegue superando l'esame di Stato, come " diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso istituti tecnici di analogo indirizzo " e valido per la ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni (impiego, enti pubblici, insegnamento, ecc.) nonché ai corsi universitari di laurea.

« L'interrogante, infine, chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministeri interessati intendano assumere per accogliere le richieste degli studenti degli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura, sia per la costituzione di apposito albo professio-

nale, che dovrebbe essere già allo studio, sia per consentire l'iscrizione nell'albo professionale dei periti agrari, anche per evitare il ripetersi delle agitazioni nei prossimi mesi, già previste in assenza di adeguate determinazioni legislative.

(3-00610)

« CAPPELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità, per sapere quali provvedimenti intende adottare per garantire la continuità della produzione e distribuzione della specialità farmaceutica " Gorm " ».

« Si fa presente che il prodotto, come noto, è indispensabile per la terapia del nanismo ipofisario e richiede una continuità nella sua erogazione al paziente. La interruzione forzata come quella verificatasi nella provincia di Milano rischia di compromettere l'efficacia della cura.

« Gli interroganti sollecitano a questo scopo urgenti provvedimenti per rimuovere le eventuali oggettive cause dell'inconveniente relative al reperimento della materia prima e a quelle di altra natura.

« Richiedono inoltre le ragioni per le quali a due anni dall'approvazione della legge che regola il trapianto di organi e l'estrazione dell'ormone dell'accrescimento da ipofisi umane, non si sia provveduto alla predisposizione del regolamento di esecuzione.

« Gli interroganti fanno presente altresì che la forzata inoperatività della legge fa dipendere il nostro Paese dall'estero nel reperimento delle ipofisi e rende difficoltoso e costoso garantire la terapia del nanismo ipofisario.

(3-00611) « CHIOVINI CECILIA, TRIVA, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, GIOVAGNOLI ANGELA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — in relazione a quanto pubblicato dal settimanale *Il Borghese* del 24 ottobre 1976 — se non ritenga singolare che, mentre i componenti dei consigli di amministrazione della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria sono stati imputati di concorso in gravi reati, il dottor Guido Carli, nella sua qualità di ex go-

vernatore della Banca d'Italia, sia rimasto soltanto indiziato di reato, nonostante il ruolo determinante esercitato nelle vicende delle ricordate banche, prima e dopo la loro fusione nella Banca Privata Italiana. Secondo il citato settimanale dagli atti del processo e dagli interrogatori è infatti emerso, tra l'altro, che " il dottor Carli in data 5 settembre 1974 autorizzava il Banco di Roma al rilievo della Banca Privata Italiana, fornendo allo stesso Banco i mezzi tecnici per l'operazione, che prevedeva anche la copertura di tutte le passività " ».

« Tale differenza di trattamento non serve certo a smentire, ma ad avvalorare l'opinione di quanti hanno affermato che — dalla regia dell'amministratore delegato di Mediobanca (con la connivenza del governatore della Banca d'Italia) nelle manovre per bloccare l'operazione OPA-Bastogi, all'omissione di un doveroso atto d'ufficio ad opera del Ministro del tesoro, Ugo La Malfa, con il rifiuto di convocare il Comitato per il Credito e il Risparmio che doveva deliberare sull'aumento di capitale della Finambro, sino al comportamento degli amministratori del Credito Italiano e della Banca Commerciale che impedì all'ultimo momento e inopinatamente la soluzione della crisi della Banca Privata Italiana con la costituzione della Banca d'Oltremare — si sia dato corso ad un sabotaggio e ad una persecuzione di matrice politica nei confronti delle iniziative del finanziere Sindona, nel quadro di un disegno di graduale e ormai ineluttabile collettivizzazione del nostro sistema economico.

(3-00612)

« GALASSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del commercio con l'estero per conoscere se non ritenga opportuno istituire in seno al suo dicastero un ufficio che, dotato di personale e mezzi adeguati, sia incaricato di seguire l'andamento delle importazioni, con particolare riguardo a quei prodotti che per la loro natura o provenienza siano più suscettibili di formare oggetto di pratiche irregolari o, addirittura, di vendite in *dumping*. L'esigenza d'un tale ufficio è evidente in quanto oggi la P.A., non disponendo d'un proprio " osservatorio ", interviene di regola a difesa della produzione nazionale con notevole ritardo e solo allorché gli effetti della concorrenza

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

si sono già manifestati sul mercato. È noto infatti:

che le difficoltà dell'economia mondiale inducono sempre più i paesi esportatori a "forzare" le loro esportazioni per procurarsi maggiori mezzi di pagamento;

che nell'intento di allargare le rispettive quote di mercato detti paesi si mostrano sempre meno osservanti delle regole della buona condotta commerciale;

che sul mercato italiano si sono già verificati episodi di concorrenza sleale esercitata con mezzi o prezzi anormali, e ciò in violazione delle norme della politica commerciale comune e delle regole del GATT;

che questa situazione impone al nostro paese di cautelarsi mediante un'attenta osservazione delle operazioni d'importazione (specie nei settori più sensibili), al fine d'individuare tempestivamente eventuali pratiche anormali e predisporre le misure di difesa consentite dalla legislazione internazionale.

« Poiché per il 1977 è previsto un rallentamento del commercio mondiale, che secondo l'OCSE dovrebbe aumentare del 6 per cento contro il 10 per cento del 1976 e, quindi, una recrudescenza della concorrenza, l'interrogante ritiene che l'iniziativa proposta vada assunta senza indugi, in modo da dotare anche il nostro paese d'uno strumento d'indagine già esistente presso altri importanti paesi industrializzati. È nota, ad esempio, la tempestività con la quale si procede in USA all'individuazione dei casi passibili di dazi anti-dumping o clausole di salvaguardia, nel quadro delle azioni previste dal *Trade Act*, ossia della legge commerciale del 1974.

« L'interrogante sa benissimo che la nostra appartenenza alla Comunità europea ci impedisce di seguire l'esempio americano essendo vincolati alle procedure della politica commerciale comune; tuttavia non v'è dubbio che tali procedure potranno essere più prontamente invocate, quanto più la P.A. sarà in grado di documentarsi (sia di propria iniziativa che su segnalazione) sui casi di concorrenza anormale che dovessero verificarsi sul mercato.

« L'interrogante, infine, non comprende come mai un'iniziativa come quella che si propone ora non sia stata presa già in passato, quando per la nostra partecipazione ad importanti intese internazionali (come la associazione alla CEE dei paesi d'oltremare, la concessione di "preferenze generalizza-

te", gli accordi commerciali con il Giappone, eccetera) era da attendersi sul nostro mercato un tipo di concorrenza più insidiosa e più spregiudicata sia per la mancanza delle tradizionali difese alla frontiera, sia per la struttura economica di certi paesi esportatori, molti dei quali a bassi salari.

(3-00613)

« SERVADEI ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze per sapere quali provvedimenti urgenti intendono adottare in relazione ai gravi danni alle colture agricole che si sono verificati in questi giorni in molti comuni della provincia di Catania, di Enna e di Siracusa a causa delle recenti abbondanti piogge e delle conseguenti alluvioni determinate dallo straripamento dei fiumi Simeto e Dittaino, sia in ordine ai meccanismi di sospensione dei ruoli delle imposte sia in ordine alla delimitazione amministrativa delle zone colpite con i relativi accertamenti degli Ispettorati agrari provinciali e delle Intendenze di Finanza competenti per territorio, come pure in ordine alla materiale liquidazione dei danni in corretta applicazione della legge n. 364.

« L'interpellante fa presente che i danni sono estesi ed ingenti; la pioggia abbondante e prolungata ha danneggiato seriamente e per forte percentuale la produzione agrumaria; in alcune zone il prodotto è andato completamente distrutto.

« Lo straripamento dei fiumi Simeto e Dittaino ha poi eroso per ampia profondità e larghezza le zone rivierasche con totale asportazione dei terreni coltivati.

« I fenomeni di smottamento del terreno di frane e di ristagno prolungato dell'acqua piovana sono quasi generalizzati nei territori colpiti. Di conseguenza anche la produzione granaria e seminativa di quest'anno è definitivamente compromessa, per la materiale impossibilità della semina.

« Si rende quindi necessario ed urgente, come è detto sopra, l'accertamento dei danni, la delimitazione delle zone colpite, la sospensione dei ruoli per imposte, e poi l'inizio quanto più celere è possibile della fase di liquidazione e pagamento dei danni.

(2-00105)

« LOMBARDO ».

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro per conoscere il ruolo svolto dagli organi di Governo ed in particolare dalla Banca d'Italia e dal Comitato interministeriale del credito nella vicenda dei rapporti intercorsi fra il Banco di Napoli (Ente di diritto pubblico) e la società EDIME (capitale misto tra l'editore Rizzoli e l'AFFIDAVIT, società di gestione della propaganda DC a Napoli);

per conoscere in particolare se risponde al vero che il Banco di Napoli sia stato vincolato:

a) a provvedere a tutte le passività (circa 15 miliardi) accumulate nella gestione dei quotidiani della CEN - *Il Mattino* - e delle quali passività la AFFIDAVIT porta la responsabilità principale;

b) a consegnare più o meno gratuitamente all'EDIME la gestione futura del quotidiano;

c) a mantenere la proprietà della testata e tuttavia ad estraniarsi dalla fase conclusiva della vertenza insorta tra i lavoratori e l'azienda, rinunciando ai diritti-doveri della proprietà;

se non ritenga il Governo di dover urgentemente intervenire per salvaguardare gli interessi e la moralità di un Ente di diritto pubblico qual'è il Banco di Napoli, stroncando un'operazione scandalosa nella quale si combinano gli interessi del potere finanziario-editoriale con quelli di determinate fazioni politiche, responsabili di sperperi e dissipazioni del pubblico denaro, e tutto ciò con danno gravissimo della città di Napoli ed in aperto conflitto con l'opinione pubblica di quella città e con gli stessi lavoratori giornalisti e poligrafici del *Mattino*, vitalmente interessati al risanamento finanziario dell'azienda ed al rilancio di un organo di informazione democratica su basi di sicura qualifica morale e culturale;

se non si ritenga infine di dover rimettere agli uffici del Pubblico ministero gli atti contabili relativi ai rapporti tra Banco di Napoli e CEN-AFFIDAVIT per il perseguimento di eventuali illeciti penali.

(2-00106)

« ALINOVÌ, QUERCIOLI ».